

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

752.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 GIUGNO 2000

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LORENZO ACQUARONE**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-VI
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-55

	PAG.		PAG.
Missioni	1	Alveti Giuseppe (DS-U)	16
Proposte di legge: Riforma legislazione turismo (approvate, in un testo unificato, dal Senato) (A.C. 5003) ed abbinate (A.C. 765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849) (Discussione)	1	Bono Nicola (AN), <i>Relatore di minoranza</i> .	6, 13
(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 5003)	1	Cuscutà Nicolò Antonio (AN)	20
Presidente	1	Fabris Mauro, <i>Sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero</i>	10
(Discussione sulle linee generali – A.C. 5003)	2	Rossi Edo (misto-RC-PRO)	23
Presidente	2	Scaltritti Gianluigi (FI)	10, 13
		Servodio Giuseppina (PD-U), <i>Relatore per la maggioranza</i>	2
		(<i>Repliche dei relatori e del Governo – A.C. 5003</i>)	25
		Presidente	25
		Bono Nicola (AN), <i>Relatore di minoranza</i> .	27

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: democratici di sinistra-l'Ulivo: DS-U; forza Italia: FI; alleanza nazionale: AN; popolari e democratici-l'Ulivo: PD-U; lega nord Padania: LNP; I Democratici-l'Ulivo: D-U; comunista: comunista; Unione democratica per l'Europa: UDEUR; misto: misto; misto-rifondazione comunista-progressisti: misto-RC-PRO; misto-centro cristiano democratico: misto-CCD; misto socialisti democratici italiani: misto-SDI; misto-verdi-l'Ulivo: misto-verdi-U; misto minoranze linguistiche: misto Min. linguist.; misto-rinnovamento italiano: misto-RI; misto-cristiani democratici uniti: misto-CDU; misto federalisti liberaldemocratici repubblicani: misto-FLDR; misto-Patto Segni riformatori liberaldemocratici: misto-P. Segni-RLD.

	PAG.		PAG.
Fabris Mauro, <i>Sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero</i>	28	Morese Raffaele, <i>Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale</i>	44
Servodio Giuseppina (PD-U), <i>Relatore per la maggioranza</i>	26	Proposta di legge costituzionale: Modifica articolo 12 della Costituzione (A.C. 4424) (Discussione)	44
<i>(La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,15)</i>	29	<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 4424)</i>	44
Progetti di legge: Istituti di patronato (approvati, in un testo unificato, dal Senato) (A.C. 5891) ed abbinata (A.C. 4083) (Discussione)	30	Presidente	44
<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 5891)</i>	30	<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 4424)</i>	45
Presidente	30	Presidente	45
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 5891)</i>	30	Armaroli Paolo (AN)	47
Presidente	30	Jervolino Russo Rosa (PD-U)	48, 50
Lo Presti Antonino (AN)	37	Mitolo Pietro (AN), <i>Relatore</i>	45
Lucà Mimmo (DS-U), <i>Relatore</i>	30	Morese Raffaele, <i>Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale</i>	47
Morese Raffaele, <i>Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale</i>	34	<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 4424)</i>	50
Santori Angelo (FI)	34	Presidente	51
<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 5891)</i>	42	Mitolo Pietro (AN), <i>Relatore</i>	50
Presidente	42	Morese Raffaele, <i>Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale</i>	51
Lucà Mimmo (DS-U), <i>Relatore</i>	42	Ordine del giorno della prossima seduta ..	51
		Considerazioni integrative della relazione del deputato Mimmo Lucà (A.C. 5891)	51

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE

La seduta comincia alle 9.

La Camera approva il processo verbale della seduta di ieri.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono quarantaquattro.

Discussione delle proposte di legge S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932: Riforma legislazione turismo (approvate, in un testo unificato, dal Senato) (5003 ed abbinate).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 1*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Relatore per la maggioranza*, rilevato che l'obiettivo primario del provvedimento è la definizione di una legge quadro che dia certezza normativa ed organicità al settore, sottolinea il richiamo al principio di sussidiarietà nei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali ed evidenzia le innovazioni rappresentate dall'inclusione delle imprese turistiche nel settore industriale e dalla previsione di strumenti per la tutela dei diritti dei consumatori; auspica quindi la sollecita approvazione del provvedimento.

NICOLA BONO, *Relatore di minoranza*, evidenziato che il provvedimento costituisce l'ennesima occasione mancata, rileva che esso non affronta i nodi strutturali del settore, costituiti dall'eccessiva pressione tributaria e contributiva, dall'esigenza di un riordino delle competenze istituzionali nonché dalla necessità di una razionalizzazione della promozione turistica; sottolinea quindi l'impostazione dirigistica del testo, che tende ad assecondare una sorta di « neocentralismo » regionale. Illustra infine le linee guida del testo alternativo da lui presentato, auspicando un sereno confronto sul merito, non condizionato da una visione « ideologizzata » del turismo.

MAURO FABRIS, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

GIANLUIGI SCALTRITTI, sottolineata la necessità di garantire competitività e sviluppo al settore turistico, attraverso politiche improntate al principio di sussidiarietà che valorizzino il ruolo dei privati e delle autonomie locali, esprime perplessità sul provvedimento in discussione, che risente di un'impostazione dirigistica e burocratica; rileva tuttavia che il gruppo di Forza Italia, consapevole delle attese degli operatori del settore, non intende assumere un atteggiamento ostruzionistico, purché si creino le condizioni per introdurre nel testo significative modifiche migliorative.

GIUSEPPE ALVETI, rilevato che occorre garantire competitività all'industria turistica italiana, tenendo anche conto della continua espansione e delle profonde

trasformazioni in atto nel mercato, auspica la sollecita approvazione del provvedimento in discussione, che si configura come una riforma « snella », finalizzata alla modernizzazione del settore ed alla fissazione di linee guida per successivi interventi normativi.

NICOLÒ ANTONIO CUSCUNÀ, rilevato che il provvedimento in discussione — frutto di « maldestri compromessi » politici e corporativi — rappresenta solo un blando tentativo di riformare un settore che meriterebbe ben più coraggiosi interventi, auspica che la maggioranza si renda disponibile ad accogliere le proposte emendative che il gruppo di Alleanza nazionale intende presentare, al fine di recuperare alla dignità di legge quadro una normativa che favorisca effettivamente la crescita della competitività nell'offerta turistica nazionale, regionale e locale, perseguendo, in primo luogo, l'obiettivo di riequilibrare il divario esistente tra le aree depresse e quelle sviluppate del Paese.

EDO ROSSI ritiene che il provvedimento in discussione risponda solo in parte all'esigenza di sviluppo del settore, prevedendo, accanto ai necessari elementi di semplificazione nell'attività turistica, disposizioni, a suo giudizio, di natura demagogica e propagandistica: preannuncia quindi la presentazione, da parte dei deputati di Rifondazione comunista, di proposte emendative volte a migliorare il testo.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Relatore per la maggioranza*, contesta le accuse di dirigismo mosse al provvedimento, rilevando che esso opportunamente si limita a fissare alcuni « paletti » ed a definire principi generali della legislazione di settore.

NICOLA BONO, *Relatore di minoranza*, ribadita la natura dirigistica del provvedimento, ne evidenzia l'intento propagandistico nei confronti degli operatori del

settore; auspica che la maggioranza non assuma un atteggiamento di chiusura preconcetta e sia disponibile ad un costruttivo confronto con l'opposizione.

MAURO FABRIS, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*, richiamate le misure recentemente adottate a sostegno del settore turistico, auspica la sollecita approvazione del provvedimento in esame e manifesta la disponibilità del Governo a prendere in considerazione proposte di modifica del testo, anche in vista di una migliore definizione degli aspetti connessi alle risorse finanziarie.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,15.

Discussione dei progetti di legge S. 2819-2877-2940-2950-2957: Istituti di patronato (approvati, in un testo unificato, dal Senato) (5891 ed abbinata).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 30*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

MIMMO LUCÀ, *Relatore*, osserva che il provvedimento in discussione, del quale auspica la sollecita approvazione, è volto ad adeguare il contesto normativo in cui si colloca l'attività degli istituti di patronato, da un lato, confermando la loro funzione di tutela di diritti sanciti dalla Costituzione e, dall'altro, prospettando un'evoluzione del ruolo da essi svolto anche in relazione alla nuova fisionomia dello Stato sociale; ricordato inoltre che la Commissione ha ritenuto di non modificare il testo licenziato dal Senato, preannuncia la presentazione di eventuali pro-

poste emendative volte a recepire il parere che sarà espresso dalla V Commissione.

RAFFAELE MORESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*, si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

ANGELO SANTORI, giudicato insufficiente il provvedimento in discussione, esprime riserve, in particolare, sull'articolo 13, ritenendo essenziale l'indicazione nel testo di criteri oggettivi e puntuali che consentano un giusto riconoscimento economico dell'attività svolta dai patronati del lavoro autonomo e rurali; preannunzia che il voto finale del gruppo di Forza Italia sarà condizionato dall'accoglimento delle proposte emendative che la sua parte politica presenterà per migliorare la normativa.

ANTONINO LO PRESTI, sottolinea la « blindatura » del testo licenziato dal Senato, riterrebbe opportuno un esame più approfondito del provvedimento da parte della Commissione, al fine di rimediare alle vistose incongruenze contenute nel testo e per rispondere ai rilievi formulati dalle altre Commissioni ed in particolare dal Comitato per la legislazione, il cui parere, a suo giudizio, si configura come una sorta di testo alternativo.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

MIMMO LUCÀ, *Relatore*, nel ribadire la necessità di una sollecita approvazione del provvedimento, non ritiene opportuno un riesame del testo da parte della Commissione; assicurato, inoltre, che il progetto di legge non introduce innovazioni alla prassi consolidata in materia di invalidità civile, sottolinea che l'articolo 13, comma 7, lettera *b*), già prevede il riferimento all'estensione ed all'efficienza dei servizi tra i criteri ai quali si deve attenere il Ministero nell'emanazione del regolamento sul finanziamento dell'attività dei patronati.

RAFFAELE MORESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*, dichiara di condividere la replica svolta dal relatore, precisando che il provvedimento in esame è volto a rendere efficienti gli istituti di patronato; assicura inoltre la disponibilità del Ministero del lavoro ad una sollecita attuazione degli adempimenti di sua competenza e non ritiene necessaria un'ulteriore riflessione in Commissione sul testo in esame.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge costituzionale: Modifica articolo 12 della Costituzione (4424).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 44*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

PIETRO MITOLO, *Relatore*, osserva che la proposta di legge costituzionale in discussione è volta a recepire l'imprescindibile esigenza di affermare il ruolo svolto dalla lingua italiana quale elemento costitutivo ed identificativo della comunità nazionale, prevedendo l'introduzione, nell'articolo 12 della Costituzione, dello specifico riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica; ne auspica pertanto la sollecita approvazione.

RAFFAELE MORESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*, si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

PAOLO ARMAROLI evidenzia le ragioni del convinto consenso del gruppo di Alleanza nazionale ad una proposta di legge costituzionale che, tra l'altro, allinea la legislazione italiana a quella di molti altri paesi europei; sottolinea che il comma che ci si propone di aggiungere all'articolo 12 della Costituzione può svol-

gere una rilevante funzione pedagogica di preservazione del concetto di nazione.

ROSA JERVOLINO RUSSO manifesta convinta adesione alla proposta di legge costituzionale in discussione, auspicando che l'Assemblea esprima lo stesso consenso unanime registratosi in Commissione; rileva infatti che, nel momento in cui si prevede la più ampia tutela delle minoranze linguistiche, appare opportuno costituzionalizzare il principio secondo cui l'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica; ritiene inoltre che dal processo di integrazione europea non possa conseguire la cancellazione delle identità nazionali.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

PIETRO MITOLO, *Relatore*, concorda con le osservazioni svolte dal presidente Jervolino Russo, ribadendo l'opportunità della modifica costituzionale in discussione.

RAFFAELE MORESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*, si associa all'auspicio di una sollecita approvazione della proposta di legge costituzionale, osservando che lo studio della lingua italiana all'estero risulta in netta ripresa.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della prossima seduta:

Lunedì 3 luglio 2000, alle 15,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 51).

La seduta termina alle 13.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE

La seduta comincia alle 9.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Calzolaio e Giovanardi sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantaquattro, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione delle proposte di legge: S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 — D'iniziativa dei senatori: Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto: Riforma della legislazione nazionale del turismo (approvate in un testo unificato dal Senato) (5003); e delle abbinare proposte di legge: Peretti; Carli; Conte; Fontan ed altri; Bono ed altri; De

Murtas e Meloni; Mussolini; Cascio; Collavini ed altri; Schmid; Tuccillo; Carlesi ed altri (765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849) (ore 9,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori: Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; d'iniziativa del consiglio regionale del Veneto: Riforma della legislazione nazionale del turismo; e delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Peretti; Carli; Conte; Fontan ed altri; Bono ed altri; De Murtas e Meloni; Mussolini; Cascio; Collavini ed altri; Schmid; Tuccillo; Carlesi ed altri.

**(Contingentamento tempi
discussione generale — A.C. 5003)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore per la maggioranza: 20 minuti;

relatore di minoranza: 15 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 15 minuti (17 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 48 minuti;

Forza Italia: 42 minuti;

Alleanza nazionale: 40 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 36 minuti

Lega nord Padania: 35 minuti;

UDEUR: 33 minuti.

i Democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

Comunista: 33 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 8 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Rinnovamento italiano: 3 minuti; CDU: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

***(Discussione sulle linee generali
- A. C. 5003)***

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generale.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Servodio.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Relatore per la maggioranza*. Colleghi, sottosegretario Fabris, è con grande soddisfazione che riferisco favorevolmente all'Assemblea sul testo di riforma della legislazione sul turismo, per il quale massimo impegno hanno assunto i colleghi delle forze di maggioranza e di opposizione. Sento il dovere di ringraziarli sinceramente.

Oltre alle numerose audizioni con i soggetti interessati, il Comitato ristretto ha esaminato la legislazione degli altri paesi della Unione europea e le politiche comunitarie a favore del turismo, anche al fine di costruire un quadro legislativo

adeguato e in sintonia con le prospettive e le ipotesi di una condizione di livello europeo.

La materia che il provvedimento si propone di regolamentare in maniera organica, il turismo, presenta infatti aspetti di particolare complessità, sia per le caratteristiche speciali delle attività turistiche rispetto ad altri comparti economici, sia per la esigenza di comporre unitariamente un quadro istituzionale che veda il necessario coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli di governo.

L'obiettivo primario perseguito con il provvedimento in esame è quello di definire una legge quadro, una legge di principi fondamentali, di definizione degli strumenti della politica del turismo in cui, riconoscendo al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico e occupazionale del paese e per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività, si riconsidera il ruolo delle imprese turistiche, la tutela del consumatore, oltre che la valorizzazione delle risorse ambientali, culturali, artistiche e delle tradizioni locali, ai fini della qualità dello sviluppo turistico. La rilevanza del tema, l'obiettiva complessità di un intervento legislativo rispettoso delle diverse esigenze coinvolte di natura economica, sociale e istituzionale, giustificano il particolare impegno che è stato necessario approfondire per dare una risposta concreta all'attesa di un quadro di certezza normativa manifestata da tutti gli operatori e dagli utenti.

Innanzitutto, abbiamo inteso abrogare l'intera legge quadro n. 217 del 1983 e contestualmente perseguire l'obiettivo della salvaguardia della unitarietà del sistema turistico e quello della valorizzazione delle diversità dei prodotti locali con un forte richiamo al principio di sussidiarietà nei rapporti tra lo Stato, le regioni e gli enti locali. Il rischio che avremmo potuto correre, onorevoli colleghi, nel portare avanti la riforma come un di più sugli strumenti normativi previsti dal decreto legislativo n. 112 del 1998, e quindi come uno strumento inutile, a mio

avviso è stato scongiurato. Il testo, infatti, conferma il percorso istituzionale verso il federalismo, facendo però chiarezza sui poteri tra lo Stato e le regioni, evitando una ingessatura dello strumento di coordinamento nazionale delle politiche (le linee guida), individuando e finalizzando risorse ed iniziative nei territori locali e riconoscendo nuovo valore del fare impresa turistica.

La strada prescelta garantisce la adattabilità alle esigenze del settore e contestualmente il concreto coinvolgimento delle autonomie territoriali. Nel lavoro preparatorio la Commissione ha tenuto conto di alcuni dati importanti che indicano con chiarezza il peso del settore all'interno dell'economia italiana.

Il IX rapporto recentemente presentato alla BIT di Milano sul turismo italiano stima in poco più di 134 mila miliardi di lire il *business* turistico, pari a circa il 6,5 per cento del PIL. Qualora peraltro si considerino anche gli investimenti delle imprese in beni capitali e in viaggi d'affari e le spese sostenute dalle autorità pubbliche per investimenti infrastrutturali, l'incidenza del settore turistico sale addirittura al 20 per cento del PIL. Inoltre, il valore aggiunto direttamente generato dal settore propriamente turistico è pari al 5,5 per cento dell'intero valore aggiunto nazionale.

Ugualmente rilevanti sono i dati, forniti dall'ISTAT, che riguardano le presenze ufficialmente rilevabili nel sistema ricettivo italiano. Nel corso del 1999 gli alberghi e le altre strutture ricettive hanno registrato oltre 74 milioni di arrivi e quasi 310 milioni di presenze, di cui più del 40 per cento è costituito da stranieri, dato evidente estremamente rilevante anche per la bilancia commerciale italiana.

Oltre a questi dati di carattere assoluto, nell'affrontare la materia la Commissione (in modo particolare il Comitato ristretto) ha tenuto presenti le particolari caratteristiche del settore che è un potenziale contenitore occupazionale e di sviluppo delle aree del sud del paese. Infatti, anche se i dati relativi all'occupazione creata dal turismo appaiono ancora

incerti, tutte le indagini condotte (si legge nel IX rapporto sul turismo italiano 2000) attestano che le imprese turistiche prevedono di espandere ancora l'occupazione nel prossimo futuro. Il turismo infatti mostra dinamiche occupazionali in assoluta controtendenza rispetto ad altri settori produttivi. Così, il fatto che in questo settore più che in altri operi una miriade di piccole e piccolissime imprese (l'ISTAT, nel 1997, ha censito 34 mila alberghi, 23 mila alloggi privati, 6.500 agenzie di viaggi, 4.500 aziende agrituristiche, 2.300 tra campeggi e villaggi, 2.200 stabilimenti balneari) non è privo di conseguenze dal punto di vista occupazionale, considerato il particolare contributo tipicamente dato in questo senso dalle piccole e medie imprese.

La piccola impresa, da sola, occupa in Italia oltre il 54 per cento degli addetti. D'altronde, emergono con particolare evidenza nel settore turistico i segni di un'accelerazione dello sviluppo delle attività produttive nel Mezzogiorno, che trova nella nuova vitalità delle piccole e medie imprese meridionali il proprio motore. I dati sulle presenze turistiche in Italia mostrano, in effetti, una tendenza evolutiva particolarmente positiva nel sud e nelle isole, aree nelle quali le presenze sono cresciute fra il 1998 e il 1999 del 5,6 per cento, contro un valore medio nazionale del 3,4 per cento, con un risultato particolarmente positivo per quanto riguarda gli stranieri.

All'oggettiva rilevanza del settore turistico fa anche riscontro l'emergere di importanti prospettive evolutive, che si possono risolvere in un suo ulteriore rafforzamento, o nell'emergere di difficoltà competitive i cui segni possono essere già facilmente intravisti. La sempre maggiore facilità di accesso ai nuovi mercati del turismo, legata ai processi di sviluppo economico di nuove aree geopolitiche (vedi, per esempio, il Mediterraneo, la Spagna, il Portogallo, la Grecia) e alla sempre crescente facilità degli spostamenti e delle comunicazioni, oltre che alla progressiva integrazione europea e all'adozione dell'euro, si può riflettere sia in un

conseguente accrescimento di turisti stranieri che vengono in Italia, sia in un loro progressivo esodo, purtroppo, verso le nuove mete, che presentano spesso innegabili vantaggi competitivi, quanto al costo dei servizi offerti.

Nonostante il *trend* complessivamente positivo del comparto turistico italiano, i dati previsionali dell'Organizzazione mondiale del turismo indicano per l'Italia un tasso di crescita di circa il 2,1 per cento, contro dati significativamente migliori sia per i maggiori concorrenti, Gran Bretagna, Francia e Spagna, sia soprattutto per i paesi emergenti dell'Europa centro-orientale e del Mediterraneo meridionale e orientale. Il dato conferma che si apre una stagione di accentuata concorrenza internazionale, a cui l'industria italiana del turismo deve giungere nelle migliori condizioni di competitività, che nel nostro caso non possono che coincidere con una maggiore specializzazione dell'offerta ed un miglioramento del rapporto qualità-prezzo che possa essenzialmente innalzare la qualità dei servizi offerti.

Sono pertanto particolarmente da sostenere le linee evolutive che riguardano le diverse tipologie di turismo e va guardata con favore la tendenza a moltiplicare le offerte specializzate e i prodotti, con lo sviluppo di speciali mercati per l'agriturismo e per il turismo enogastronomico, il turismo culturale e d'arte, il turismo d'affari, magari indirizzati a particolari categorie di utenti, insomma di tutte le forme alternative alle tipologie più tradizionali di turismo, che conservano peraltro la propria centralità. In questo quadro, fondamentale sarà soprattutto la capacità di sviluppare pienamente una logica di rete tra gli operatori turistici appartenenti ad un medesimo comparto ed un ruolo essenziale sarà giocato dalla formazione, che dovrebbe peraltro realizzarsi in forme più organiche e sistematiche di quelle sin qui realizzate.

Analoga attenzione dovrà essere dedicata ai processi di innovazione tecnologica, che rappresentano anche per il turismo uno dei principali terreni sui quali si misurerà la competitività del

settore nel prossimo futuro: si pensi alle prospettive offerte dalla vendita dei servizi turistici via Internet. Insomma, colleghi, dagli elementi richiamati emerge con chiarezza la necessità di offrire uno strumento normativo utile, un quadro di riferimento che sia, insieme, certo nei suoi tratti fondamentali per costruire la base dell'azione dei diversi attori e flessibile nelle sua modalità operative per accompagnare e promuovere i mutamenti che necessariamente caratterizzano il settore.

Mi sembra doveroso ricordare che per il turismo alcuni importanti interventi sono stati realizzati nel corso degli ultimi anni. Tali interventi hanno riguardato il piano delle competenze istituzionali e le iniziative di promozione e sostegno del comparto: in particolare, sotto il profilo delle competenze istituzionali, significativi gli interventi condotti nell'ambito della riforma avviata dalla legge Bassanini e il trasferimento delle funzioni statali in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dell'industria, dando così definitiva sistemazione alla situazione venutasi a creare a seguito — lo ricordo — della soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo. Sotto il profilo degli interventi di sostegno al comparto, ricordo, ad esempio: l'estensione dell'applicabilità delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 anche al settore turistico, gli incentivi fiscali automatici per gli investimenti in beni strumentali, la deducibilità di imposta per le spese relative alla manutenzione, riparazione e ammodernamento e ristrutturazione degli immobili, abolizione della licenza sugli spiriti e, ancora, l'estensione al settore del turismo della possibilità di realizzare i contratti di programma, oltre che alle modalità di chiamata nelle assunzioni per rispondere alle esigenze di flessibilità del settore.

Sul contenuto degli articoli, colleghi, rimando alla relazione allegata al testo. Ora mi permetto di sottolineare alcuni degli aspetti più significativi e rilevanti del provvedimento.

Il primo intento fondamentale del testo è quello di fornire un quadro di certezze

normative; ha quindi il massimo rilievo la chiarezza delle competenze istituzionali in materia di turismo con cui si è inteso completare e dare organicità al federalismo, già previsto nell'ambito della riforma Bassanini. L'intervento condotto, infatti, è finalizzato a dare a tali norme l'organicità di cui mancavano, meglio specificando la funzione e l'ambito di intervento degli strumenti ivi previsti — in primo luogo, il documento finalizzato a definire le linee guida della politica nazionale in materia di turismo — ed abrogando nel contempo l'intera legge quadro del 1983. La strada prescelta è quella di lasciare nella legge quadro solo l'individuazione dei temi che, per la loro rilevanza, devono essere sottoposti alla definizione di regole minime comuni, demandando invece la concreta individuazione di tali regole ad un meccanismo che ne garantisce l'adattabilità alle esigenze del settore, con il concreto coinvolgimento delle autonomie territoriali.

Le linee guida e gli aggiornamenti, che si renderanno di volta in volta necessari, arricchiscono di contenuti normativi quei punti essenziali che noi riteniamo rispondano ad un interesse unitario e che costituiscono i principi dell'intervento pubblico in materia. In questo modo si corrisponde all'obbligo costituzionale di orientare e delimitare la discrezionalità dell'azione del Governo al momento dell'adozione di atti che fungono da indirizzo per le regioni. Queste, a loro volta, dovranno verificare che le proprie legislazioni non contrastino con le linee guida, in ossequio alla giurisprudenza costituzionale che ha più volte precisato che l'attività legislativa regionale è condizionata solo in via indiretta dagli atti di indirizzo e coordinamento ed è pertanto limitata solo in relazione alle esigenze unitarie, ben potendo, quindi, sostituire le norme statali con disposizioni regionali che però siano, singolarmente o nel complesso, equivalenti a quelle statali.

La componente programmatoria insita nel documento cui sono demandate le linee guida è stata inoltre significativamente rafforzata nel testo che presen-

tiamo, prevedendo rispetto a quanto previsto dal Senato, l'istituzione di una conferenza nazionale del turismo, quale sede del più ampio confronto a livello nazionale tra tutti i soggetti interessati, per la valutazione dei risultati e la revisione delle norme comuni e degli indirizzi di fondo della politica nazionale in materia di turismo.

Con la conferenza nazionale del turismo si intende dare risposta anche all'esigenza di pieno coinvolgimento degli operatori del settore già presente nel decreto legislativo n. 112 del 1998: non si tratta, infatti, di un organismo burocratico che interviene per appesantire e rallentare, ma di un volano di riflessione oltre che di conoscenza dell'impatto delle politiche sul settore turistico e di indicazione di strategie nuove per affrontare la sfida della competizione internazionale.

In questo quadro, si pongono anche alcune scelte fortemente innovative, sia sul fronte dei diritti dei consumatori sia su quello delle opportunità offerte agli operatori.

Quanto ai primi, gli utenti, è anche prevista l'istituzione di uno specifico strumento di informazione e promozione dei loro diritti, la «carta dei diritti del turista», affidando contestualmente alle camere di commercio, alle quali la legge n. 580 del 1993 attribuisce tale funzione in via generale, il compito di istituire apposite sedi arbitrali e conciliative.

Alle imprese turistiche viene riconosciuta la dignità di impresa *tout court*, sia sotto il profilo della regolamentazione, prevedendo l'iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge n. 580 del 1993, sia per quanto riguarda l'accesso ad eventuali agevolazioni e provvidenze previste per il settore industriale. Si supera dunque, colleghi, la definizione molto ristretta e limitativa di impresa turistica prevista dalla legge n. 217 del 1983. Contestualmente vengono definite le professioni turistiche, che sono quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione e consulenza dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guide dei turisti.

La scelta compiuta è stata quella di non lasciare le imprese turistiche prive di una definizione giuridica, senza peraltro costringerle in modelli precostituiti e ritagliati sull'esperienza attuale, che magari potrebbe essere superata nel giro di pochi anni. Si valorizza così il carattere imprenditoriale della loro attività e si superano sperequazioni di trattamento che, soprattutto per quanto riguarda l'ammissione a fruire degli incentivi pubblici, non appaiono giustificate, alla luce dell'assoluta rilevanza economica del comparto e, quindi, delle imprese turistiche.

D'altronde, i principi cui si è rifatto l'intervento erano sostanzialmente già presenti nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, la cui ispirazione di fondo, nonostante le numerose modifiche apportate al testo del Senato, viene nel complesso confermata ed anzi evidenziata. Da una parte, si sono sopresse le parti non direttamente riconducibili alla natura dello strumento legislativo: ad esempio, il demanio marittimo, la portualità turistica, l'attività di noleggio degli autobus tendevano a trasformare la nuova legge quadro in un contenitore di una serie di esigenze specifiche che, per quanto valide in sé, possono trovare migliore collocazione e la sede dei necessari approfondimenti in appositi interventi legislativi. Dall'altra, si è cercato di dare maggiore sinteticità ed evidenza formale a tutta una serie di disposizioni di principio, che apparivano a volte non perfettamente coordinate e risultavano, nel testo del Senato, sparse in diverse parti del provvedimento. Infine, i punti essenziali dell'intervento previsti dal testo del Senato sono stati confermati ed integrati con nuove norme di analoga finalità.

Il disegno complessivo, pur essendo possibili ulteriori interventi migliorativi nel corso dell'esame dell'Assemblea, ne risulta rafforzato, facendo emergere con maggiore evidenza i canoni di fondo cui si ispira.

Per le imprese le norme che porteranno all'istituzione dei sistemi turistici locali operano un intervento ancora più innovativo che, sulla base della piena

collaborazione tra soggetti pubblici e soggetti privati e tra livello centrale e livello locale, è volto alla realizzazione di specifici progetti di sviluppo dei contesti territoriali in cui più importante e articolata è l'offerta di risorse turistiche.

In linea con questa impostazione, il fondo di cofinanziamento per l'offerta turistica, previsto dall'articolo 6 — sto per concludere, Presidente —, viene finalizzato al finanziamento dei predetti sistemi. Da questo punto di vista particolare attenzione è stata posta all'adeguamento che la Commissione bilancio ci ha suggerito. Noi riteniamo oggi che la copertura finanziaria di 405 miliardi non sia una disponibilità di poco conto e — ripeto — intendiamo accrescerla, in un confronto costruttivo con il Governo, per dare più significato e più concretezza allo sviluppo del sistema di offerta integrata: i sistemi turistici locali.

Completano l'intervento del progetto le norme di semplificazione delle procedure, in un quadro normativo molto più snellito per le imprese. Si alleggeriscono i gravami burocratici posti in capo alle imprese turistiche e si dà concreta attuazione a un'importante opera di bonifica normativa, che non si poteva compiere sulla base della delega legislativa disposta dalla legge Bassanini.

Ringrazio per l'attenzione e sottolineo a tutti i colleghi l'opportunità di una rapida approvazione, sicura di interpretare il pensiero dell'intera Commissione e di ciascuna forza politica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Bono.

NICOLA BONO, Relatore di minoranza. Signor Presidente, dopo anni di dibattiti, tavole rotonde, enfattizzazioni di vario tipo e intensità e qualche campagna elettorale con cui l'Ulivo ha vinto le elezioni facendo riferimento anche al turismo, finalmente la legge quadro sul turismo approda in aula. Il modo con cui si è snodata la discussione ed il comportamento della maggioranza su questo provvedimento la dicono lunga sul livello di considerazione

che la classe politica di Governo di sinistra ha del settore turistico. Infatti, dopo che la Commissione attività produttive aveva esaurito nel mese di novembre il lungo ed approfondito dibattito nel corso del quale — devo darne atto anche all'onorevole Servodio — vi sono state un'apertura e una volontà di confronto serrato sui vari temi (anche se, magari, come vedremo, i risultati non sono soddisfacenti dal nostro punto di vista), dopo che la Commissione aveva completato i lavori a novembre, dicevo, abbiamo dovuto aspettare ben sette mesi per ottenere il parere della Commissione bilancio. Il Governo infatti non voleva dare (e alla fine ha espresso un parere contrario) la copertura finanziaria al provvedimento.

Si conferma per il turismo un atteggiamento inversamente proporzionale, in termini di azioni, incentivi e sostegni, alle chiacchiere inutili che sono state spese intorno ad esso, soprattutto durante le campagne elettorali. Questo testo, che comunque non trova il nostro favore, è migliore rispetto a quello elaborato dal Senato, grazie ad un lungo ed attento lavoro della Commissione attività produttive. Purtroppo dobbiamo constatare che è stato compiuto un delitto politico perché il progetto è stato totalmente svuotato di contenuto da una draconiana ed ingiustificata riduzione della copertura finanziaria: si è passati da 1.050 miliardi, previsti nel triennio dalla Commissione di merito (finanziamento che comunque Alleanza nazionale giudica incongruo), ad appena 405 miliardi, con una « coda » che non abbiamo difficoltà a definire provocatoria poiché si passa dai 395 miliardi per il 2000 ai 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Fare una legge quadro con un finanziamento di 5 miliardi è inaccettabile, direi addirittura provocatorio! Ha un bel dire il relatore per la maggioranza che comunque con questo provvedimento si è voluto dare un segnale. Forse il segnale di negare agli operatori del settore una qualunque possibilità di programmazione. Come può infatti una legge quadro definirsi tale se è costretta a programmare interventi senza fondi a disposizione? Con

quale criterio gli operatori potranno fare le loro previsioni? Siete riusciti, colleghi della maggioranza di sinistra, a rendere ancora più precario un settore che più di ogni altro oggi ha bisogno di certezze giuridiche ed economiche.

Entrando nel merito del provvedimento, la prima domanda da porsi è se si tratti di una vera legge quadro. A nostro parere no, semmai è l'ennesima occasione perduta per fare del settore turistico nazionale un comparto finalmente moderno, efficiente ed in grado di mettere a regime le sue eccezionali potenzialità.

Una legge quadro non può non affrontare e risolvere i nodi che affliggono il nostro comparto turistico, che soffre più di ogni altro settore economico il processo della globalizzazione dell'economia, reso ancora più pesante dal contemporaneo avvio dell'unione monetaria europea. È una condizione che vede la fine della svalutazione competitiva come strumento di crescita o di mantenimento dei livelli dei flussi turistici, soprattutto dall'estero. Il settore avrebbe bisogno di veder eliminate le pesanti diseconomie che gli impediscono ogni oggettiva potenzialità, a partire dall'asfissiante pressione tributaria e contributiva, da un corretto assetto dei vari livelli pubblici che decidono le politiche turistiche, oltre che dalla necessità del riordino e della razionalizzazione della promozione.

Nessuno di questi temi fondamentali (riforma tributaria, sistemazione dei livelli decisionali pubblici del turismo e promozione) è gestito o trattato nel provvedimento che, pertanto, invito caldamente, da ora in avanti, a non definire più legge quadro. Intendiamoci, il gruppo di Alleanza nazionale non ritiene che il provvedimento in esame sia interamente da respingere; anzi, vedremo più avanti (e, soprattutto, nell'esame degli emendamenti) che vi sono parti condivise e lungamente attese, sia dagli operatori, sia dai consumatori, che è necessario approvare e rendere efficaci al più presto. Non siamo, tuttavia, in presenza di una norma che abbia dignità di legge di riforma. Il giudizio negativo permane, malgrado il

fatto che molti emendamenti presentati dal gruppo di Alleanza nazionale siano stati accolti dalla Commissione: perfino l'emendamento che proponeva l'approvazione dei sistemi turistici locali che, pur essendo una fondamentale e rivoluzionaria innovazione destinata a segnare profondi cambiamenti, non è sufficiente a dare al provvedimento la dignità di una legge quadro. Per questo motivo, il gruppo di Alleanza nazionale ha presentato una proposta di legge alternativa, in cui ha introdotto per intero la sua visione di un turismo sostenibile, moderno ed incisivo, in grado di esprimere le sue più recondite potenzialità e, soprattutto, di contribuire decisamente allo sviluppo e al recupero di larghe fasce di disoccupazione, specie nelle aree depresse del paese.

Signor Presidente, quella del gruppo di Alleanza nazionale è una concezione che si distingue da quella della maggioranza, afflitta da eccessi di dirigismo e dall'assenza totale di una corretta visione della sfida che proviene dalla mondializzazione dell'economia e che punta decisamente ad esaltare la trasversalità del turismo come un forte elemento di opportunità, specie se si individuano luoghi istituzionali per l'assunzione di politiche concertate: da qui il comitato per le attività turistiche a livello nazionale ed i comitati regionali per le attività turistiche, di cui più avanti parlerò quando si tratterà dell'organizzazione del turismo.

Malgrado il lungo dibattito, la maggioranza non ha voluto prendere atto che i modelli organizzativi devono farsi carico di sintesi politiche di livello più alto di quelle relative agli incentivi economici: ad esempio, le politiche dei beni culturali, dell'ambiente e dei trasporti sono più armonizzabili con il turismo di quanto non lo sia questo stesso settore con il comparto industriale. Se poi consideriamo il fallimento dell'intervento per il turismo previsto nella legge n. 488 del 1998, che si è rivelata un'ulteriore norma manifesto, si ha chiaro il quadro di come la politica delle sovvenzioni sia perdente, perché non può essere la sola a farsi carico delle difficoltà del settore turistico nell'ambito

della competizione internazionale. La verità è che ci vorrebbe una grande iniezione di coraggio, come afferma D'Alema — ormai quasi dimenticato *ex premier* di questa coalizione — proprio nei giornali di oggi. Egli, infatti, afferma che la coalizione di centrosinistra ha bisogno di più coraggio riformatore, superando quello che si è rivelato un atteggiamento nobilmente conservatore. Sulla nobiltà della conservazione della maggioranza di sinistra avrei qualche dubbio ma, per carità di patria, lasciamo questo concetto così come è stato dichiarato. Invece, la sinistra di Governo insiste a considerare il turismo una sorta di appendice industriale, salvo poi sacrificare, sull'altare di non si sa bene quale santo, lo stesso turismo, che nell'ultima riforma dell'amministrazione, la quale vede la creazione di 11 Ministeri, 33 dipartimenti, 10 agenzie e chissà quanti sottosegretariati, ha relegato il turismo all'interno del Ministero delle attività produttive, senza neanche dargli la dignità dell'intestazione di un dipartimento. È questo, alla fine, quello che la maggioranza di sinistra produce per tale comparto.

Si tratta di un errore strategico grave: in questo modo il turismo potrà tirare a campare senza alcuna reale capacità di rilancio. In nessuno dei paesi nostri concorrenti il turismo viene governato con logiche industriali; non esiste l'accorpamento del settore turistico all'interno del Ministero delle attività produttive: vi è soltanto in Italia e nei paesi in cui il turismo non è un settore significativo.

Non vi è dubbio che in Italia il turismo ha nei beni culturali e ambientali i veri fattori caratterizzanti e distintivi, che fanno la differenza, una differenza da sempre preziosa, ma oggi inestimabile, in tempi di globalizzazione, in cui per poter competere occorre realizzare prodotti competitivi, originali, non duplicabili. È quindi evidente l'interesse di una strategia per legare il turismo alle politiche di valorizzazione, conservazione, recupero e fruizione dei beni culturali e ambientali, per la cui armonizzazione occorrerebbe

un unico Ministero, insieme alla necessità di mettere a sistema le politiche nazionali e regionali del settore.

Ciò che serve all'Italia è un progetto di sviluppo del turismo basato sull'esaltazione degli elementi di competitività, che sappia articolarsi su sostenuti livelli di attrazione di nuovi investimenti produttivi e che punti alla realizzazione di un diffuso sviluppo e di nuova occupazione. Mai come in questi anni, grazie ad una fortunata coincidenza di fattori sociali, economici e di ordine culturale, il turismo ha suscitato tante positive aspettative, tanto che il World travel and tourism council prevede che negli anni a venire sarà il settore economico a più alto sviluppo, in cui raddoppieranno gli investimenti e gli occupati passeranno dai circa 280 milioni del 2000 ai 385 milioni del 2006, con un incremento previsto di oltre 100 milioni di unità — pari a più del 35 per cento — in appena sei anni: un dato impressionante, che deve spingere a non perdere ulteriore tempo prezioso sulla strada dell'ammodernamento del settore, che ha già pagato prezzi insostenibili all'improvvisazione ed all'assenza di linee serie e coerenti di sviluppo.

Nella proposta alternativa di Alleanza nazionale, quindi, si cerca di dare soluzione al problema di definire i livelli di intervento pubblico, che non possono essere affidati soltanto alle linee guida. Quindi, diciamo « no » ad una sorta di neo centralismo regionale che vuole monopolizzare, come a suo tempo fece il centralismo nazionale, il rapporto di gestione amministrativa, programmatica e di controllo. Le regioni hanno un ruolo di programmazione e di controllo, non possono svolgere anche un ruolo di governo delle politiche turistiche e dovrebbero, con maggiore senso di vero federalismo — che non è una parola vuota né uno slogan —, affidare ai veri soggetti dello sviluppo, che sono comuni e province, attività e competenze che invece sono restie ad affidare. Da qui, l'altra proposta di Alleanza nazionale di dare vita ai « comuni a prevalente economia turistica », cosa radicalmente diversa dai comuni a vocazione

turistica. I comuni a prevalente economia turistica sono intesi come ambiti bisognevoli di politiche turistiche unitarie e coordinate, capaci di promuovere un miglioramento qualitativo e quantitativo delle politiche dell'accoglienza. Ancora non comprendiamo perché la maggioranza abbia bocciato i nostri emendamenti sull'istituzione dei comuni a prevalente economia turistica, che è uno dei modi per interpretare in maniera moderna ed efficiente il turismo e le politiche dell'accoglienza, nonché le risorse da destinare a questi settori.

Mi avvio alla conclusione, Presidente.

La proposta di Alleanza nazionale è favorevole ad un'autorità centrale che svolga un ruolo simile al CIPE, di luogo istituzionale per una gestione trasversale del comparto, che consenta di mettere a sistema le decisioni delle varie branche amministrative nazionali in materia.

Proponiamo, inoltre, il « conto satellitare », una sorta di rivisitazione statistica dei dati del turismo per dare a questo settore il giusto peso che deve aver nell'ambito della formazione del PIL; proponiamo, infine, l'istituzione delle case da gioco.

Ci opponiamo alla conferenza nazionale del turismo, che riteniamo un'iniziativa di carattere squisitamente propagandistico, che serve solo a cercare di mascherare il vuoto pneumatico di idee e di progetti della sinistra di governo sul settore.

La normativa relativa ai sistemi turistici locali è l'unica novità rivoluzionaria di questa legge già proposta da Alleanza nazionale a partire dal 1996 con l'atto Camera n. 2001. Il sistema turistico locale fa riferimento ad unioni tra pubblico e privato che mettono insieme le risorse turistiche e i beni culturali localizzati, in un ambito territoriale omogeneo e delimitato, con le progettualità imprenditoriali interessate per organizzare, gestire e promuovere il prodotto turistico locale.

I sistemi turistici locali hanno, quindi, il compito di progettare e di valorizzare i fattori del richiamo turistico locale sia in termini di offerta ricettiva che di prodotti

tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, nonché del patrimonio culturale, ambientale, storico, artistico e monumentale componendo il tutto in un'offerta omogenea, specifica dell'area. Si tratta, insomma, di un modo veramente nuovo per mettere a sistema mille e più sistemi turistici locali e per promuovere una gamma di prodotti davvero originali e fortemente competitivi, finalmente costruiti attorno ad una visione unitaria che sappia farsi carico delle necessità, per una completa, efficiente ed economicamente sostenibile politica dell'ospitalità. In altre parole, Presidente e colleghi, si deve interpretare la sfida della globalizzazione attraverso una localizzazione attrezzata, in grado di proporre prodotti di qualità per competere nel mercato globalizzato.

Per concludere, perché il tempo è tiranno e ci costringe a saltare una serie di questioni che avrebbero meritato più attenzione, un aspetto fondamentale della proposta di Alleanza nazionale è anche la riduzione dell'imposizione fiscale, soprattutto dell'IVA, e il *range* degli investimenti nel settore e l'istituzione, ma solo a condizione che l'IVA sia ridotta, dell'imposta turistica locale, cioè di uno strumento veramente federalista di decisione da parte dei comuni a prevalente economia turistica per migliorare la propria offerta dell'accoglienza.

La proposta di Alleanza nazionale comprende, quindi, una gamma certamente più ampia di questioni ed esaustiva delle principali problematiche del settore per sostenerlo nella sfida internazionale.

Ci auguriamo che la maggioranza dei deputati della Camera sostenga le nostre tesi perché siamo ancora in tempo a fare del turismo il settore guida del rilancio economico, produttivo ed occupazionale dell'Italia.

Riteniamo che un'apertura corretta da parte della maggioranza nei confronti delle proposte di Alleanza nazionale, non sia una capitolazione dei principi sacri di un non meglio precisato dogma ideologico. Le proposte di Alleanza nazionale sono reali, efficienti, razionali e si pongono come obiettivo l'esigenza di dare una

risposta finalmente moderna alle domande che provengono da questo settore; riteniamo che atteggiamenti di chiusura ispirati ad una malintesa concezione ideologizzata del turismo siano un dato estremamente deprecabile e, comunque, un atteggiamento perdente.

Auspichiamo che il lavoro, in parte discretamente affrontato nella Commissione, ma fallito per quanto riguarda i nodi strutturali della modifica del settore, possa essere ripreso dall'Assemblea, anche grazie ad un atteggiamento diverso da parte del Governo che, piuttosto che esercitare l'azione del *niet*, dovrebbe porsi nelle condizioni di entrare nel merito degli obiettivi che ci proponiamo. Per questo ci auguriamo che il confronto in Assemblea possa sortire i migliori risultati, nell'interesse del paese e del settore turistico nel suo insieme (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAURO FABRIS, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Scaltritti. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI SCALTRITTI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, sono trascorsi ormai diversi anni da quando si è aperto il dibattito sulla creazione di una nuova legge quadro sul turismo. Questo iter, abbastanza travagliato, sta comunque cominciando a far prendere forma ad un testo che, seppure più volte sconvolto, si comincia finalmente a profilare. Ci auguriamo pertanto che nel corso dell'esame in Assemblea la normativa possa trovare una formulazione consona, in particolare, alle attese che nutrono molti operatori del settore. Ciò non solo in vista della possibilità di attingere a nuove risorse, ma anche nella speranza di vedere finalmente nascere un riferi-

mento legislativo semplice e snello, capace di consentire competitività e sviluppo in uno dei settori più importanti della nostra economia, uno sviluppo che abbia una chiara caratterizzazione di sussidiarietà.

Il testo che esce dalla Commissione non sembrerebbe però portatore di queste caratteristiche, perché purtroppo è limitato sia nella visione sussidiaria e federalista del settore, sia nell'apporto delle risorse, così come nella formulazione di riferimenti certi e semplici per chi deve esercitare impresa e soprattutto impresa turistica ed innovativa.

È necessario premettere che la Costituzione italiana, all'articolo 117, attribuisce alle regioni competenze specifiche per il turismo e così fa anche la legge quadro ancora vigente, la n. 217 del 1983. A rafforzare ancora questo affidamento alle regioni interviene anche il decreto n. 97 del 1995, convertito poi dalla legge n. 203 dello stesso anno. A fronte di ciò, però, non tutte le regioni, per quanto di propria competenza, hanno ancora definito un assetto organico e funzionale in materia turistica, lasciando quindi la realtà legislativa praticamente ferma al 1983. Questa realtà di stasi legislativa ha determinato un ritardo, che si deve confrontare con un cambiamento delle motivazioni che spingono all'attività turistica e che portano il bene vacanza ad avere un sempre maggiore valore per l'uomo e per il quale gli individui sono disposti ad investire cifre sempre più consistenti della propria spesa familiare.

Il turismo, come si afferma da più parti, non è più solo riposo dal lavoro, ma è diventato una delle finalità per cui si lavora. Questo bene di consumo, sempre più legato all'immaginario ed alle aspettative del potenziale consumatore-turista, assumere caratteristiche di un prodotto che bisogna saper progettare sempre di più e meglio perché sia competitivo sul mercato mondiale e quindi motore di questa nuova industria turistica del terzo millennio, stimolatore di grandi potenzialità per la crescita di moltissimi settori dell'economia.

Allo stato attuale le imprese turistiche italiane fatturano circa 130 mila miliardi di lire tra *incoming* e turismo interno. Questa cifra nasce da una realtà di circa 400 mila aziende e 2 milioni di occupati e credo sia preoccupante che il ritardo spesso concettuale, organizzativo, tecnologico e legislativo in cui operano stia determinando un aumento delle vacanze degli italiani verso l'estero ed un calo di presenze di turisti stranieri in Italia e ciò, nonostante il turismo mondiale stia registrando buoni ritmi di crescita, che sicuramente daranno un notevole incremento negli anni a venire.

Si prevede infatti — e fonti autorevoli lo confermano — che entro il primo ventennio degli anni 2000 i flussi turistici saranno sicuramente triplicati. Ciò creerà un mercato enorme ed in questo contesto per l'Italia sarebbe già importante mantenere la propria quota, anziché cedere il passo ad altri paesi, come purtroppo sta accadendo. Urge, pertanto, che le regioni siano poste nella certezza delle proprie autonomie e che si adeguino con strutture organizzative idonee, mettendosi nella condizione di svolgere un'attenta politica turistica sia verso il mercato italiano, sia verso quello estero, con progetti capaci di sfruttare appieno i fondi dell'Unione europea, per la creazione di infrastrutture in grado di esaltare le peculiarità di accoglienza e di proposta ambientale, culturale, ristorativa, ricreativa e spirituale delle regioni stesse. A questo fine, non può mancare l'adeguatezza e la funzionalità di un piano commerciale misurato alle esigenze turistiche ed un potenziamento delle strutture di professionalizzazione e riqualificazione degli addetti al settore, dando così reali opportunità ai giovani, nonché creando una classe dirigente capace e competente, in grado di conoscere profondamente le necessità dell'industria turistica.

Il forte sviluppo dell'offerta turistica, infatti, affinché sia efficace nell'ambito della competitività mondiale, necessita di nuovi profili professionali capaci di rispondere alla migliore ottimizzazione ed organizzazione delle risorse umane;

spesso si deve lamentare l'inadeguatezza e la scarsa professionalità del personale preposto al servizio turistico. Il turismo è ormai un fenomeno di massa ed i mercati esteri sono in continuo ed incontrollabile cambiamento. È necessario, pertanto, che gli strumenti di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica siano sempre più affinati e all'avanguardia per poter penetrare e trionfare in una realtà sempre più competitiva e difficile.

Non può disconoscersi il ruolo importante ed ormai determinante della telematica, la cui padronanza e diffusione capillare condizionerà in modo incisivo il successo di qualsiasi politica di sviluppo, così come la creazione di un vero sistema informativo attraverso un'efficace banca dati.

Non sarà di secondaria importanza, poi, la capacità di definire tipologie omogenee, dando certezza e chiarezza interpretativa nella certificazione delle aziende ricettive.

Il gruppo di Forza Italia, al quale mi onoro di appartenere, coglie chiaramente le forti potenzialità di sviluppo che possono essere stimolate da una corretta politica del turismo nel nostro paese. In più occasioni abbiamo avuto modo di criticare la particolare disattenzione posta dai Governi Prodi, D'Alema e dell'attuale Amato alle politiche di sviluppo del turismo italiano. Basti pensare ai tentativi, come nell'ultima finanziaria, di inserire una tassa turistica e al non aver affrontato, in ambito nazionale ed internazionale, il superamento delle sperequazioni sulle aliquote IVA che penalizzano il nostro settore turistico rispetto a quello di altri paesi europei. A ciò si deve aggiungere l'inadeguatezza dei trasporti, della sanità, del sistema idrico, dell'ordine pubblico, dell'ambiente, nonché l'eccessiva pressione fiscale, la rigidità del lavoro e la pesante burocrazia, problemi irrisolti che non solo allontanano i potenziali turisti da una possibile scelta del nostro paese come meta di vacanza, ma che ostacolano anche un possibile flusso di investimenti stranieri, che potrebbero contribuire fortemente alla crescita del settore.

È da tutto ciò che nasce l'atteggiamento di critica e perplessità nei confronti della proposta di legge quadro in esame, che continua a conservare in sé, pur se con alcuni miglioramenti, una forte impronta dirigista e burocratica. Il turismo non può essere mortificato tra le maglie di un'eccessiva regolamentazione che ne impedisce il ruolo di volano dell'economia nazionale e la possibilità di attivare, sostenere, rilanciare quasi tutti i settori produttivi. È quindi importante che si ponga la massima attenzione, da parte di tutti gli organi di governo (centrale, locale, territoriale), affinché si possa sviluppare in via sussidiaria un'efficace strategia orientata al mercato.

Perché la politica turistica sia efficace, è necessario coniugare il momento dell'informazione con quello della promozione e della commercializzazione e, per fare questo, occorre che gli organi legislativi assumano un atteggiamento di forte apertura alla realtà dell'impresa e del mercato, adattandosi alla rapidità con la quale i gusti dei consumatori variano.

Il criterio della legge quadro dovrebbe essere quello di mettere in atto misure adeguate per il rilancio di un progetto globale per il turismo. La necessità di una competizione sempre più agguerrita rende necessari ingenti investimenti e aggressive politiche di *marketing*, soprattutto per invertire la tendenza che ha portato in questi ultimi anni all'erosione continua della quota italiana di mercato internazionale.

È necessario altresì stimolare le autonomie locali ed i soggetti privati perché si valorizzi proficuamente il patrimonio culturale di cui il nostro paese è enormemente ricco e che sembra ancora poco positivamente sfruttato. È opportuno rendersi conto che il tessuto imprenditoriale italiano, nella sua realtà di medie e piccole imprese della più varia natura (artigianale, industriale, agricola, peschereccia, commerciale, balneare), è stato di sovente trascurato, vessato fiscalmente, osteggiato burocraticamente, dimenticato e abbandonato a se stesso. È il principio di un federalismo giusto e corretto e

soprattutto di una sussidiarietà pubblico-privata che deve trionfare, perché vi sia una efficace valorizzazione della gestione e della promozione delle risorse ambientali e culturali delle tradizioni locali. I soggetti privati e le autonomie locali chiedono a gran voce piena libertà di azione per lo sviluppo del settore affinché possano realizzare progetti locali effettivamente praticabili e in grado di generare prodotti turistici fortemente appetibili per il mercato internazionale. È anche necessario riequilibrare la consistenza delle strutture tra nord e sud, supplire alle carenze, alla mancanza di servizi, alla inaccessibilità dei luoghi. L'offerta turistica deve essere mirata, consapevole delle proprie potenzialità e coinvolgere energie e risorse non solo pubbliche o di provenienza statale europea, ma anche e soprattutto private perché credibili nelle loro finalità e perché gestite attraverso nuovi strumenti e mentalità di finanziamento. Bisogna semplificare e sfoltire le regolamentazioni penalizzanti, eliminare la burocrazia inutile e legiferare in modo semplice e chiaro per dare certezze.

È strano constatare che in un testo, che dovrebbe guardare al futuro, si faccia riferimento a realtà del passato, come nell'articolo 1, comma 2, lettera l), ove si parla di massimizzazione degli effetti positivi della bilancia valutaria, quando ci troviamo ad un passo dalla applicazione definitiva della moneta unica.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Relatore per la maggioranza*. Quello è un emendamento di Bono, non mio!

GIANLUIGI SCALTRITTI. Enunciare un tale principio significa dare corpo ad una legislazione più legata ad obiettivi di parole che di fatti! Di fronte alla riduzione degli stanziamenti di risorse operata da questo Governo di sinistra, ci sentiamo allora autorizzati ad avanzare una proposta per la copertura finanziaria di questa legge quadro (che ha portato dai 1.050 miliardi previsti per il periodo dal 2000 al 2002 ai 400 attuali): mi viene spontaneo chiedere per quale motivo, in-

vece di effettuare una riduzione delle risorse, non si sia pensato di legare il finanziamento del fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, di cui all'articolo 6, all'entità delle risorse valutarie, magari stabilendo una piccola quota dell'1 per cento quale contributo destinato al suddetto fondo per la copertura delle spese atte a favorire lo sviluppo della promozione del turismo. In tal modo, avremmo già potuto disporre di ben oltre 500 miliardi solo per quest'anno, visto che le riserve valutarie del 1999 erano pari a 50 mila miliardi.

Traspare in modo evidente — soprattutto nell'articolo 2, comma 4 —, attraverso l'indicazione dei punti che dovrebbero animare « il documento contenente le linee guida » del Presidente del Consiglio dei ministri, il tentativo di attuare quel centralismo innato nella mentalità di questa maggioranza che tenta di condizionare, controllare, selezionare e legiferare nei minimi particolari parametri e standard operativi che dovrebbero invece essere sottoposti al giudizio del mercato e quindi degli operatori, dei consumatori e degli enti locali. Dovranno essere questi a fornire adeguati suggerimenti attraverso gli opportuni organismi, tra cui principalmente la Conferenza Stato-regioni, affinché lo Stato, in atteggiamento di servizio sussidiario, determini parametri di omogeneità dove è strettamente ed effettivamente necessario.

Quello che si evidenzia nell'elencazione dei temi da stabilire nell'ambito del documento e delle linee guida è la volontà di gestire in termini governativi, riappropriandosene, temi ormai fortemente di competenza regionale e più propriamente locale, che avrebbero magari esigenza solo di maggiori certezze nei riferimenti normativi e in una loro equa ed equilibrata applicazione.

La gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze, concesse per attività turistico-ricreative (affrontata nella lettera l) del comma 4 dell'articolo 2 del testo in esame), rientra in questa fattispecie e coinvolge un'enorme quantità di operatori balneari che, pur determinando una gran-

dissima parte del fatturato del nostro turismo, ancora oggi non sono riconosciuti come imprese turistiche e lo saranno con certezza solo grazie al successo avuto dal nostro emendamento in Commissione che le inserisce a tutti gli effetti nella qualifica di imprese turistiche nella presente legge. Le esigenze di questi operatori, oltre che essere esplicitamente riconosciuti per la qualità del proprio lavoro imprenditoriale, sono anche quelle di avere certezze operative nell'esercizio della propria impresa, soprattutto considerando il fatto che essa viene esercitata su una superficie di proprietà dello Stato data in concessione attraverso una legislazione che è poco sensibile alle nuove necessità di investimento e di gestione professionale e competitiva di uno stabilimento balneare. La durata delle concessioni, troppo breve per consentire il rientro degli investimenti necessari, l'entità dei canoni, spesso mal rapportati all'effettivo utilizzo delle superfici e ai loro costi di manutenzione e la mancata garanzia del rinnovo delle concessioni, determinano un grave stato di insicurezza nelle scelte imprenditoriali. A questo stato di incertezza ha contribuito il trasferimento delle funzioni e delle competenze sul demanio marittimo per scopo turistico-ricreativo alle regioni e ai comuni operato dai decreti legislativi n. 112 del 1998 e n. 96 del 1999.

La necessità di una uniformità di comportamenti da parte dei vari enti delegati può essere realizzato attraverso una conferenza di servizi, come quella delineata nell'articolo 6 della legge n. 494 del 1993, realizzando un coordinamento regionale e dando agli operatori certezze nei riferimenti istituzionali e nelle proprie valutazioni di impresa.

Il fatto che si sia voluto evitare di dare risposte immediate con questo provvedimento ai concessionari di spiaggia, rifugiandosi in una delega al Governo attraverso le linee guida, ci lascia perplessi sulle reali intenzioni di fare chiarezza in una realtà fortemente sconvolta dal decentramento Bassanini, che necessita di interventi immediati per l'importanza che ha nel comparto turistico.

Non si vede neppure l'opportunità di una conferenza nazionale del turismo che, così come stabilita dall'articolo 3, si configura come uno strumentale pulpito di visibilità per il Presidente del Consiglio o per il ministro di turno, senza capacità di determinare reali indirizzi di orientamento e di coordinamento. È nella cronaca di questi giorni l'iniziativa del ministro Letta di convocare e poi sconvocare la conferenza nazionale, del resto già prevista nella vigente legge n. 217 del 1983. L'isteria di queste repentine decisioni, la scarsa incidenza che le precedenti conferenze hanno avuto sul settore, la mancanza di concreti dati statistici, dimostrano che il Governo non ha le idee chiare sugli obiettivi da perseguire e sulle risorse da impiegare. Diciamo ancora che alla mancanza di idee si sommano scelte politiche da campagna elettorale. Infatti, se si preferisce spendere le risorse per fini assistenziali di facile consenso è evidente che per lo sviluppo del turismo ne restano ben pochi. Addirittura, se vogliamo ironizzare, ciò accade anche per quello senza scopo di lucro. Infatti, al comma 10 dell'articolo 7 si precisa che le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione sono ammessi ai benefici di cui alla legge n. 390 del 1996, ma senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Trattasi di un palese paradosso che rivela le intenzioni solo propagandistiche che animano la maggioranza nel varo di questa nuova legge quadro: ecco allora l'impegno per compensare con le parole e le operazioni di facciata la mancanza di fatti concreti. Ne è un esempio l'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria che nasconde dietro presunte agevolazioni fiscali la carenza di sostanziali riforme strutturali in campo economico e che ha trovato anche le critiche dello stesso governatore della Banca d'Italia.

Nella stessa prospettiva si pone la legge quadro con proposte di stanziamento ridotte ad un terzo e il tentativo di orga-

nizzare una conferenza nazionale ove i consensi non siano turbati da voci dissonanti. Forse per questo è stata riscontrata l'esclusione delle regioni e di altre realtà del settore nell'elenco degli invitati compilata dal ministro Letta. Al contrario di questa impostazione dirigistica e opportunistica sarebbero molto più efficaci conferenze regionali organizzate dagli assessori del turismo, d'intesa con le consulte regionali, con compiti, oltre che di confronto con tutte le categorie interessate anche di verifica, di analisi di indirizzo programmatico per l'attività turistica regionale. Gli atti di queste conferenze potrebbero essere inviate poi alla conferenza Stato-regioni che, a seguito di verifica degli indirizzi generali compatibili con l'immagine dell'Italia, ne invia una sintesi al Parlamento.

Con lo stesso criterio di sussidiarietà va affrontata la formulazione dei diritti del turista. Deve essere compito specifico di ogni singola regione e non del Governo formulare la propria carta dei diritti del turista secondo criteri omologati nell'ambito della conferenza Stato-regioni. Desta non poche perplessità, inoltre, quanto dichiarato nell'articolo 5, comma 1, relativo alla definizione di sistemi turistici locali considerati componibili anche da ambiti territoriali appartenenti a regioni diverse perché si potrebbe aprire una grave problematica nell'utilizzo del fondo di cofinanziamento.

Ci sembra grave, inoltre, aver dimenticato di considerare, nell'ambito di un'offerta integrata tra cultura ed ambiente, la presenza dei beni religiosi e della forte motivazione spirituale di molti movimenti turistici, soprattutto nell'anno del Giubileo. La creazione di sistemi turistici locali in cui si realizzi uno stretto coinvolgimento tra enti locali, associazioni di categoria, soggetti pubblici e privati deve essere riconosciuto come un buon percorso per canalizzare risorse imprenditoriali e per la giusta organizzazione e strutturazione del territorio, a condizione che vi sia la presenza di un coordinamento tecnico e politico dei progetti in termini intersettoriali e territoriali e che,

attraverso un monitoraggio dell'offerta turistica, si registri anche una verifica dei risultati raggiunti.

Manca ancora una visione moderna dell'evoluzione del settore, che preveda lo sviluppo della telematica per il collegamento con le reti dei grandi venditori di turismo, coordinando le immagini locali, regionali e nazionali su Internet e mettendo in rete tutti i servizi di informazione e prenotazione. Non di secondaria importanza è la necessità di favorire l'avvio di nuovi strumenti finanziari, come il *project financing* e le *joint venture*. Anche se lo è stato in passato, il turismo non è più uno dei settori che si sviluppano spontaneamente senza il sostegno di consistenti afflussi di risorse e notevoli capacità imprenditoriali. È quindi necessario coinvolgere capitali e professionalità private nello sviluppo delle strutture e delle infrastrutture: questo può avvenire se l'impostazione e la mentalità di Governo sono tese a concepire una valorizzazione produttiva del paese, creando tutte le condizioni legislative e ambientali perché il capitale investito trovi la sua giusta remunerazione.

Indubbiamente, gli atteggiamenti attuali del Governo non consentono un'ottimistica soluzione del problema turistico: basta citare l'eliminazione del comma 7 dell'articolo 9, che era stato inserito in Commissione e che prevedeva l'esenzione per gli esercizi alberghieri dal pagamento del canone di abbonamento e della relativa tassa di concessione governativa, canoni che la legge finanziaria si era limitata semplicemente a rimodulare. Conclusivamente, posso dichiarare che il gruppo di Forza Italia, cosciente che le attese delle categorie imprenditoriali del settore non meritano di essere ancora rinviate, non intende assumere un atteggiamento prettamente ostruzionistico, a condizione, però, che nel lavoro dell'Assemblea si creino le condizioni per una forte rimodulazione emendativa della legge-quadro, che la trasformi da pura operazione di facciata e scatola vuota a strumento di certezze e sviluppo per un settore come

quello turistico che vuole guardare positivamente al proprio futuro e a quello del nostro paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Alveti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE ALVETI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi in questi pochi minuti di contestualizzare lo sforzo normativo, peraltro già evidenziato dai precedenti interventi e dalla stessa relatrice, con qualche considerazione aggiuntiva.

L'industria dei viaggi e delle vacanze è il settore che registra, oggi ed in prospettiva, gli aumenti maggiori a livello mondiale in termini di fatturato e di occupazione. L'Italia in questo contesto ha posizioni di assoluto valore: è quarta nella graduatoria per arrivi, presenze, fatturato dopo la Francia, gli Stati Uniti e la Spagna; ha un attivo nella bilancia dei pagamenti di oltre 20 mila miliardi che la colloca ai primi posti nel mondo. Il turismo ha per il nostro paese una grande importanza economica, sociale, culturale: è necessario, però, chiaramente, evitare trionfalismi e non sentirsi appagati per i risultati raggiunti. Il panorama turistico mondiale sta rapidamente modificandosi, per quanto riguarda sia la domanda sia l'offerta.

Le rendite di posizione, che esistevano fino a pochi anni fa, dalle quali il nostro paese ha tratto notevoli vantaggi, vanno rapidamente esaurendosi. Il turista del 2000 ha caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle del passato: è più colto, richiede servizi moderni, è molto attento alla qualità del territorio e dell'ambiente, è alla ricerca di una vacanza personalizzata e tende sempre più a suddividere in più periodi le proprie ferie e il proprio tempo libero, oltre che a soddisfare molteplici esigenze. Sul versante dell'offerta, poi, il turismo è passato dalla microeconomia spontanea alla macroeconomia industriale e oggi deve misurarsi con il nuovo mercato e con l'economia dei servizi del 2000, con la globalizzazione del mercato internazionale, con

le nuove tecnologie, con la segmentazione e la flessibilità del prodotto, con una più stretta relazione fra qualità e prezzo.

In questo scenario l'Italia, da molti anni, perde quote di mercato. È un segnale non drammatico, ma che merita assoluta attenzione da parte del Governo, del Parlamento, degli enti locali, delle regioni, delle forze sociali. Tutti devono comprendere che è necessario applicare al turismo nuove e più articolate analisi economiche, adeguate strutture amministrative e concepire nuovi piani di sviluppo industriale e commerciale costruire un apparato legislativo e amministrativo corrispondenti allo sviluppo del settore. Da queste considerazioni appare chiaro che lo stato di salute del turismo italiano è buono, ma necessita di un grande impegno per mettere la nostra offerta in grado di reggere le sfide molto agguerrite che, anche in questo settore, sono presenti alle soglie del terzo millennio. L'industria turistica italiana non solo per mantenere le posizioni, ma per acquisirne di nuove, per conquistare ulteriori segmenti di mercato deve mettersi nelle condizioni di utilizzare al meglio le enormi potenzialità esistenti nel nostro paese, che potrebbero collocarlo al primo posto nel mondo. Una forte iniezione di innovazione, di qualificazione, di ristrutturazione è necessaria alla nostra offerta turistica per realizzare tali obiettivi. Da una parte si tratta di consolidare l'impegno che, già in questi ultimi anni, ha prodotto risultati positivi per il turismo culturale e ambientale, dall'altro si debbono affrontare alle radici i nodi che pesano negativamente sul turismo balneare e montano e su quei segmenti di turismo « maturo » che non pochi affanni hanno sofferto ultimamente e di creare le condizioni perché alcune forme di turismo di nicchia, quali il turismo congressuale e il turismo termale, escano dalle condizioni di galleggiamento che stanno vivendo.

In questo contesto, è utile una riflessione sul turismo nel sud; i tanti propositi, le tante previsioni, i numerosi appelli succedutisi nel corso degli anni non hanno prodotto i risultati sperati. Indubbia-

mente, alcune realtà nuove si sono affermate, alle poche aree di antica tradizione se ne sono aggiunte altre. Complessivamente, però, i risultati sono ancora modesti rispetto alle enormi potenzialità esistenti. Le cause del mancato decollo dell'economia turistica meridionale vanno ricercate nell'inadeguatezza delle strutture e dei servizi, nella fragilità imprenditoriale, nei ritardi della pubblica amministrazione, nelle questioni dell'ordine pubblico. Un loro superamento con programmi e progetti finalizzati, con la creazione di sistemi turistici, può permettere in pochi anni liberando risorse umane e finanziarie, di raddoppiare i flussi turistici con una ricaduta positiva sull'occupazione e sulla crescita complessiva del reddito.

Sarà importante far crescere una rete di piccole e medie imprese ricettive, al fine di riequilibrare la situazione con il centro e il nord, e di servizi, valorizzare le iniziative nuove sorte in questi ultimi anni, mantenere i centri di progettazione per supportare l'azione delle regioni e degli enti locali necessari, fra l'altro, per utilizzare al meglio i fondi strutturali europei.

Fra i diversi fattori che hanno contribuito allo sviluppo del turismo nel nostro paese, e che anche in futuro saranno determinanti, vi è l'impresa. In Italia l'impresa turistica è stata tradizionalmente identificata con le strutture ricettive. Nel corso degli anni, essa si è ampliata e diversificata per cui oggi si può affermare che la gamma delle imprese turistiche è molto vasta ed articolata, gamma ed articolazione che, con l'evoluzione del settore, tenderanno ad ampliarsi. Non vi è dubbio, però, che l'impresa ricettiva resti uno dei punti nodali dell'offerta turistica italiana. Essa ha una storia e una peculiarità, che per molto tempo hanno rappresentato un elemento di forza, in particolare, essendo a prevalente conduzione familiare, in un mercato dell'offerta abbastanza limitato, è stata in grado di offrire qualità di servizi e prezzi contenuti. I grandi cambiamenti che sta conoscendo il mondo del turismo, evidenziano, però, la fragilità dell'offerta. Nel

settore alberghiero, ad esempio, su 34 mila imprese, solo 77 sono a 5 stelle, 2200 a 4 stelle, 11 mila a 3 stelle, 11 mila a 2 stelle e 9500 a una stella. Si tratta di un'offerta complessivamente carente di uno standard adeguato di servizi, molto parcellizzata, incapace di fare sistema; le imprese hanno difficoltà a colloquiare con quelle che contribuiscono a formare il prodotto turistico. Nel momento in cui a livello mondiale vi è una forte spinta ad organizzare il turismo come vera e propria industria — la più grande catena alberghiera, la *Cedent Corp*, ha 540 mila camere, in Italia la *Jolly Hotel* ha 6 mila camere ed è 84° nella graduatoria mondiale — di fronte all'evolversi delle tecnologie che, nel volgere di pochi anni, determineranno l'orientamento dei flussi turistici (già oggi negli USA con Internet avviene il 30 per cento della intermediazione turistica), in presenza di nuovi soggetti imprenditoriali che gestiscono la domanda, l'offerta, i vettori aerei, il singolo albergo e, ancor più, la pensione rischiano di trovarsi spiazzati rispetto al mercato e di intercettare solo una parte marginale dell'offerta.

Si tratta, quindi, di fare compiere un salto di qualità all'impresa ricettiva italiana. Si tratta di innescare un processo virtuoso che favorisca la ristrutturazione, l'utilizzo di tutte le nuove tecnologie, l'associazionismo e la costruzione di sistemi di imprese. Certamente l'impresa non è il solo elemento che concorre alla formazione del prodotto turismo. Ad esso concorrono la qualità del territorio e dell'ambiente, il livello dei servizi, le infrastrutture, particolarmente quelle della mobilità, l'organizzazione e la funzionalità dei musei, la peculiarità dell'attrazione e degli eventi, oltre, ben si intende, la sicurezza e l'ordine pubblico.

Allo stesso modo, è giusto sottolineare che esistono situazioni diverse da regione a regione, da segmento a segmento: vi sono quelli in fase di espansione (turismo culturale e delle città d'arte, verde e ambientale), altri che hanno raggiunto un alto grado di maturità (mare, montagna, termalismo) ed altri ancora (turismo d'af-

fari e congressuale, eventi sportivi e culturali) che soffrono per carenze di strutture e servizi. Ma ovunque, nelle regioni e nei vari segmenti, le strutture ricettive giocano, sia nel bene che nel male, un ruolo decisivo.

Vi è un problema di qualità, poiché oggi il turista richiede di poter usufruire nelle località di vacanza almeno di quei comfort che ha nella propria residenza abituale. Vi è un problema di quantità, perché occorre riequilibrare la situazione tra zone e zone del paese: ad esempio le imprese e la capacità ricettiva dell'intero Mezzogiorno sono inferiori a quelle dell'Emilia-Romagna. È necessario, quindi, avviare una politica che dia risposte positive a queste esigenze.

Il mercato italiano è in fase di espansione e la qualità della nostra offerta è di assoluto valore. Bisogna evitare il pericolo che, in un mercato aperto come quello attuale, i grandi gruppi stranieri se ne impossessino ed attuino una colonizzazione turistica dell'Italia. Non si tratta di costruire barriere per evitare il loro ingresso, cosa impossibile e ingiusta, ma di creare un sistema italiano dinamico in grado di competere con i gruppi stranieri e con una valenza internazionale. Ormai il mercato domestico è l'Europa e il luogo della competizione è il mondo e pertanto in questi due campi bisogna essere presenti e saper giocare per poter orientare a favore della nostra offerta i grandi flussi turistici.

Il riconoscimento di questa realtà e delle esigenze che da essa discendono non deve significare, nella maniera più assoluta, disinteressarsi delle piccole e medie aziende che rappresentano, come i dati stanno a dimostrare, la struttura portante dell'offerta turistica italiana. Esse vanno aiutate, sostenute e valorizzate. In questa direzione deve svilupparsi l'impegno dello Stato (Parlamento, Governo, enti locali) assicurando alla piccola e media impresa sia un adeguato sostegno attraverso lo sviluppo del territorio in tutte le sue componenti e la creazione di una rete capillare di servizi, sia attraverso provvedimenti che facilitino il necessario pro-

cesso di innovazione, ristrutturazione e qualificazione e aiutino la creazione di marchi, l'accorpamento e il sorgere di sistemi.

In questi anni sono stati compiuti alcuni passi nella giusta direzione a favore dell'impresa turistica: le agevolazioni finanziarie già previste per il settore industriale dalla legge n. 488 del 1992 sono state estese dal provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1998 anche al turismo, per la valorizzazione e riqualificazione dell'offerta turistico-alberghiera, con particolare attenzione alle aree economicamente più svantaggiate e alla tutela ambientale; la legge n. 196 del 1997, il cosiddetto « pacchetto Treu », ha esteso anche al turismo la finanziabilità dei contratti. Si tratta di uno strumento rivolto a grandi imprese o a consorzi di piccole e medie imprese, finalizzato a investimenti destinati alle aree depresse del paese.

Inoltre, il collegato alla finanziaria per il 1998 ha previsto anche per le imprese turistiche una serie di incentivi fiscali e la legge n. 266, cosiddetta « legge Bersani », ha istituito il fondo nazionale di cofinanziamento di interventi regionali nel commercio e nel turismo, con risorse pari a 100 miliardi per gli anni 1998 e 1999. Infine, vi sono incentivi per giovani imprenditori, legati alla legge n. 215 del 1992. A questi interventi si debbono aggiungere i finanziamenti provenienti dai fondi strutturali 1995-1999 dell'Unione europea, con i quali sono stati realizzati significativi interventi a supporto dell'imprenditoria turistico-alberghiera del sud.

Questo complesso di provvedimenti aiuta l'imprenditoria turistica a migliorarsi, a qualificarsi, a ristrutturarsi e ad innovarsi.

Il settore deve fare un vero e proprio salto di qualità. Innanzitutto è necessaria una forte iniziativa politico-culturale. Essa deve portare a superare l'individualismo che è presente nella categoria, deve far comprendere che avere alcuni grandi alberghi ed una imprenditoria diffusa ma parcellizzata non è più sufficiente, ma è necessario costruire sistemi di imprese

che possono essere costituiti da consorzi, cooperative o società. La singola impresa rischia di essere emarginata dal mercato. Nel momento in cui l'economia turistica mondiale è passata dalla fase artigianale a quella industriale ed è proiettata verso quella postindustriale, si deve comprendere che l'unione fa la forza. Unione deve significare costruire consorzi di *marketing*, di acquisto, di riferimento, per la formazione e per le prenotazioni. Unione significa dotarsi di standard, sia a livello verticale che orizzontale, di marchi e di certificazione di qualità, significa essere capaci di confezionare un'offerta turistica che, oltre alla ricettività, comprenda tutto ciò che rende valida e allettante la vacanza.

Per affrontare questo complesso di questioni l'impresa ricettiva italiana deve risolvere i problemi relativi alle risorse finanziarie. La sua struttura, fatta di piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare, non permette un'adeguata capitalizzazione, necessaria alla ristrutturazione, alla qualificazione, all'innovazione, al superamento dell'affittanza. Fra l'altro, la presenza del capitale finanziario nel settore è ancora scarsa, anche se si deve riconoscere che in questi ultimi anni alcune novità positive si sono verificate. Si debbono, quindi, inventare nuovi strumenti per assicurare alle piccole e medie imprese un più facile accesso al credito e al mercato finanziario.

Le imprese turistico-alberghiere, rispetto ad altri settori economici, registrano un grosso ritardo e gli artigiani, per esempio, hanno avuto dall'Artigiancassa l'assicurazione di ricevere adeguati finanziamenti.

Infine, è indispensabile utilizzare al meglio le risorse — che sono tante — che metterà a disposizione l'Unione europea, come è avvenuto nei precedenti anni con i fondi strutturali 2000-2006 nella cosiddetta « Agenda 2000 ». Ma il settore del turismo è composto da una grande varietà di imprese che direttamente o indirettamente concorrono al suo successo. Siamo in presenza di una galassia di imprese che raggruppano quelle dei servizi, dei tra-

sporti, del tempo libero, dello svago, dello sport, del turismo balneare, montano, culturale, congressuale e d'affari, per il benessere della persona. Nello stesso settore ricettivo si stanno imponendo forme di imprese tipo *bed and breakfast* che ha avuto notevole sviluppo in diversi paesi e che in Italia comincia il suo cammino e per la quale sarebbe opportuna una normativa adeguata. Tale sistema può trovare spazio nelle città d'arte e al sud, dove potrebbe rappresentare il seme per la nascita delle piccole e medie imprese recettive.

Vi è poi un'altra serie di imprese commerciali ed artigiane che trovano la loro ragione di essere nella presenza dei turisti. Si tratta di prospettive di sviluppo che, con un'adeguata politica, possono significare crescita economica e, poiché il turismo è un settore *labour intensive*, tanta occupazione, soprattutto giovanile.

Fondamentale, in questo contesto, sarà la formazione. Il turismo, per stare al passo con i tempi, deve poter contare su risorse umane molto qualificate, quindi necessita, in particolare, ripensare la formazione professionale, finalizzandola meglio alle esigenze attuali e future di un'economia turistica moderna. Ma anche per l'istruzione tecnica e universitaria è necessario un monitoraggio sistematico.

La creazione, quattro anni fa, di un corso di laurea per scienze turistiche ha avuto un successo strepitoso presso gli studenti, le famiglie, le imprese ed i *tour operator* e sarebbe una beffa, oltre che un danno economico, la cancellazione del corso di laurea, come stabilito recentemente dal CUN (comitato universitario nazionale), anche perché la stessa introduzione dell'autonomia scolastica a livello primario non potrà che esaltare la sinergia turismo-cultura. Sarà ora possibile, con un po' di fantasia, la formazione di percorsi didattici innovativi (arte, musica, natura, alimentazione, sport) che fungeranno da stimolo per una più diffusa curiosità culturale e per una più razionale coltivazione del tempo libero e della qualità della vita.

Il gusto del bello, un diverso rapporto con l'ambiente, stanno già fortemente incrementando settori come l'agriturismo, utilizzando finalmente l'unione tra sapori e saperi. L'intensificazione invece di nuovi segmenti culturali, come l'arte contemporanea, attuati ormai da molti enti locali con veri e propri circuiti, attirano sempre più quella ricerca del nuovo e di emozioni che muove ormai milioni di giovani, finalmente anche in Italia come in ogni altro paese del mondo.

Avendo la legge quadro n. 217 del 1983 ingabbiato il turismo italiano, imponendo dal centro una griglia molto rigida di norme sulla quale ricalcare la legislazione regionale, è diventata indispensabile una riforma che fornisca un nuovo quadro d'insieme agli interventi statali e regionali.

Il testo in discussione privilegia una riforma snella (come è stato evidenziato dall'onorevole Servodio e dagli stessi colleghi di minoranza) che detta le precondizioni per una successiva e più ampia iniziativa legislativa. La X Commissione ha cercato pertanto di individuare le questioni principali, limitando il contenuto del provvedimento alla disciplina di principi e di criteri generali (le cosiddette linee-guida). Del resto l'articolo 117 della Costituzione attribuisce la materia del turismo alla potestà legislativa delle regioni e si è perciò stabilito un collegamento con l'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1998, contenente l'istituzione delle linee-guida in materia di turismo.

In particolare, si è proceduto ad una radicale delegificazione di tutta la materia e all'attribuzione, senza vincoli centralistici, della potestà legislativa sulla stessa alle regioni, lasciando a provvedimenti di rango regolamentare, assunti con la partecipazione della conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni, le poche materie per le quali si ravvisa imprescindibile la determinazione di standard di carattere nazionale. A questa opera di riordino si è voluta affiancare una serie di strumenti innovativi che, su diversi versanti, possano consentire una

complessiva modernizzazione del settore. In primo luogo, sono state abrogate norme ormai obsolete, improntate ad una vecchia legislazione che in alcuni casi risale ai primi decenni di questo secolo; in secondo luogo, sono state introdotte significative disposizioni che prevedono l'istituzione dei sistemi turistici locali, della « carta dei diritti del turista », la promozione della certificazione di qualità, la partecipazione dei principali soggetti protagonisti del turismo alla conferenza nazionale per il turismo, la sostituzione per gli alberghi della licenza annuale con una autorizzazione quinquennale.

La discussione in Assemblea potrà consentire un ulteriore miglioramento del testo proposto dalla X Commissione, ma è auspicabile una rapida approvazione del provvedimento, con il quale si definisce un quadro normativo in base alla razionale riqualificazione del settore.

Signor Presidente, poiché è qui presente il sottosegretario, ritengo sia importante un passo per quanto riguarda la decisione del CUN, in quanto ritengo che il ruolo del turismo sia assai rilevante nell'ambito dell'economia italiana e perché tante aspettative erano state determinate dall'istituzione di quel corso di laurea. Vi è stata la decisione del CUN, vi sarà la decisione degli studenti ed il passaggio della proposta in Commissione cultura, per cui ritengo sia importante un intervento, in quanto quella decisione tende a vanificare gli sforzi e le molte giornate di lavoro intenso da parte della Commissione (e non solo) con cui si è cercato di attuare il potenziamento del comparto del turismo, che è fondamentale nell'economia italiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cuscunà. Ne ha facoltà.

NICOLÒ ANTONIO CUSCUNÀ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, arriva finalmente nell'aula di Montecitorio il provvedimento di riordino del sistema turistico italiano. Tale provvedimento ha affrontato un lungo e complesso iter: voglio ricor-

dare che esso è il frutto dell'unificazione di ben undici progetti di legge, di cui uno di iniziativa del consiglio regionale del Veneto; inoltre, sono abbinate al testo base altre quattro proposte di legge di iniziativa parlamentare, tra cui mi compiacio di ricordare quella del gruppo di Alleanza nazionale, avente come primo firmatario l'onorevole Bono.

Signor Presidente, il provvedimento in trattazione, certamente atteso come legge di riforma, dovrebbe sostituire la legge n. 217 del 1983, unico testo ancora in vigore, che ha avuto a suo tempo qualche caratteristica per essere definito legge quadro.

Il provvedimento che oggi cominciamo ad esaminare in aula non ha le caratteristiche di una vera riforma, perché l'attuale compagine governativa di sinistra non ha avuto la forza politica di realizzare una vera e propria riforma o legge quadro, pur avendo avuto il tempo e la collaborazione propositiva delle minoranze e dell'opposizione: tra queste voglio ribadire fortemente le intelligenti iniziative poste in essere dal dipartimento nazionale del turismo di Alleanza nazionale, che attraverso i suoi deputati ha sostenuto nelle competenti Commissioni (in particolare nella X) l'iniziativa di riforma.

Quella che ci apprestiamo, quindi, a discutere in quest'aula non si sa ancora bene se diventerà legge dello Stato prima della conclusione dell'attuale legislatura; più che considerarsi vera e propria legge di riordino dell'importante attività produttiva ed economica rappresentata dal turismo per il nostro paese, è un leggero tentativo di riforma di un settore che avrebbe meritato coraggio politico: nella chiarezza dell'articolato, esso si sarebbe dovuto rivolgere a 360 gradi verso quei settori pubblici e privati che in modo moderno realizzano il turismo.

Certamente, il testo del provvedimento proveniente dal Senato è stato migliorato, ma poteva e doveva meritare di più; esso non è il frutto di intelligenti inserimenti propositivi suggeriti da quanti operano nel settore, ma di maldestri compromessi di

origine politica e corporativa, sostenuti da componenti di questa sfilacciata e disorganica maggioranza di sinistra, che nell'attuale legislatura ha cambiato ben tre Presidenti del Consiglio, non ricordo quanti sottosegretari e almeno due presidenti di Commissione (se ci si riferisce alla X), con il conseguente significato, facilmente intuibile, di una legge che, tenuto conto degli orientamenti governativi, ha subito forti cambiamenti di indirizzo.

Sono chiare le motivazioni che mi inducono a sostenere con forza che il provvedimento in esame non potrà mai definirsi legge di riforma globale o legge quadro del nuovo ordinamento turistico italiano. Al riguardo, voglio ricordare che l'Italia è l'unico paese dell'Unione europea che pretende di gestire un settore così importante della propria economia relegandolo all'interno del Ministero per le attività produttive, senza riconoscergli — come ha ribadito poc'anzi il relatore di minoranza, onorevole Bono — la dignità dell'intestazione di almeno un dipartimento. È questo l'interesse che la maggioranza di centrosinistra ha inteso assegnare ad uno dei segmenti più importanti e trainanti del rilancio del potenziamento e della ripresa di un'economia sempre meno competitiva rispetto al resto d'Europa, senza raffrontarla in un contesto più ampio di globalizzazione.

La mia parte politica ha sostenuto e sostiene con sincero spirito di collaborazione emendamenti migliorativi riferiti sia all'impianto generale e di indirizzo della legge sia a punti specifici. Questa legge dovrebbe raffrontarsi con le normative moderne, aggiornate e fortemente innovative in vigore non solo nei paesi dell'Unione europea che sono nostri forti competitori sul mercato turistico, ma tenendo anche conto del fatto che nell'era in cui viviamo il mercato del turismo si sviluppa sull'intero pianeta. Abbiamo quindi l'obbligo di confrontarci con un prodotto turistico inserito nel mercato globale. È questa un'altra delle motivate argomentazioni che ci vedono critici nei confronti del testo in esame. Infatti, con

l'avvio dell'unione monetaria europea rischiamo forti contraccolpi negativi che potranno ulteriormente penalizzare questo settore.

Alleanza nazionale è convinta che ancora si possa recuperare a dignità di legge quadro questo provvedimento, se la maggioranza, con senso di responsabilità, al di fuori ed al di sopra delle divisioni tra maggioranza ed opposizione, tra partito e partito, saprà indirizzare questa legge nel senso della collaborazione, recependo gli emendamenti volti allo sviluppo dal basso di quelle risorse naturali ed inesauribili che sono presenti sul nostro territorio ed in particolar modo nel Mezzogiorno. È un chiaro riferimento ai beni culturali, storici ed ambientali ed è in tale direzione che si è sviluppato il lavoro dei parlamentari di Alleanza nazionale.

Siamo fortemente convinti che la fine della gestione centralistica del turismo, con la delega alle regioni, non ha favorito, anzi, per certi versi ha penalizzato il turismo. Inoltre, lo scarso coinvolgimento nelle imprese turistiche dei soggetti territoriali pubblici ed anche dei privati rappresenta ancora un handicap per lo sviluppo del turismo.

In tutto questo, comunque, riconosciamo un merito a questa maggioranza di Governo, cioè l'aver riconosciuto e recepito all'interno della legge il valore dei sistemi turistici locali, così come studiati e proposti da Alleanza nazionale, nell'articolo 5 del provvedimento. Riteniamo infatti indispensabile attribuire nuovo ruolo, nuove funzioni e nuove competenze alle autonomie locali, quali comuni e province, che più di tutti possono avere funzione motrice nei confronti dello sviluppo di aree del territorio e dell'inserimento in un sistema integrato di un prodotto turistico dalle mille facce e dalle infinite potenzialità. A tale riguardo, mi è facile ricordare che in quest'aula pochi giorni fa è stato approvato un altro provvedimento importante per l'economia italiana, la legge sul riordino dei sistemi termali, che ha tenuto conto delle forti spinte innovative imposte dai parlamentari di Alleanza nazionale, i quali hanno contribuito a determinare la

concezione del sistema territoriale termale quale sistema di produzione economica a cui partecipano pubblico e privato, in un'unica integrazione di forze e di risorse che, partendo dall'esigenza di prevenzione e di riabilitazione sanitaria, promuove anche un prodotto turistico. È questa una delle filosofie essenziali che Alleanza nazionale intende imprimere all'attività di miglioramento di questa legge, con suggerimenti che favoriscano la crescita della competitività nell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, con il prioritario obiettivo di ottenere quel riequilibrio del territorio e azzerare o annullare il divario oggi esistente tra aree depresse ed aree in netto sviluppo.

Alleanza nazionale, volendo fortemente sostenere i sistemi turistici locali, individua come possibile, ed anzi indispensabile, il coinvolgimento in essi di risorse economiche private, presenti in quei territori o da veicolare nei territori stessi. Perché sia possibile proporre, stimolare e sostenere investimenti di capitali privati è necessario realizzare un clima favorevole agli investimenti nelle imprese, per cui non si può prescindere da un discorso di sicurezza del territorio. Pertanto, è bene tener presente che al di là dello scrivere una buona legge si dovranno poi fare i conti con il modo in cui verrà applicata ed inserita in un contesto di normative nazionali, e non solo; il che farà sì che la buona legge non rimanga tale solo sulla carta, ma si trasformi in direttive chiare, semplici e realizzabili.

Per realizzare una buona legge sul turismo non si può prescindere dall'aver normative di eguale spessore indirizzate, ad esempio, alla valorizzazione ed alla tutela delle risorse ambientali, dei beni culturali, delle tradizioni locali ed inoltre indirizzate ad un più corretto e razionale uso del territorio, ispirato al turismo sostenibile e di certificata qualità. Turismo, quindi, senza ingorghi stagionali, turismo sempre, turismo in ogni dove, turismo per tutti senza discriminazioni di censo, di razza, di cultura, di religione.

Dunque, non può non sostenersi che alla realizzazione di questa sfida del terzo

millennio concorrono con eguale responsabilità non solo le autonomie territoriali, ma anche i livelli nazionali e regionali della pubblica amministrazione, perché si venga a creare quella sinergia indispensabile tra il potere centrale, che sempre dovrà concorrere economicamente, ma non come sta facendo in questo caso, a sostenere lo sviluppo turistico e quello regionale che dovrà consentire velocemente interventi sulle autonomie locali.

Per concludere, occorrono adeguati finanziamenti, una buona legge, l'abbattimento di un fisco asfissiante e di una burocrazia che non è da meno e questo, tuttavia, non significherà realizzare un prodotto turistico di qualità tale da poter competere con il resto del mondo. Particolare attenzione dovrà darsi alle figure degli imprenditori e a tutti quelli che partecipano alla realizzazione del prodotto turistico di qualità, per cui le organizzazioni datoriali, le scuole e le università sono coinvolte nella realizzazione di quelle sinergie in un sistema integrato che potrà far sì che questa legge si realizzi in una buona legge.

Ci attendiamo da questa Assemblea e da questa maggioranza disponibilità a discutere senza preconcetti le proposte emendative che dalla mia parte politica saranno sostenute (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Edo Rossi. Ne ha facoltà.

EDO ROSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tempo che mi è stato assegnato in rappresentanza del gruppo di Rifondazione comunista non mi consente di sviluppare un intervento compiuto, per cui cercherò di attenermi all'essenziale di questo provvedimento.

Stiamo parlando di una legge quadro all'interno della quale cercare di introdurre elementi di riforma nel settore turistico; un settore, quello turistico, che si prevede in crescita nei prossimi anni in tutto il mondo, per cui il nostro paese deve essere messo nelle condizioni di

poter partecipare a questo sviluppo sia perché dotato di una storica capacità di accoglienza, ma soprattutto perché dispone di una configurazione geografica del tutto invidiabile e di un patrimonio artistico-culturale unico al mondo.

Il nostro paese, con i suoi due milioni di addetti, tra i più flessibili che esistano in tutti i settori, e con circa 250 mila imprese legate alle attività turistiche negli ultimi anni, ha consolidato due flussi turistici: il primo è un turismo tutto interno, che rappresenta circa il 78 per cento del fatturato, cioè quello che garantisce la cosiddetta stabilità del mercato; il secondo è un turismo esterno, che rappresenta il 22 per cento di tale fatturato, ed è proprio su questo che bisogna puntare la nostra attenzione affinché si creino le condizioni necessarie per un suo incremento.

La domanda, quindi, che dobbiamo porci è se questa riforma sia adeguata alle necessità di sviluppo del settore. A tale riguardo, mi sembra che il provvedimento risponda solo in parte positivamente a questa domanda, in quanto, rimpiazzando la legge n. 217 del 1983, vecchia di più di quindici anni, introduce elementi di semplificazione nell'attività turistica, cerca di togliere un po' di burocrazia, cancellando, ad esempio, l'obbligo della conservazione e della comunicazione delle schede negli alberghi, la stessa questione dell'albo dei portieri e via dicendo; definisce, pur demandando talune competenze alla Conferenza Stato-regioni, un quadro unitario di standard, fissando limiti minimi e massimi delle dimensioni delle camere di albergo, delle piazzole dei campeggi e via dicendo. Introduce, inoltre la carta dei diritti del turista, trasformando quest'ultimo da cliente a soggetto consumatore di beni e di servizi, al quale sempre più spesso succede di non trovare corrispondenza tra la qualità promessa e quella reale.

Definire, quindi, una carta nella quale sono contenute le informazioni e i diritti dei consumatori turistici è un fatto sicuramente positivo, anche se avviene in ritardo rispetto all'Europa. Tra l'altro, ciò

consentirà alle nostre associazioni di consumatori di avere a disposizione uno strumento con cui avanzare rivendicazioni per pretendere il rispetto dei diritti dei turisti.

Per il resto mi sembra si tratti di una legge che contiene diverse deleghe al Governo con contenuti in parte demagogici e in parte propagandistici, che tenterò così di riassumere.

In primo luogo, le imprese turistiche avranno facoltà di accedere a tutti i finanziamenti riservati alle imprese industriali in generale. Nel dibattito di questa mattina ho sentito un certo entusiasmo su questo aspetto. Va detto, però, che se è vero che si allarga la platea dei soggetti che possono accedere ai finanziamenti pubblici, la quantità di questi ultimi rimane invariata. Ciò significa che, se il turismo avrà qualche risorsa in più, essa sarà sottratta al resto del sistema industriale. Devo anche osservare che, in prospettiva, la quantità di tali risorse è destinata a diminuire, poiché nell'ambito dell'Unione europea — come è noto — il sistema industriale italiano è tra quelli più assistiti ricevendo finanziamenti pubblici in quantità doppia rispetto alla media europea.

In secondo luogo, si darà una nuova definizione di impresa turistica aggiungendo alle attività alberghiere o ricettive definite dalla legge quadro n. 217 anche le attività economiche organizzate per la produzione, la promozione, l'intermediazione, la commercializzazione e la gestione dei prodotti e dei servizi turistici. Se, quindi, da un punto di vista formale, si amplia il concetto di impresa turistica e il suo riconoscimento giuridico, dall'altro, si crea un'aspettativa rimandando ad un provvedimento successivo del Governo per la definizione di questa materia.

In terzo luogo, si istituisce il sistema turistico locale. Signor Presidente, è una proposta di mediazione tra chi voleva i comuni a prevalente economia turistica come cellula di base per attuare le politiche dello sviluppo turistico e chi, invece, pensava all'impresa turistica esclusivamente come ad una società per azioni. La

soluzione trovata rappresenta una mediazione sulla cui validità francamente permangono in me molte perplessità. Si tratta di società miste con partecipazione pubblica e privata nelle quali il pubblico non investe il denaro, ma conferisce le disponibilità di gran parte del suo patrimonio immobiliare, compreso quello artistico e monumentale, mentre il capitale privato avanza progetti, mette i capitali e gestisce la fruizione turistica di questi. Se questa proposta appare nebulosa e incompleta sul versante dei comuni che devono creare il sistema turistico e che in questo sistema sono determinanti, è invece molto chiara circa la sua natura, le sue finalità e, soprattutto, la sua prospettiva politica, cioè la gestione privatistica di strutture, beni e servizi notoriamente di uso pubblico. In altre parole, signor Presidente, anche nel settore turistico si dà corso ad un progetto di privatizzazione trasformando beni e servizi in attività per fare soldi. È un'idea che non appartiene alla cultura del centrosinistra, anzi, in passato, sono state percorse strade in direzione opposta e non a caso abbiamo sentito che i deputati di Alleanza nazionale definiscono rivoluzionaria questa proposta.

In quarto luogo, un'altra novità è rappresentata dalla previsione dei prestiti o dei buoni vacanza. Con l'istituzione di un fondo rotativo alimentato con sette miliardi in tre anni viene introdotta nel nostro paese la possibilità per il turista di ottenere un finanziamento per le proprie vacanze mettendo a carico dello Stato una quota di interessi che tale prestito matura. È una forma di prestito gestito direttamente da associazioni, istituti e banche nell'ambito dei limiti di reddito *pro capite* individuati annualmente dal Governo stesso. È il tentativo di dare una risposta fittizia ad un problema vero, cercando di creare surrettiziamente le condizioni economiche affinché il maggior numero di italiani possano usufruire delle vacanze, ignorando però che il calo da 21 a 19 milioni di italiani in vacanza registrato nel 1999 e la riduzione del periodo di riposo di questi ultimi è la conseguenza di una politica economica praticata in questi

anni, tesa al risanamento finanziario dei conti pubblici, ma che di fatto ha impoverito complessivamente il reddito delle famiglie. È comprensiva, quindi, la finalità di questa norma, ma francamente ritengo che sarà inefficace e rappresenterà un po' di fumo negli occhi, in quanto chi non è andato in vacanza per mancanza di reddito, non credo si indebiterà per andarci l'anno successivo.

In quinto luogo, nonostante il fallimento delle politiche concertative che il nostro paese ha sperimentato in vari settori, in questo provvedimento viene istituita la Conferenza nazionale del turismo con il preciso intendimento di applicare anche a questo settore tale logica. Le motivazioni che sostengono questa necessità sono riconducibili alla necessità di fare il punto ogni due anni rispetto ai processi di delegificazione, decentramento, parcellizzazione e privatizzazione per tentare di costruire un punto omogeneo nazionale su tali problematiche. Poiché a tale Conferenza sono invitati a partecipare tutti i soggetti del turismo di regioni, comuni, associazioni, province autonome, pro loco, sindacati, agenzie, consumatori e quant'altri, si rischia, a mio parere, di istituire un carrozzone inconcludente per la presenza di interessi tra loro oggettivamente in conflitto. Il rischio vero di questa proposta, quindi, è quello di istituire, mettendo a disposizione 100 milioni, una passerella su cui far sfilare tutti senza dare risposte vere ai problemi che verranno posti, in quanto le risorse finanziarie pubbliche messe a disposizione attraverso questa legge nel settore turistico sono francamente modeste. Mi sembra cioè che anche questa proposta abbia le caratteristiche tipiche della « fumisteria ».

Vi è poi la questione finanziaria, che francamente è la cartina di tornasole rispetto ai veri obiettivi della legge quadro. Così come ha prescritto la Commissione bilancio, alcune delle risorse finanziarie indicate in questo provvedimento vanno reperite nell'ambito del bilancio, già povero, del Ministero dell'industria, mentre il rimanente (che in prima lettura era stato individuato in una dotazione di

400 miliardi l'anno per tre anni) oggi è stato fortemente ridimensionato sia dal punto di vista quantitativo, sia per quanto riguarda la durata. Paghiamo anche in questo settore le politiche restrittive del Governo, che da anni pensa di fare cassa per pagare il debito pubblico e trascura le politiche dello sviluppo e dell'occupazione.

Infine, signor Presidente, ci aspettavamo che le disponibilità finanziarie messe a disposizione dello Stato per il turismo giubilare non fossero considerate un fatto straordinario, *una tantum*, ma diventassero, anche se con gradualità, una scelta politica stabilizzata nel tempo in favore della promozione e dell'accoglienza turistica, recuperando in questo modo la differenza oggi esistente tra l'Italia e gli altri paesi dell'Unione, nei quali, in termini di promozione turistica, com'è noto, si investe molto di più. Ci aspettavamo che almeno per quanto riguarda la tassazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, le attività turistiche italiane fossero equiparate agli altri paesi europei e che fosse trovato un equilibrio tra il 5 per cento che si paga in Francia e il 7 per cento che si paga in Spagna. Purtroppo, così non sarà e le attività turistiche italiane continueranno a pagare il 10 per cento.

In conclusione, signor Presidente, appare chiaro che tra la relazione dell'onorevole Servodio, ricca di analisi e di spunti interessanti, e la proposta di legge che ne esce fuori e che oggi è in discussione, c'è una forte discrasia. Siamo pertanto impegnati con gli emendamenti che presenteremo a cambiarne i contenuti, migliorando la funzionalità e l'indirizzo del provvedimento.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo
— A.C. 5003)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Servodio.

GIUSEPPINA SERVODIO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, mi riservo di riprendere nella discussione sugli articoli alcuni rilievi e talune considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto, in particolare del collega Bono, relatore di minoranza.

Vorrei innanzitutto dire ai colleghi che il senso di responsabilità e la disponibilità a collaborare per pervenire ad un testo il più possibile adeguato alle esigenze di questo settore è stato ampiamente dimostrato non solo dalla relatrice, ma anche dalla maggioranza di centrosinistra nel corso dei lavori che hanno visto impegnati il Comitato ristretto e la Commissione.

C'è un rischio, Presidente, ossia che quando si parla di turismo si discuta di tutto e di nulla. È evidente che il turismo è un'attività sulla quale incombono politiche dirette ed indirette e vi è anche il pericolo — che ho sentito riecheggiare in alcuni interventi — di parlare di tutte le altre politiche che indirettamente incidono sulla qualità del prodotto turistico. Come Commissione attività produttive avevamo innanzitutto il compito di partire da un testo che ci perveniva dall'altro ramo del Parlamento. Voglio ricordare a molti colleghi che le forze politiche dell'opposizione al Senato non hanno votato contro il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, ma si sono astenute su di esso. Questo testo, peraltro — molti di voi lo hanno sottolineato —, è stato quasi stravolto dalla Commissione attività produttive della Camera.

Vorrei svolgere alcune considerazioni di fondo. Anzitutto, ho sentito riecheggiare parole come dirigismo, centralismo, propaganda, demagogia. Ritengo che il testo presentato — che certamente desidero venga migliorato con gli emendamenti che la maggioranza e l'opposizione presenteranno — non abbia nulla di dirigistico. Mettiamoci d'accordo.

Siamo partiti dal decreto legislativo n. 112 del 1998, che ormai definitivamente riconosce alle regioni competenze che la Costituzione assegna alle regioni stesse in campo turistico; non a caso, il

referendum sull'abolizione del Ministero del turismo e dello spettacolo ha avuto esito positivo.

Cari colleghi, il decreto legislativo n. 112 lascia pochissime competenze allo Stato; noi abbiamo voluto fare un'operazione legislativa tale da garantire unitarietà a questo settore sull'intero territorio nazionale, pur salvaguardando le specificità locali. A questo scopo, abbiamo enfatizzato il documento contenente le linee guida che, lo ricordo al collega Scaltritti, non è di competenza esclusiva del Governo, dovendo essere concordato nell'ambito della Conferenza Stato-regioni per essere poi adottato con decreto del Presidente del Consiglio; tale documento, inoltre, potrà essere aggiornato ogni qualvolta si renderà necessario adattarne i contenuti all'evoluzione del settore. Dov'è, allora, il dirigismo? Non è nel Governo, che deciderà insieme con le regioni attraverso uno strumento che, come il collega Alveti ha sottolineato, delegificherà la materia.

La legge n. 217 del 1983 è fallita perché ha voluto ingessare un settore, ha voluto definire e prevedere tutto, in un comparto fortemente in evoluzione e in particolare movimento negli ultimi tempi. Cosa abbiamo voluto realizzare in Commissione? Non abbiamo voluto definire i particolari, ma abbiamo inteso indicare alle regioni e quindi al Governo, che concorderanno insieme il documento contenente le linee guida, alcuni paletti; infatti, cari colleghi, nel corso delle audizioni, tutti i soggetti che lavorano nel settore ci hanno pregato di individuare un quadro omogeneo di terminologie, di standard minimi. Avevamo il dovere, quindi, attraverso il provvedimento in esame, di garantire alcuni paletti. Nulla di dirigistico, quindi.

Proprio perché il tempo è minimo, desidero sottolineare che, certamente, sull'articolato vi saranno approfondimenti, che riguarderanno anche il nuovo concetto di impresa turistica contenuto nel provvedimento. Tutti siamo stati concordi in Commissione nel voler abrogare la legge n. 217 del 1983 perché, come sapete,

molte imprese turistiche non hanno avuto accesso ad alcuni benefici proprio in quanto detta legge — vero collega Bono? — elencava tipologie di imprese che non è possibile prevedere. Abbiamo bisogno, invece, di definirle in maniera ampia, affinché esse abbiano la possibilità di adeguarsi allo sviluppo del settore.

Ringrazio i colleghi per il contributo fornito e sono convinta che alla ripresa, dopo le vacanze estive, vi sarà un approfondimento articolo per articolo; mi auguro si possa cogliere, anche con l'opposizione, i punti più salienti di una riforma che, secondo qualcuno, non sarebbe una legge quadro. Vorrei chiedere (lo farò a settembre): che cosa significa legge quadro?

Una legge quadro è una legge semplice: una legge che detta solo dei principi e che individua solo delle sedi, senza entrare nel dettaglio. Credo che questo testo, che la maggioranza porta in aula, risponda soprattutto a questa esigenza: non si intende — ripeto — entrare nel dettaglio, ma fissare solamente principi generali, sedi e strumenti per governare un settore che non potrebbe essere governato se dovessimo fare una legge di dettaglio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, onorevole Bono.

NICOLA BONO, Relatore di minoranza. Il temperamento della collega Servodio è di « buon auspicio » per un vivace scambio di opinioni sulla legge quadro, a cui io non mi sottrarrò. Infatti, quando si respinge l'accusa di dirigismo, non si vuole prendere atto che con tale termine si intende fare riferimento ad una sorta di concezione che dà la prevalenza al pubblico, cui viene attribuito un ruolo di gran lunga superiore a quello che dovrebbe avere rispetto alla attività privata. Ed è esattamente ciò che sta accadendo per questa legge, perché il dirigismo non è solo statale; è dirigismo, ad esempio, il concetto in base al quale si dà alle regioni una sorta di potestà per la realizzazione di condizioni di neocentralismo regionale con il conculcamento dei poteri, delle

prerogative e delle competenze di comuni e province. È dirigismo non avere voluto definire i comuni a prevalente economia turistica. È dirigismo avere pensato che i sistemi turistici locali possano essere realizzati solo e unicamente su iniziativa degli enti locali e non dei privati, che poi sono i soggetti che devono mettere i soldi (così è scritto). È dirigista il concetto in base al quale i sistemi turistici locali debbano essere riconosciuti dalle regioni: perché? I sistemi turistici locali sono delle società miste che possono operare tranquillamente.

La verità è che, quando si è affetti dal virus del dirigismo, poi lo si sposta, come un tassello in un mosaico, dallo Stato alla regione, dalla regione ad un altro ente: l'importante è che decida il pubblico, che decida la politica e i partiti! No, i partiti e la politica debbono dare gli indirizzi, non debbono decidere i processi e l'attuazione dei meccanismi!

Presidente, vorrei ora respingere anche un'altra osservazione che è stata fatta.

Le linee guida non sono la panacea contro tutti i mali, ma un modo che noi abbiamo trovato opportuno introdurre per affrontare alcune problematiche, ma ve ne sono altri che non sono stati considerati dalla maggioranza (e su questi spero che vi sia un ripensamento) come, ad esempio, il comitato per le attività turistiche o la ricerca di luoghi istituzionali nei quali si possano fare scelte concertate.

Per quanto riguarda la questione della propaganda, non vi è dubbio che questa legge sia intrisa di questioni che fanno riferimento al « facciamo ammuina » per far capire che si vuole qualcosa a favore del turismo! Mi riferisco ad esempio al problema delle risorse: come fa il relatore per la maggioranza a respingere le accuse dell'opposizione, senza poi dare una giustificazione logica sul tema delicatissimo e fondamentale delle risorse per la programmazione delle attività turistiche? La verità è che questa legge è una scatola vuota, come è stato detto dai colleghi dell'opposizione Cuscunà e Scaltritti, che sono intervenuti nella discussione sulle linee generali!

Vorrei ora soffermarmi sulla questione della conferenza.

Vi è un atto più propagandistico di una conferenza che il Governo aveva indetto prima del varo della legge e che quindi conferma quello che noi abbiamo sempre sostenuto, cioè, che non ci vuole una legge per fare una conferenza sul turismo? Se la si prevede con un articolo di legge, vuol dire che si vuole dare un segnale politico di natura propagandistica perché, altrimenti, il ministro Letta avrebbe già fatto quella conferenza e, se non lo avessero fatto scappare i rappresentanti delle regioni e gli operatori privati che si sono resi conto di quanto fosse ridicola quella iniziativa e della deriva propagandistica che aveva preso quella conferenza, noi in questo momento staremmo svolgendo una discussione in pendenza — tra pochi giorni — di quella conferenza che era stata indetta per il 5 e il 6 di luglio.

Mi pare che la volontà di affrontare questi temi in maniera costruttiva non manchi: negli interventi dei membri dell'opposizione e soprattutto dei componenti di Alleanza nazionale ciò è emerso. Noi non vorremmo soltanto che da parte della maggioranza si insistesse su alcuni atteggiamenti di chiusura preconcepita, ispirati a problemi e a principi di carattere ideologico. Su questa legge mettiamo da parte per un attimo le ideologie e (se abbiamo la possibilità di possederle) mettiamo le idee che sono cosa diversa e che ci possono consentire, attraverso un confronto sereno, di raggiungere il risultato migliore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MAURO FABRIS, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero.* Signor Presidente, accolgo l'invito, fatto dai relatori per la maggioranza e di minoranza e dai colleghi intervenuti, di definire meglio sia il significato della legge quadro (ovviamente sposo la chiarissima lettura che ha dato il relatore per la maggioranza) sia i possibili miglioramenti

del testo, anche per quanto riguarda gli aspetti finanziari, come è emerso dai lavori della Commissione. È un lavoro da farsi nel corso della discussione sugli articoli, punto per punto, dove credo che emergeranno con chiarezza i reali intendimenti di ogni singola parte politica.

I colleghi parlamentari mi consentano di evidenziare il fatto che su questo vi è un interesse complessivo del settore ad arrivare rapidamente all'approvazione della legge quadro. È una legge che sostanzialmente è in discussione nel Parlamento repubblicano dal 1990, anche se con fasi alterne e con modalità diverse anche a seguito — voglio ricordarlo all'onorevole Bono e agli altri onorevoli che sono intervenuti — dell'abolizione, attraverso il referendum, del Ministero del turismo. Non si tratta di una scelta di questa o di quella maggioranza sul ruolo del turismo all'interno delle competenze e delle attribuzioni dei singoli Ministeri. È stata una scelta che è venuta da un referendum che ha abolito quel Ministero e che ha portato quindi nel tempo a collocare le competenze per il turismo prima presso la Presidenza del Consiglio, poi presso i beni culturali e, oggi, presso il Ministero delle attività produttive, dove mi sembra più opportuno il collocamento, proprio perché parliamo di imprese del turismo e, in modo particolare, di piccole e medie imprese che rappresentano l'ossatura di questo comparto.

Vorrei ricordare inoltre che in sede comunitaria non è prevista una politica europea per il turismo (non rientra nel Trattato di Maastricht l'indicazione della politica per il turismo quale politica da assumere in ambito comunitario), per cui ogni paese la sviluppa come meglio crede, secondo le proprie politiche specifiche. Anche in quella sede abbiamo però discusso recentemente sulla necessità di parlare sempre di più turismo nell'ambito di attività produttive, in particolar modo a sostegno delle iniziative della piccola e della media impresa, tipiche realtà di impresa del comparto del turismo.

Non farò quindi alcuna replica di carattere generale agli interventi svolti.

Voglio solo fare queste piccole sottolineature e questi brevi cenni su come il Governo intende affrontare questa iniziativa di origine parlamentare e su come intenda corrispondere alle sollecitazioni che sono venute da varie parti, anche dal sistema delle imprese e dal sistema delle autonomie.

Su questo punto vorrei ricordare peraltro che la conferenza sul turismo è stata rinviata, su richiesta della conferenza delle regioni, interessate, come sappiamo, dal recente rinnovo dei vertici regionali. Gli assessori competenti hanno chiesto al Governo un rinvio su cui abbiamo discusso molto con le categorie e con il sistema delle autonomie, proprio perché si doveva valutare se fosse opportuno tenere la conferenza mentre il Parlamento stava legiferando in materia.

La conclusione è stata quella di prevedere un rinvio della conferenza ad una data successiva alla pausa estiva (le ferie sono un momento importante per il turismo) e di farla comunque, al di là dell'esito dei lavori parlamentari, cioè del fatto se si arriverà o meno ad approvare la legge oggi in discussione entro quella data. Ciò è stato deciso sulla base della richiesta delle regioni, delle categorie, dei sindacati ed altri, proprio perché era ed è necessario fare comunque il punto dopo molti anni sull'intero comparto, senza voler ovviamente interferire o condizionare i lavori parlamentari. Non c'è dunque alcuna passerella organizzata dal dipartimento del turismo del Ministero dell'industria né tanto meno del ministro in questo senso. È stata una scelta che è maturata nel confronto che ho appena riferito.

In questo senso, per quanto ci riguarda, noi crediamo che sia opportuno rinviare ogni altra valutazione in sede di discussione degli articoli. Penso che in quel momento potremmo avere anche maggiori certezze circa le risorse finanziarie da aggiungere a quanto è già stato definito.

Vorrei peraltro ricordare a quanti si sono lamentati per il fatto che il settore

non è stato assistito da finanziamenti in questi anni che, in verità, è stato fatto moltissimo. Penso solo al periodo di riferimento 1998-1999 con la legge n. 488 con il bando sul turismo o con leggi di altro tipo, sicuramente eccezionali, ma che hanno inciso sulla struttura del settore. Penso, in particolare, alla legge sul Giubileo per quanto riguarda sia il Lazio sia le altre regioni. In sostanza, sono state assicurate agevolazioni per 2.513 miliardi: si tratta di risorse pubbliche che hanno consentito di attivare investimenti complessivi per 5.951 miliardi. Inoltre, valutando le leggi finalizzate al comparto del turismo, il valore dei finanziamenti assicurati è stato pari a 6.024 miliardi. Queste, quindi, sono le risorse che sono state messe a disposizione del comparto del turismo negli ultimi anni.

Si tratta, dunque, piuttosto, di valutare come, con una legge quadro che preveda finanziamenti continuativi nel tempo, si possano fin da ora assicurare, anche in questo senso, risorse certe e definite; ma non si può sostenere, ovviamente, che vi sia stata disattenzione, o mancanza di sostegno economico e finanziario per l'intero comparto. In ogni caso, a nome del Governo, mi riservo di intervenire successivamente sull'articolato per rispondere alle sollecitazioni che sono state espresse da tutti i colleghi intervenuti. Ritengo anch'io, infatti, che attorno alle norme in esame vada costruito un amplissimo consenso, al di là — come ricordava anche l'onorevole Bono — delle divisioni di segno partitico e politico, che, se vorremo compiere un'analisi seria dei bisogni del settore, credo davvero non siano assolutamente necessarie.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Suspendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,15.

Discussione dei progetti di legge: S. 2819-2877-2940-2950-2957 — Di iniziativa del Governo; d'iniziativa dei senatori Pelella ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri: Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (approvati in un testo unificato dal Senato) (5891) e della abbinata proposta di legge: Lucà ed altri (4083).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei progetti di legge, già approvati in un testo unificato dal Senato, di iniziativa del Governo; d'iniziativa dei senatori Pelella ed altri; Manfroi ed altri; Minardo; Bonatesta ed altri: Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale e della abbinata proposta di legge di iniziativa dei deputati Lucà ed altri.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 5891)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

Forza Italia: 1 ora e 16 minuti;

Alleanza nazionale: 1 ora e 7 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti

Lega nord Padania: 50 minuti;

UDEUR: 30 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

Comunista: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 40 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 8 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 7 minuti; CCD: 7 minuti; Socialisti democratici italiani: 4 minuti; Rinnovamento italiano: 3 minuti; CDU: 3 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 5891)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la XI Commissione (Lavoro) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Lucà, ha facoltà di svolgere la relazione.

MIMMO LUCÀ, *Relatore*. Signor Presidente, poiché svolgerò solo una sintesi della relazione, le chiedo di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico di considerazioni integrative della stessa.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente.

MIMMO LUCÀ, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente giunge in aula il disegno di legge di riforma degli istituti di patronato, già approvato dal Senato nella seduta dell'8 aprile del 1999. La Commissione lavoro ha terminato l'esame del testo e votato il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea l'11 novembre 1999.

L'imminenza del periodo di sospensione dei lavori dell'Assemblea e la successiva sessione di bilancio suggeriscono di procedere con tutta la sollecitudine possibile, al fine di garantire l'approvazione del provvedimento senza trascurare, tuttavia, le esigenze di approfondimento e di reale confronto parlamentare. Il testo al nostro esame risente largamente dell'apporto di tutti i gruppi parlamentari del Senato e del contributo significativo del Governo e risulta, quindi, il frutto di un lavoro convergente delle diverse parti politiche, di uno spirito di dialogo che spero possa trovare conferma anche in quest'aula.

Inoltre, ricordo che il testo approvato dal Senato, e che la Commissione lavoro della Camera ha licenziato senza modifiche, prevedeva l'entrata in vigore delle nuove disposizioni a decorrere dal 1999. Il parere che la Commissione bilancio sarà chiamata ad esprimere per l'Assemblea chiarirà se il superamento dell'esercizio 1999 possa determinare conseguenze sulle disposizioni di carattere finanziario del testo. Il relatore, per parte sua, si impegna sin d'ora a tenere doverosamente conto del parere della Commissione bilancio e a proporre le modifiche che a quel parere dovesse eventualmente considerare necessarie.

Gli enti di patronato hanno origini storiche che risalgono all'inizio del secolo, quando, nel 1904, fu definita la loro funzione, allo scopo di aiutare il lavoratore nel risarcimento del danno subito a seguito di infortuni sul lavoro.

Nel 1917 la materia è stata oggetto di una più articolata regolamentazione per impedire l'opera di trafficanti e procacciatori, affidando a province, comuni ed enti morali la fondazione dei patronati. Con l'avvento del fascismo i patronati provinciali vengono assorbiti in un organismo unico, che nel 1927 assume la denominazione di « patronato nazionale per l'assistenza sociale ».

L'impianto legislativo delle norme ora vigenti risale, invece, al 1947, e precisamente al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,

n. 804. Esso disciplina sostanzialmente le funzioni, le modalità di riconoscimento e di finanziamento, la vigilanza. Più recentemente la loro configurazione quali enti con personalità giuridica di diritto privato è stata definita dalla legge n. 112 del 27 marzo 1980 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1017 del 22 dicembre 1986.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato citato, nella sua interezza, è stato oggetto del recente quesito referendario abrogativo, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 38 del 3 febbraio 2000, non ha ammesso, con motivazioni molto importanti e chiare che coincidono largamente con le finalità del presente progetto di legge e che contengono le premesse per l'implementazione della funzione dei patronati in aderenza all'evoluzione dello Stato sociale.

Questa via italiana alla tutela dei lavoratori in ambito previdenziale ed assistenziale è apprezzata anche a livello europeo per l'importante produzione di giurisprudenza della Corte di giustizia che essa ha originato, non solo sul versante della legislazione italiana, ma anche per l'affermazione dei regolamenti comunitari.

Mentre a livello più propriamente storico il ruolo dei patronati, nell'ambito delle attività istituzionali ad essi riservato, è stato quello di sopperire, da un lato, alle carenze culturali e di informazione dei lavoratori e, dall'altro, alla lontananza delle istituzioni previdenziali, svolgendo sostanzialmente una funzione di supplenza, negli anni più recenti tale ruolo ha subito una profonda metamorfosi.

È innegabile che in questi anni l'informazione e la coscienza dei diritti maturati sono profondamente cresciute. Il decentramento degli enti previdenziali, con un evidente recupero di efficacia, ha anche colmato le distanze con i lavoratori. Eppure, il ruolo dei patronati si è esteso, soprattutto per l'accresciuta complessità delle disposizioni e per una maggiore esigenza di tutela e segnatamente di consulenza.

Pertanto, l'assistenza che i patronati hanno esercitato anche in questi anni più

recenti ha continuato ad essere largamente preferita al rapporto diretto con gli enti previdenziali, proprio perché a monte è cresciuto un ruolo di traduzione delle disposizioni previdenziali ad ogni singolo utente, con le indicazioni personalizzate migliori e più vantaggiose. Se si considerano le sole domande di pensione, circa il 77 per cento di esse nel 1999 è stato patrocinato dagli enti di patronato.

Ma naturalmente l'attività è assai più ampia, sia nella fase di gestione della posizione assicurativa, sia in quella di gestione delle pensioni, una volta che la pensione è stata conseguita. Peraltro, le modalità dei nuovi lavori — penso al lavoro interinale, alla formazione lavoro, all'apprendistato, al *part-time*, alla previdenza complementare — richiedono una consulenza previdenziale che inizia fin dalla giovane età. Il sistema contributivo, per evitare danni negli accantonamenti, richiede un monitoraggio costante delle posizioni assicurative, a vantaggio degli stessi enti previdenziali, che trovano nei patronati un alleato prezioso nel combattere l'evasione contributiva. A tutto ciò si aggiunge il ruolo di tutela istituzionale nelle ipotesi di contenzioso necessario.

Il ruolo storico di supplenza, che avrebbe portato i patronati alla perdita di significato, in base alle dinamiche evolutive della pubblica amministrazione, si è così trasformato in un ruolo moderno di difensore civico che mette al centro dell'attenzione i bisogni del cittadino, nell'esigenza di supporto professionale che la complessità inevitabile della legislazione richiede.

L'evoluzione già largamente compiuta del comparto previdenziale è in qualche modo il paradigma dell'evoluzione più generale in corso nella pubblica amministrazione ed in tale ambito i patronati hanno già ricollocato la loro funzione.

Il ruolo pubblico di questi enti aventi personalità giuridica privata costituisce un fondamento già consolidato nella valorizzazione del principio di sussidiarietà.

La capacità di tutela e di patrocinio che i lavoratori esprimono attraverso le loro organizzazioni evita la delega alla

pubblica amministrazione di funzioni che invece possono essere esercitate in proprio attraverso le forme storiche che i lavoratori, in questo caso già da molti decenni, hanno costituito.

Le logiche della sussidiarietà prevedono, d'altra parte, la valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, sicché prevedere oggi forme di pubblicizzazione di questo ruolo sarebbe contrastante con le dinamiche della sussidiarietà, così come l'affidamento ad agenzie private sarebbe contrastante con principi costituzionali irrinunciabili, sottolineati dalla Corte costituzionale.

La logica della sussidiarietà impegna a riconoscere le capacità di iniziativa autonoma dei cittadini e dei lavoratori onde evitare forme di dipendenza passiva. Questa evoluzione del ruolo dei patronati ha messo in evidenza i limiti delle disposizioni che ne regolano l'attività, risalenti al 1947. Nell'esercizio della loro funzione istituzionale essi hanno incontrato richieste sempre più vaste di consulenza e di tutela su diversi versanti della pubblica amministrazione e per quanto di più immediato interesse nelle dinamiche di evoluzione dello Stato sociale. La complessità di diversi comparti legislativi è del tutto evidente: l'informazione non può più da sola sopperire a conoscenze tecniche e professionali indispensabili. L'immigrazione, il comparto sanitario e socio-assistenziale, la previdenza complementare, a solo titolo di esemplificazione, sono settori nei quali è evidente il bisogno di orientamento e di tutela. A questo i patronati sono quotidianamente sollecitati in virtù della loro capillare presenza sul territorio e della capacità di tutela da essi esercitata storicamente. Non si tratta in genere di tutele professionali tipiche delle tradizionali professioni che costituiscono risposte ai bisogni già consolidati e note, e che non sono dunque in discussione; si tratta piuttosto di bisogni di informazione e di orientamento che richiedono forme di segretariato sociale che può essere una modalità per gestire in modo integrato una molteplicità di saperi. Si tratta, in

altri termini, di uno sportello dei diritti di cittadinanza in grado di orientare verso un complesso di servizi che possono essere gestiti dai patronati direttamente o attraverso forme collaborative con altri soggetti del terzo settore.

La crescita della popolazione anziana, le accresciute difficoltà della famiglia, specie nei periodi critici del suo ciclo vitale, le difficoltà di orientamento nell'organizzazione dei servizi pubblici, dell'amministrazione tributaria e fiscale, il mercato e la tutela del lavoro sono ambiti che richiedono un'offerta di servizi informativi rivolti ai lavoratori e ai cittadini sempre più ampia ed affidabile.

È in questi settori che i patronati, assieme ad altri soggetti che si sono spontaneamente affermati in questi anni, possono dare sviluppo alla tutela di diritti che rischierebbero, a differenza di quanto avviene nel settore previdenziale, di rimanere inesigibili. Si tratta in sostanza di esportare in nuovi ambiti di attività l'esperienza che i patronati hanno accumulato nel settore previdenziale per dare copertura su tutto il territorio a forme di tutela più ampie, tanto più necessarie quanto più andrà articolandosi il nuovo sistema di sicurezza sociale.

D'altra parte, le stesse amministrazioni locali si trovano sempre più in difficoltà ad applicare disposizioni complesse senza il concorso di soggetti in grado di dare copertura ad incombenze che ricadono sui cittadini ma alle quali essi non potrebbero ottemperare da soli.

Le finalità generali di questo disegno di legge intendono ancorare la funzione dei patronati ai principi costituzionali, e segnatamente agli articoli 2 e 3, secondo comma, 18, 31, secondo comma, 32, 35 e 38. Sotto questo aspetto l'obiettivo è coerente con la funzione storica che essi hanno esercitato e che la Corte costituzionale ha riconosciuto nella sentenza in precedenza citata. La Costituzione — afferma la Corte — esige che vi sia una specifica organizzazione per le prestazioni previdenziali, sostanziali e strumentali, cioè gli organi di istituti predisposti o integrati dallo Stato — di cui all'articolo

38 — e che le prestazioni offerte da tali strutture non siano oggetto di attività lucrativa e siano disponibili alla generalità dei lavoratori. Questo nucleo costituzionale irrinunciabile lascia largo spazio alla discrezionalità legislativa nella disciplina degli aspetti organizzativi finanziari e funzionali della materia.

Nell'ambito di tale discrezionalità legislativa il disegno di legge si muove, da un lato, nella direzione di confermare la funzione storica svolta a salvaguardia dei diritti costituzionali e, dall'altro, prospetta soluzioni innovative affinché la tutela dei diritti si estenda in relazione alle dinamiche evolutive dello Stato sociale.

Sul primo versante, la tutela dei diritti costituzionali è garantita dall'assenza di fini di lucro, cui corrisponde la gratuità del servizio ed il conseguente finanziamento attraverso il prelievo dell'aliquota contributiva dal gettito dei contributi previdenziali obbligatori.

Nella stessa direzione si muove l'obbligo di tutela, a prescindere dall'adesione all'organizzazione promotrice: è una tutela, dunque, rivolta propriamente alla generalità dei lavoratori e dei cittadini. Ma non meno importante, da questo punto di vista, è il divieto posto ad agenzie private e singoli procacciatori di esplicare opera di mediazione per le materie di tutela istituzionale.

Sul versante delle soluzioni innovative, viene prospettata una evoluzione del ruolo degli enti di patronato come soggetti che, mentre per coerenza complessiva operano comunque senza fini di lucro, svolgono funzioni di sostegno, informazione, servizio ed assistenza tecnica in materie che vanno anche al di là della tradizionale attività di tutela nell'ambito previdenziale ed assistenziale. Si tratta dell'articolo 10 del provvedimento, che prospetta interventi anche attraverso convenzioni con pubbliche amministrazioni ed organismi comunitari, istituzioni pubbliche e private, attività in ambito del mercato del lavoro, del risparmio previdenziale, del diritto di famiglia e delle successioni, oltre che

attraverso attività informative in ambito fiscale con possibilità di raccordo con i centri di assistenza fiscale.

La complementarietà della funzione delinea, dunque, un ente moderno che associa funzioni di profilo pubblico (rilevanti persino a livello costituzionale) con funzioni nuove in grado di porsi, pur senza competenze esclusive, come strumento di tutela e promozione dei diritti anche nella nuova fisionomia dello Stato sociale.

Per concludere, il testo rappresenta l'esito di un lavoro teso a risolvere problemi a lungo dibattuti fuori dalle aule parlamentari con alcuni contenuti significativi: natura e funzione dei patronati, esclusività del loro ruolo, caratteristiche e requisiti degli organismi promotori, definizione delle nuove funzioni da aggiungere a quelle tradizionali, nuove modalità di finanziamento, riconoscimento delle funzioni svolte nelle sedi estere, trasparenza e vigilanza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RAFFAELE MORESE, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, il Governo condivide l'impostazione data dal relatore.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Santori. Ne ha facoltà.

ANGELO SANTORI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge di riforma degli istituti di patronato, dopo un lungo iter parlamentare approda nell'aula della Camera dei deputati. Per chi, come me, ha operato per decenni nel settore, questo momento riveste un significato particolare, poiché il provvedimento istitutivo dei patronati (il decreto legislativo n. 804 del 1947) sembrava quasi imm modificabile ed eterno. Ho quindi vissuto con interesse e partecipazione da addetto ai lavori la lunga fase di preparazione e di studio della riforma, iniziata

alcuni anni fa ad opera di studiosi e dei centri di ricerca degli stessi patronati, nonché del Ministero del lavoro.

Qualche anno fa, furono istituite due commissioni ministeriali: la commissione Daddi, relativa alla riforma legislativa, e la commissione Zini, relativa alla revisione del decreto ministeriale del 1981 sull'organizzazione ed il finanziamento dell'attività dei patronati, voluta soprattutto dai patronati sindacali e dalle ACLI, il cui lavoro è poi sfociato nell'emanazione del decreto ministeriale n. 764 del 1994. Soltanto nell'ottobre del 1997, approdava in Senato un disegno di legge governativo di riforma organica dei patronati, al quale venivano abbinati altri quattro precedenti progetti di legge di iniziativa parlamentare.

Signor Presidente, ho voluto fare una premessa per affermare che un lungo lavoro consegna all'Assemblea un testo sul quale vogliamo dare un giudizio complessivo e appassionato: esso non raggiunge, per noi, la sufficienza. Si poteva cogliere questa storica occasione per precisare meglio la figura dei patronati, le competenze, le attività, il regime giuridico e fiscale, la vessata questione del finanziamento. In realtà, come dirò tra poco e nell'esame degli articoli, ritengo che siamo ancora in tempo per introdurre alcuni correttivi che, senza stravolgere l'insieme del provvedimento, possono migliorarlo sensibilmente, ad avviso mio e del gruppo di Forza Italia. Il patronato, come istituzione che svolge un ruolo di pubblica utilità, non è messo seriamente in discussione da nessuno. Non sono venute meno, semmai si sono accentuate, le ragioni che indussero il legislatore, nel 1947, ad affidare ai patronati l'esercizio della concreta tutela dei lavoratori e dei cittadini per il conseguimento delle prestazioni previdenziali. Questo servizio di tutela sociale è oggi richiesto addirittura anche da persone di una certa cultura, che di fronte ai problemi di natura previdenziale ed assistenziale, nei rapporti con la pubblica amministrazione e per altre incombenze

burocratiche preferiscono mettersi nelle mani sicure ed esperte degli operatori di patronato.

La produzione legislativa più recente, complessa e spesso di difficile interpretazione, che offre in molti casi la possibilità di scegliere tra diverse opzioni — si pensi soltanto alla previdenza integrativa e complementare — induce infatti la crescita di una domanda di consulenza *ad hoc* che può essere soddisfatta a 360 gradi solo da veri e propri professionisti dell'assistenza sociale. A questa tradizionale esigenza di tutela e di rappresentanza nel campo sociale si è aggiunta, nel tempo, l'opportunità di creare un interfaccia tra i cittadini e la pubblica amministrazione, centrale e periferica. I processi in atto di semplificazione delle procedure, di decentramento amministrativo, di allargamento della facoltà di autocertificazione delle situazioni giuridiche personali e, ancor più importante, l'apertura ancora parziale ed incerta della pubblica amministrazione all'informatica e ad Internet esaltano ancora di più la figura del patronato come interlocutore del privato cittadino nei confronti di tutto ciò che è pubblico.

Come accennavo, il testo sottoposto a nostro esame è sicuramente emendabile e migliorabile. Riservandoci di intervenire nuovamente in sede di esame dei singoli articoli, vogliamo al momento indicare i punti che a nostro avviso abbisognano di qualche integrazione e precisazione.

Anche se l'ha già fatto il relatore, onorevole Lucà, voglio ricordare la sentenza n. 42 del 7 febbraio 2000 della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per la soppressione dei patronati. La Corte afferma, dunque, che la Costituzione esige che vi sia una specifica organizzazione per le prestazioni previdenziali, sostanziali e strumentali — cioè gli organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato di cui all'articolo 38 — e che le prestazioni offerte da tali strutture non siano oggetto di attività lucrativa e siano disponibili per la generalità dei lavoratori. Il giudice delle leggi, dunque, afferma tre principi distinti, ma complementari, in

merito alla tutela sociale dei lavoratori: i diritti previdenziali vanno garantiti sotto l'aspetto sostanziale dagli istituti preposti — INPS, INAIL, INPDAP ed altri enti —; i diritti previdenziali vanno garantiti sotto l'aspetto procedimentale dagli istituti di patronato, i diritti di natura previdenziale vanno garantiti alla generalità dei lavoratori. Mi soffermo in particolare su quest'ultimo punto. Il processo di decentramento amministrativo non è stato accompagnato da un parallelo processo di territorializzazione dei servizi e degli sportelli pubblici. Ragioni di costi e l'utilizzo degli strumenti telematici tendono a sguarnire la presenza dei servizi pubblici nelle zone svantaggiate, rurali e comunque poco urbanizzate. Ebbene, se vogliamo che tutti i lavoratori e i cittadini italiani, ovunque essi risiedano, beneficino di fatto della tutela previdenziale e procedimentale cui hanno diritto, è indispensabile che i patronati continuino ad essere presenti su tutto il territorio nazionale. Dobbiamo quindi prevedere un significativo finanziamento della loro organizzazione per compensare i costi fissi del personale e delle strutture burocratiche, informatiche e telematiche degli uffici con un bacino d'utenza insufficiente ad assicurare un'adeguata attività.

Su questo punto vogliamo essere molto chiari ed espliciti: il testo uscito blindato dalla Commissione lavoro — ma qualsiasi blindatura può essere, a nostro modo di vedere, perforata o scardinata — avvantaggia soprattutto i patronati che fanno capo alla CGIL, alla CISL, alla UIL e io aggiungerei anche alle ACLI, forse meno presenti, in termini sia relativi che assoluti, in maniera capillare nelle zone marginali del nostro paese. Riteniamo, quindi, essenziale per la rapida approvazione di questa importante legge l'indicazione di criteri oggettivi e puntuali, che consentano il giusto riconoscimento economico, oltre che dell'attività, anche della presenza territoriale assicurata dai patronati del lavoro autonomo e, in particolare, dai patronati rurali.

Rivolgiamo in particolare le nostre critiche all'articolo 13, che al comma 7

indica i criteri ai quali dovrà ispirarsi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel predisporre il regolamento con il quale vanno stabilite le modalità di ripartizione del finanziamento ministeriale. A nostro avviso, ricompaiono, infatti, nel testo citato i meccanismi moltiplicatori perversi, contenuti nell'articolo 12 del decreto interministeriale del giugno 1981, che dirottavano una cospicua parte delle risorse del fondo patronati verso i patronati di grosse dimensioni, attribuendo artificiosamente, a parità di lavoro, punteggi aggiuntivi all'attività svolta, commisurati al numero delle sedi gestite, al numero dei dipendenti, alla qualità del punteggio complessivamente realizzato. Questo indebito privilegio che, in barba ai principi di equità e di trasparenza, ha consentito per circa dieci anni che il punto « attività dei patronati maggiori » avesse un valore economico pari a più del doppio rispetto a quello dei patronati medio-piccoli, era stato cancellato dal decreto interministeriale n. 764 del 1994, che aveva finalmente fissato criteri di valutazione equitativi, in base ai quali il riconoscimento dell'impegno e della professionalità nell'esercizio dell'attività di patronato doveva, a parità di risultato, essere remunerato con un'identica misura finanziaria.

Questo ritorno al passato, a nostro avviso, che lede i principi fondamentali di uguaglianza, può avere effetti dirompenti sui patronati medio-piccoli, perché ne sopprime aprioristicamente le potenzialità di competitività e ne determina lo strangolamento sotto il profilo economico. Quindi, reintrodurre questa pesante discriminazione, che rappresenta un vero e proprio attentato al pluralismo associativo previsto dalla Carta costituzionale, non ci trova assolutamente d'accordo.

Considero in un'ottica di estensione dell'attività di tutela svolta da tali istituti il fatto che tutte, o quasi tutte, le forze politiche abbiano riconosciuto e riconoscano l'importanza sempre maggiore dell'attività che i patronati svolgono a favore dei cittadini e che, attraverso queste leggi, si tenti di estendere l'attività dei patronati

all'intera problematica dei diritti sociali, secondo un modello evolutivo che dovrebbe trasformare una parte della loro attività in sportelli di servizi finalizzati alla tutela dei cosiddetti diritti di cittadinanza.

Non possiamo assolutamente condividere, quindi, lo voglio ripetere, l'impostazione e l'orientamento delle forze di maggioranza, vicine alle organizzazioni sindacali, alla riduzione o addirittura alla eliminazione del finanziamento pubblico relativo alla organizzazione degli istituti di patronato. Queste restrizioni — lo ricordo a me stesso — avrebbero come effetto diretto lo scioglimento e la liquidazione coatta amministrativa dei patronati più piccoli che, per la loro stessa natura, in quanto promossi da organizzazioni che rappresentano il mondo degli autonomi — artigiani, commercianti, agricoltori —, devono mantenere uno standard organizzativo di tipo capillare, che altri non necessariamente devono avere.

È di tutta evidenza che un mancato riconoscimento del finanziamento organizzativo andrebbe a discapito — lo voglio ripetere — del pluralismo democratico. Da qui scaturisce la considerazione, signor Presidente e signor rappresentante del Governo, che qualora non si dovesse emendare il punto in cui è previsto il finanziamento sull'attività, riservandone una parte all'organizzazione, sono certo che si conseguirà il progressivo effetto di sottrarre alle confederazioni dei lavoratori autonomi il diritto acquisito, costituzionalmente riconosciuto e, di fatto, sedimentato da decenni di felice e fattiva esperienza attuativa, di prestare tramite i propri storici istituti di patronato, quelle attività di consulenza e di assistenza a favore dei lavoratori autonomi che non possono costituire appannaggio e diritto esclusivo delle confederazioni sindacali della triplice.

Invito, dunque, fin da ora la maggioranza ed il Governo a valutare positivamente una modifica al testo, nella parte che disciplina il sistema del finanziamento.

Per quanto riguarda gli altri punti, occorrerà fissare paletti più precisi in tema di convenzioni tra patronati e pubblica amministrazione, per garantire a tutti i patronati un'eguale e concreta agibilità in tutte le realtà. Relativamente alle tariffe da fissare a carico dei cittadini per la fornitura di alcuni servizi di patronato, è necessario evitare che possano crearsi abusi. Bisognerà, inoltre, precisare meglio cosa debba intendersi per attività istituzionale meritevole di finanziamento; ciò alla luce della flessione di alcuni tipi di prestazioni pensionistiche e della sempre maggiore richiesta di consulenza e di tutela da parte dei lavoratori autonomi e parasubordinati in materia di gestione delle posizioni assicurative.

Vi sono altri tre punti che ci stanno particolarmente a cuore. In primo luogo, il comma 4 dell'articolo 6 desta perplessità e va certamente nella direzione di agevolare i patronati di estrazione sindacale. In esso si dice: « Per lo svolgimento delle attività all'estero gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi di organismi, anche autonomi, promossi dagli istituti stessi o dalle organizzazioni promotrici di cui all'articolo 2 ». In linea di principio, è certamente meritoria l'azione svolta dai patronati a favore delle nostre comunità di emigrati. Forse oggi più che mai è necessaria la presenza dei patronati all'estero. Infatti, il processo in corso per la riorganizzazione della rete consolare all'estero aumenterà verosimilmente la domanda di tutela e di patrocinio sociale, perché laddove c'era un console e un viceconsole, lo Stato italiano non sarà più presente. Non si può chiedere ai nostri compatrioti sparsi per il mondo di affrontare viaggi di centinaia e a volte di migliaia di chilometri per presentare un'istanza o per richiedere un documento. Tuttavia, permettere ai patronati di avvalersi di organizzazioni, anche autonome, per lo svolgimento dell'attività di patronato equivale ad incoraggiare quel « faccendariato » che spesso si appoggia ad associazioni di dubbia reputazione, utilizzando personale poco professionale, il tutto a danno degli stessi assistiti. Siamo

del parere che tutti i patronati che intendono operare anche all'estero debbono utilizzare personale dipendente del patronato o delle organizzazioni promotrici, così come avviene per le organizzazioni operanti in Italia.

Il secondo punto che ci sta a cuore è quello relativo all'articolo 8, comma 1, lettera c). Fortemente negativo per noi è il fatto che le associazioni dei disabili — che storicamente hanno difeso e tutelato la categoria dei disabili, in collaborazione con gli istituti di patronato, perché vi è stato sempre un rapporto tra i vari istituti di patronato e le associazioni dei disabili — di fatto, vengono, in qualche modo, estromesse dalla tutela dei loro iscritti. Riteniamo pertanto che si debba in qualche modo porre mano anche a questo aspetto, perché dobbiamo permettere alle organizzazioni che hanno sempre difeso e tutelato gli interessi dei disabili di continuare a svolgere la loro funzione, che dovrà rapportarsi, come già è avvenuto in passato, con gli istituti di patronato.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, Forza Italia vuole dare il proprio contributo per migliorare il contenuto di questo provvedimento di riforma degli istituti di patronato, affinché duri nel tempo per poter gestire e governare il nuovo modello italiano dello Stato sociale. Presenteremo peraltro una serie di emendamenti migliorativi che ci auguriamo vengano accolti e il voto finale del gruppo di Forza Italia sarà senz'altro condizionato dal loro accoglimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lo Presti. Ne ha facoltà.

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, non mi dilungherò molto nell'intervenire sul provvedimento in esame. Voglio innanzitutto fare i miei complimenti al relatore il quale, in effetti, con la sua esposizione ha offerto un quadro del testo che abbiamo ereditato dal Senato che incanta ed ha illustrato una filosofia di fondo del provvedimento in gran parte condivisibile. Se i singoli

deputati dovessero affidarsi alla relazione dell'onorevole Lucà per esprimere un voto sul provvedimento, non ci sarebbero problemi. A mio avviso, però, la relazione, brillante per il contenuto, fornisce un quadro del provvedimento che poi non si collega con quello che è l'impianto normativo che dovrebbe applicare in concreto questa filosofia di fondo.

Alleanza nazionale ha già rilevato in Commissione lavoro alcune discrasie, che però non hanno portato a nulla, perché in quella sede il provvedimento è stato in pratica blindato. Si è svolta una lunga discussione (durata alcuni mesi; ho letto i resoconti in quanto in quel periodo non facevo ancora parte della Commissione lavoro) che però non ha condotto a nulla. Infatti, il provvedimento è stato portato in aula così come pervenuto dal Senato e non so se non ci si è accorti o siano state volutamente trascurate le legittime osservazioni dei gruppi di opposizione, oggi ribadite anche dal collega Sartori con puntuale precisione, su alcuni articoli del provvedimento. Soprattutto, non sono stati recepiti dalla Commissione le osservazioni, i richiami e le richieste di modifica che troviamo nei pareri formulati dalle altre Commissioni, a cominciare da quello del Comitato per la legislazione, che è un vero e proprio testo alternativo rispetto al provvedimento portato in aula dalla Commissione.

Il provvedimento, a nostro avviso — lo anticipo in questo momento e lo ripeterò a conclusione del mio intervento come richiesta formale —, deve tornare in Commissione, non fosse che per rispondere alle censure mosse dalle altre Commissioni nei pareri formulati, che sono stati tenuti in « non cale ». Vi è stata troppa fretta di approvare in Commissione il provvedimento senza modifiche, mentre noi riteniamo che esso, così come formulato, non possa essere licenziato. Riteniamo altresì che in ogni caso il dibattito in Assemblea sugli articoli e sugli emendamenti non potrà fare giustizia — per i tempi ristretti che sono assegnati — delle incongruenze che adesso mi permetterò di illustrare sinteticamente.

Il provvedimento è, appunto, un coacervo di incongruenze, di inesattezze e di autentiche disarticolazioni formali e sostanziali tra le varie norme che lo compongono e se non lo riporteremo in Commissione — mi appello al presidente della Commissione lavoro, al relatore ed alla stessa Presidenza della Camera — durante il dibattito in aula non avremo la possibilità di fare alcunché. Piccole modifiche infatti non servirebbero a niente, se non precedute da un approfondimento rigoroso di tutte le questioni che, lo ripeto, sono state sollevate dalle forze di opposizione, ma che poi sono state riprese in modo forse più autorevole. Noi facciamo il nostro dovere di partiti di opposizione e, quindi, a volte possiamo anche eccedere nella formulazione dei rilievi e delle contestazioni; quando però determinate contestazioni vengono fatte in modo autorevole da altri organismi, c'è qualcosa che non va. Dobbiamo preoccuparci, allora, di modificare il testo e per farlo — lo ribadisco per la terza volta — si deve riprendere il dibattito ed il confronto in Commissione.

Andando avanti, mi limiterò ad un'analisi « a volo d'uccello » sugli articoli, richiamandomi espressamente al primo dei più importanti pareri espressi sul provvedimento, quello del Comitato per la legislazione. Si tratta di un parere molto articolato che, lo ripeto, sembra un testo alternativo o comunque un'invocazione di emendamenti, che sicuramente ci faremo carico di presentare in Assemblea, ma che non vorremmo venissero discussi prima di un riesame del provvedimento in Commissione.

Con riferimento al parere indicato, farò alcuni rilievi, richiamandomi ad esso. Per quanto concerne l'articolo 2 del provvedimento, relativo alla titolarità della promozione degli enti che dovrebbero gestire l'assistenza ai lavoratori, faccio un piccolo inciso. Sinceramente, condivido il richiamo del relatore al principio di sussidiarietà che, in qualche modo, trova nel testo una discreta applicazione, secondo i criteri dei quali abbiamo dibattuto molto spesso nel corso dell'esperienza, poi nau-

fragata, della Commissione bicamerale. Tale principio assegna alla formazione ed alla natura del servizio — e a chi è chiamato a svolgerlo — la qualifica di utilità pubblica e non subordina più — mi fa piacere che tale concetto cominci ad entrare nel patrimonio della sinistra — il concetto di servizio pubblico alla pubblicità della funzione.

Si tratta di un passaggio interessante che mi permetto di sottolineare e che, in futuro, può aprire spazi per un dibattito più approfondito sulla realizzazione concreta del principio di sussidiarietà orizzontale; ma non è questa, forse, la sede per affrontare un argomento così delicato ed importante, sul quale ci siamo già confrontati in seno alla Commissione bicamerale. Tuttavia, l'accento contenuto nella relazione in buona parte mi convince; esso va approfondito e migliorato, anche per le future prospettive di applicazione di un principio così rilevante.

Ciò mi induce ad interrogare me stesso ed i colleghi sull'opportunità di verificare meglio il potere e la legittimazione dei soggetti che possono costituire e gestire istituti di patronato e, per esempio, se non sia il caso di prevedere un ampliamento con criteri abbastanza intelligibili dei principi ispiratori che dovrebbero informare gli statuti e gli atti costitutivi dei patronati, senza per questo interferire sulla loro autonomia. Forse si tratta di un altro discorso, molto più complesso, ma sotto questo profilo possiamo accettarlo.

Tornando all'esame dei singoli articoli, mi rifaccio alla prima osservazione del Comitato per la legislazione, che da parlamentare eletto in Sicilia condivido. In particolare, il Comitato osserva che sarebbe opportuno verificare se le condizioni che giustificano la non applicabilità del requisito della territorialità dell'ente di patronato alle associazioni operanti nelle province di Trento e di Bolzano non possano essere estese alle regioni ad autonomia speciale.

Questo è un problema rilevante che pone interrogativi di natura costituzionale, sul quale il Comitato per la legislazione ha chiesto chiarimenti. È un primo aspetto e

lei, Presidente, che è un noto giurista, credo possa rilevare e cogliere queste cose. Su questo punto dovremo necessariamente riconfrontarci in Commissione perché non vi saranno gli spazi per poterlo fare qui in aula, trattandosi di un argomento talmente delicato e rilevante da coinvolgere e da involgere il concetto di autonomia di alcune regioni a statuto speciale che non può essere affrontato in questa sede senza essere preceduto da un dibattito approfondito in Commissione.

Il Comitato per la legislazione si è soffermato (e questo è un richiamo che è stato fatto in Commissione dai deputati di Alleanza nazionale) su alcune incongruenze relative al concetto di silenzio-assenso per l'approvazione delle modifiche allo statuto con riferimento al fatto che, però, nel momento in cui viene richiesta l'autorizzazione per l'esercizio e l'attività di patronato al Ministero competente, non è stato previsto di allegare uno statuto, un atto costitutivo dell'ente di patronato. Com'è possibile quindi che il ministero successivamente approvi talune modifiche ad un testo che non conosce perché la legge non impone di allegare preventivamente lo statuto e l'atto costitutivo? Ribadisco che questa è una incongruenza che viene rilevata dal Comitato per la legislazione e credo che anche in questo caso sia dovere del Parlamento e della Commissione lavoro intervenire per chiarire tale aspetto.

Volendo richiamare i punti più importanti e qualificanti che motivano la richiesta di un riesame del provvedimento, mi soffermerò ora sull'articolo 6. A tale riguardo, il richiamo del Comitato per la legislazione è ancora più puntuale e importante perché invita la Commissione lavoro (e tale invito è rimasto inascoltato) a valutare «l'opportunità di definire con maggiore tassatività i parametri al cui riscontro condizionare la facoltà degli istituti di patronato di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa» con i lavoratori, al di là delle previsioni contenute nello stesso articolo 6, sulle quali ritornerò brevemente, che impongono ai patronati di avvalersi esclu-

sivamente di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Anche in questo caso non è chiaro in quali termini debbano essere valutate le esigenze straordinarie che possono giustificare la stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Ciò potrebbe portare evidentemente ad un contenzioso per gli enti di patronato e noi dobbiamo preoccuparci — perché questo è il nostro compito — di evitare anticipatamente che ciò si verifichi, aderendo quindi al richiamo formulato dal Comitato per la legislazione, facendolo proprio e modificando opportunamente la norma.

Con riferimento ad una rilevante discrasia e incongruenza (anche dal punto di vista letterale e lessicale) esistente nel testo, vorrei sottolineare che il comma 1 dell'articolo 6 recita: « Per lo svolgimento delle proprie attività operative, gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono avvalersi esclusivamente (...) ». Credo che le parole « possono » e « esclusivamente » determinino una contraddizione in termini perché, se « possono », cioè se è una loro facoltà, che significa poi dare una esclusività all'esercizio di una facoltà? Mi pare che sia una contraddizione: bisogna modificare la disposizione e stabilire se gli istituti di patronato possano avvalersi o debbano avvalersi esclusivamente di quei lavoratori. È evidente che l'espressione « se possono avvalersi » sta a significare che si vuole lasciare la porta aperta ad altre forme di utilizzazione dei lavoratori; mentre se vale l'espressione « se debbono avvalersi », si può anche inserire la parola « esclusivamente » e quindi limitare il campo ad uno specifico tipo di contratto di lavoro.

Signor Presidente, mi rivolgo sempre a lei perché così prevede il regolamento della Camera: lei che è un noto giurista credo potrà valutare queste cose insieme ai colleghi che sono altrettanto esperti, in modo prudente. Penso che ciò debba consigliare anche la Presidenza della Camera a richiamare la Commissione lavoro a un eventuale riesame del provvedimento.

L'articolo 9 è un po' antipatico perché vi è un passaggio che mette in discussione, a mio avviso in modo abbastanza serio, la professionalità dei professionisti che dovrebbero essere chiamati a collaborare con gli istituti di patronato tramite convenzioni che prevedono deroghe alle tariffe professionali. Per la verità, sono molto perplesso su questo punto. La mia perplessità è condivisa dal Comitato per la legislazione che dice testualmente: « *i*) all'articolo 9, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di riformulare il primo periodo, in modo da chiarire inequivocabilmente se la deroga alle tariffe professionali ivi prevista debba costituire specifico oggetto delle singole convenzioni tra istituti di patronato ed avvocati ovvero intenda riferirsi alla predisposizione di un tariffario speciale unico, da applicare in maniera uniforme a tutte le convenzioni previste dalla disposizione in esame ». Queste due alternative aprono due strade diverse.

La Commissione giustizia fa poi una precisazione e un'ulteriore censura su questo punto perché esprime parere favorevole sul provvedimento, ma con condizioni che sono riferite tutte all'articolo 9, e addirittura ponendo condizioni che sono proposte emendative. Infatti, oltre a chiedere che vengano sostituite alcune parole (ma questi sono dettagli), la Commissione giustizia chiede che: « all'articolo 9, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « dette convenzioni » siano inserite le seguenti: « sono sottoposte all'approvazione dei consigli professionali competenti e ». Mi pare che ciò sia corretto perché il controllo sulla congruità delle tariffe e il controllo che le tariffe non deroghino ai minimi professionali deve essere demandato agli ordini e dei consigli professionali e non di altri soggetti esterni. La Commissione giustizia continua addirittura con proposte di emendamento e chiede che: « 2-bis. Le convenzioni di cui al comma 1 debbono garantire » — qui vi è il richiamo al carattere e all'importanza della autonomia e della professionalità delle categorie che sono interessate da questo provvedimento — « il rapporto per-

sonale e fiduciario tra avvocato e assistito, anche regolando l'assunzione diretta da parte dei patronati degli oneri di assistenza e difesa legale». Quindi, come vedete, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor presidente della Commissione lavoro, c'è materia per affrontare nuovamente, organicamente e in modo compiuto l'esame di questo provvedimento che, così come è, non può essere varato.

Vista l'esperienza fatta in Commissione lavoro, noi non possiamo immaginare che in Assemblea, nelle cinque ore e mezza di dibattito che sono state assegnate con i tempi contingentati si possa approfondire una questione così delicata o questioni così delicate e sperare eventualmente che le proposte di emendamento presentate dall'opposizione vengano accolte, pur essendo proposte che si richiamano a questi pareri.

Credo che la prudenza, il senso di opportunità e di responsabilità vogliano che questo provvedimento venga richiamato in Commissione. Ci confronteremo in quella sede. Pazienza, perderemo ancora qualche mese, ma daremo una legge al paese e a questi patronati che potrà rispondere veramente alla filosofia di fondo che ha illustrato il relatore e che noi — lo ripeto — condividiamo.

Vi è un'ultima censura a « volo d'uccello » per lasciare testimonianza agli atti, guardando non partitamente gli articoli perché sono diversi e probabilmente occorrerebbero ore per esaminarli tutti puntualmente e procedendo ad un esame non superficiale, ma che tenga conto dei rilievi più importanti che riteniamo di muovere.

L'altra questione che desidero porre relativamente all'incongruità e alle contraddizioni del provvedimento è relativa all'esercizio delle deleghe: al riguardo, lo stesso Comitato per la legislazione censura il provvedimento osservando che non sono specificati né il termine per l'emanazione del decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente la determinazione delle linee guida per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 9, né

sostanzialmente i limiti all'esercizio del potere di delega che si attribuisce al ministro.

Un altro rilievo (mi avvio alla conclusione, in quanto ritengo che il tempo a mia disposizione si stia per esaurire) riguarda l'articolo 10, che addirittura amplia il potere di intervento degli istituti di patronato in materie che, a mio avviso, impongono una competenza tecnica specifica: competenza che evidentemente i patronati non hanno e che dovrebbero costruirsi, sottraendo (non è questa una difesa corporativa) a categorie professionali qualificate la possibilità di occuparsi di materie di cui si sono sempre occupate. Mi riferisco, per esempio, al diritto di famiglia: vogliamo adesso dare anche ai patronati la possibilità di occuparsi delle questioni concernenti il diritto di famiglia? O dare loro la possibilità di occuparsi di questioni riguardanti le successioni? Evidentemente, sul punto mi sembra necessaria una riconsiderazione dell'impianto legislativo, poiché bisogna chiarire cosa significhi occuparsi di diritto di famiglia e di successioni. Posso capire l'informazione fiscale, magari dal punto di vista tecnico, ma che significa affidare ai patronati la possibilità di occuparsi di diritto di famiglia e delle successioni, settori nei quali la produzione giurisprudenziale è diventata notevole nel corso dei decenni?

Si dovranno incaricare tecnici personali, privati, che possano sostenere i lavoratori in questioni riguardanti queste materie, o affidarsi ad avvocati che possano curare gli interessi dei lavoratori nelle cause di divorzio, di petizione di eredità, di divisione? Che significa tutto questo, signor Presidente? Lei sorride, ma dobbiamo capire se vogliamo riconoscere attribuzioni professionali specifiche agli istituti di patronato su materie nelle quali da sempre operano professionisti qualificati, spendendovi le proprie attitudini. Mi sembra che si tratti di un'ingerenza grave nell'ambito delle autonomie professionali e delle competenze degli avvocati ed anche dei notai!

Nel provvedimento, manca inoltre qualsiasi riferimento al controllo della qualità delle prestazioni che questi istituti sono chiamati a rendere in favore dei soggetti assistiti. Non si capisce bene quali siano i criteri in base ai quali si potrà giudicare in futuro se gli istituti di patronato abbiano svolto meritoriamente il proprio lavoro e con che qualità abbiano reso il proprio servizio: questo è un punto su cui dovremo confrontarci, perché è inammissibile che non vengano previste almeno linee guida nell'ambito delle quali esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni offerte.

Quanto alla copertura finanziaria, il relatore ha ricordato che si è in attesa del parere della Commissione bilancio, perché vi è un'incongruenza a causa del riferimento al 1999, visto che siamo nel 2000: ci chiediamo, quindi, se sia possibile varare senza modifiche un provvedimento con questo tipo di copertura finanziaria. Credo che la Commissione bilancio non potrà che dare un parere negativo perché, a mio avviso, per l'anno nel quale viene emanato il provvedimento, è necessario prevedere la relativa copertura e si tratta ormai del 2000. Sarà quindi necessario apportare una modifica, conseguentemente vi è una ragione in più perché si apra finalmente la discussione seria, articolata sul testo con proposte emendative che lo possono migliorare e rendere realmente applicabile.

Da ultimo, desidero fare un richiamo, sollecitato in particolare dai colleghi della Commissione lavoro che hanno seguito prima di me il provvedimento, al fatto che non esiste — come affermava poc'anzi il collega Sartori — un termine entro il quale attuare i trasferimenti di risorse finanziarie agli enti di patronato. L'articolo 13, comma 7, infatti, prevede che sarà un regolamento del ministro del lavoro e della previdenza sociale a stabilire le modalità di ripartizione, ma non fissa alcun termine per l'emanazione del regolamento. Pertanto, vi è il rischio che i patronati lavorino, spendano soldi, anticipino risorse, con buona pace delle esigenze di bilancio, senza che il regola-

mento venga emanato entro un termine preciso. Per esperienza, anche nei provvedimenti nei quali si fa riferimento ad un termine per l'emanazione di un regolamento, puntualmente esso non interviene, figuriamoci in questo caso. Ciò è accaduto, ad esempio, in un caso a me notissimo, vale a dire il regolamento che dovrebbe rendere applicabile la legge sul fondo di solidarietà per le vittime della mafia, che la legge imponeva al Ministero di emanare entro aprile di quest'anno e che, invece, ancora non c'è, sebbene la legge sia stata approvata ormai da 6-7 mesi. Ripeto, figuriamoci cosa potrebbe accadere nel caso di specie.

Signor Presidente, concludo con la richiesta specifica che il provvedimento torni in Commissione per un esame più approfondito, al fine di eliminare le discrasie e le storture che potrebbero addirittura renderlo inapplicabile nel concreto o alimentare contenziosi di cui potremmo sicuramente fare a meno.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Replica del relatore e del Governo
— A.C. 5891)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Lucà.

MIMMO LUCÀ, *Relatore*. Signor Presidente, svolgo qualche breve considerazione, riservandomi di intervenire nelle fasi successive dell'esame del provvedimento. Desidero, innanzitutto, fare alcune osservazioni sull'intervento dei due colleghi, che ringrazio per l'attenzione e per la precisione di alcuni riferimenti. Mi rivolgo, in particolare, all'onorevole Lo Presti, che mi ha sorpreso con la richiesta di rinvio del testo in Commissione perché ritengo che anch'egli possa convenire sull'esigenza di procedere rapidamente alla sua approvazione. Peraltro, il testo è già stato approvato dall'Assemblea del Senato e ricordo che l'atteggiamento del gruppo

di Alleanza nazionale è stato estremamente positivo, responsabile, un atteggiamento persino di condivisione di gran parte del contenuto del testo oggi all'esame di questa Assemblea. Tuttavia, capisco che vi possano essere ripensamenti e opinioni diverse in questa sede, ma per quanto riguarda gli emendamenti presentati in Commissione, ad esempio dal gruppo di Alleanza nazionale, quasi sempre, si tratta di correzioni formali, sulla punteggiatura. In alcuni casi sono appropriate — lo dico senza problemi — e meritevoli di attenzione; vi sono emendamenti su alcuni passaggi e termini presenti nel testo, utilizzati in modo più o meno appropriato, sui quali sono d'accordo. Mi riferisco, ad esempio, all'omissione di termini temporali entro i quali emanare il regolamento del ministro del lavoro e della previdenza sociale, punto sul quale si dovrà tornare per ovviare ad alcune lacune.

Vorrei sottolineare alcuni aspetti, in riferimento a talune osservazioni che sono state fatte. In primo luogo, l'articolo 10 si riferisce ad attività diverse che sarebbero attribuite come funzioni ai patronati, ma in esso non si fa riferimento ad attività di tutela e di gestione di un eventuale contenzioso in sede giudiziaria per quanto riguarda la materia del diritto di famiglia e delle successioni. Si parla, invece, di « attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza » in favore dei soggetti, « finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione, alla promozione dell'interesse dei cittadini in materia di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni ». Non vi è, quindi, alcuna invasione di campo per quanto riguarda l'attività professionale di altri soggetti.

In secondo luogo, a proposito dell'osservazione fatta sul controllo della qualità, anche in questo caso vorrei richiamare il testo: all'articolo 13, comma 7, lettera c) è espressamente previsto che nel regolamento di cui abbiamo parlato sia prevista « la definizione, per le attività svolte, delle modalità di documentazione e dei criteri

di verifica anche di qualità, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ». Pertanto, il controllo di qualità è ampiamente previsto. Concordo, invece, per quanto riguarda l'indicazione di un termine per l'approvazione del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 13.

Per quanto riguarda, invece, le osservazioni del collega Santori, voglio soltanto rispondere e chiarire il mio pensiero su due aspetti. Il primo riguarda la questione dell'invalidità civile. Voglio ribadire in questa sede quanto ho già detto incontrando le organizzazioni, i sindacati e le associazioni di tutela degli invalidi e degli inabili, rassicurando il collega Santori che con il testo in discussione non innoviamo in questa materia.

Posso comprendere alcune obiezioni ed anche alcune preoccupazioni di questi soggetti; verificheremo come si potrà ovviare e come si potrà intervenire nel merito, ma voglio assolutamente rassicurare sul fatto che non innoviamo assolutamente in materia di invalidità civile. La prassi è consolidata nel corso di almeno venti anni.

Non comprimiamo in alcun modo le prerogative e le funzioni di queste associazioni e non estendiamo le competenze ed il campo di intervento degli istituti di patronato. Non introduciamo alcuna novità, ma sostanzialmente fotografiamo la situazione attuale. Tuttavia, come ripeto, vi sono gli spazi e certamente vi saranno le opportunità per integrare il testo e per ovviare a queste preoccupazioni e, quindi, rassicurare tutti coloro che possono avere immaginato cose diverse.

Per quanto riguarda infine i criteri di finanziamento, anche in questo caso, credo che si potrà tornare sull'argomento, analizzare ed approfondire il testo, in particolare con riferimento all'articolo 13, ma voglio sottolineare subito, per esigenze di chiarezza, che all'articolo 13, comma 7, lettera b), già si prevede un riferimento all'estensione dei servizi, tra i criteri ai quali si deve attenere il Ministero nell'emanazione del regolamento sul finanziamento. Tra tali criteri vi è infatti quello dell'individuazione dell'attività da assu-

mere a riferimento per la ripartizione delle risorse, definendo, altresì, « le modalità di accertamento, di rilevazione e controllo dell'attività, dell'estensione e dell'efficienza dei servizi ». Si potrà chiarirlo meglio — lo vedremo in seguito —, ma mi pare che questo argomento venga già affrontato.

Infine, ringraziando il collega Lo Presti per la sua sollecitazione, dichiaro la nostra disponibilità ad ulteriori approfondimenti sulle osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni di merito e del Comitato per la legislazione, soprattutto per quanto riguarda le esigenze di coordinamento e di maggiore chiarezza del testo. A tal fine prenderemo in esame eventuali emendamenti che verranno presentati, anche se, per la verità, a differenza del collega Lo Presti, non penso che vi sia l'esigenza di riportare in Commissione l'esame del provvedimento. Tutto ciò non attiene alle mie prerogative e quindi concludo qui la mia replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

RAFFAELE MORESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Condivido la replica del relatore, mentre per quanto riguarda le questioni più specifiche avremo modo di approfondire i vari temi. Mi limito perciò a considerazioni di carattere generale: questo provvedimento non è volto a far diventare forti i forti e deboli i deboli: esso punta a creare patronati efficienti. Si vedrà quali saranno in grado di sopravvivere, anche perché non è accettabile una situazione di inefficienza e di poca produttività.

ANGELO SANTORI. Bisogna avere gli strumenti per chiuderli !

RAFFAELE MORESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero del lavoro si impegna, anche se vi sono lacune sui termini, ad effettuare nei tempi più rapidi possibili tutti gli adempimenti necessari.

Concludo, osservando che il Governo non condivide le ragioni qui addotte per un ritorno in Commissione del provvedimento. Nel corso dell'iter in aula si affronteranno le singole questioni.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge costituzionale: Mitolo ed altri — Modifica all'articolo 12 della Costituzione (4424)
(ore 12,25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Mitolo ed altri: Modifica all'articolo 12 della Costituzione.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 4424)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo per la discussione generale risulta così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 30 minuti (23 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 6 ore e 30 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 54 minuti;

Forza Italia: 51 minuti;

Alleanza nazionale: 50 minuti;

Popolari e democratici-l'Ulivo: 49 minuti;

Lega nord Padania: 48 minuti;

UDEUR: 46 minuti;

Comunista: 46 minuti;

i Democratici-l'Ulivo: 46 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Verdi: 12 minuti; Rifondazione comunista-progressisti: 11 minuti; CCD: 10 minuti; Socialisti democratici italiani: 6 minuti; Rinnovamento italiano: 5 minuti; CDU: 5 minuti; Federalisti liberaldemocratici repubblicani: 4 minuti; Minoranze linguistiche: 4 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

***(Discussione sulle linee generali
- A.C. 4424)***

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mitolo.

PIETRO MITOLO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge costituzionale, che la Camera ha all'ordine del giorno e di cui mi onoro di essere primo firmatario nonché relatore, è volta ad aggiungere un comma all'articolo 12 della Costituzione, che statuisce che la lingua italiana è la lingua ufficiale della Repubblica.

Tale disposizione trova, dunque, collocazione tra i principi fondamentali della Costituzione: nell'articolo 12, dopo il riconoscimento della bandiera nazionale quale simbolo della comune appartenenza dei cittadini italiani alla stessa patria.

Tale specifica, benché scarna, previsione, lungi dall'essere superflua, giova alla completezza e alla migliore architettura della Carta costituzionale dell'ordinamento.

In ragione di tale mancata previsione, infatti, nel nostro ordinamento non è mai stata definita una legislazione organica in materia di uso delle lingue per tutti i soggetti dell'ordinamento e per lo svolgimento delle attività giuridicamente rilevanti.

Il riconoscimento dell'italiano come lingua ufficiale dello Stato è contenuto, peraltro, in diverse leggi ordinarie, fra le quali meritano di essere ricordate la legge relativa all'ordinamento del notariato (legge n. 89 del 1913, articolo 54), quella relativa all'ordinamento dello stato civile (regio decreto n. 1238 del 1939), il codice di procedura penale e quello di procedura civile (rispettivamente, articoli 109 e 122), lo statuto della regione Trentino-Alto Adige.

Disposizioni che impongono l'uso della lingua italiana sono contenute, inoltre, anche nella legislazione più recente: dalla legge sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (legge n. 425 del 1997, articolo 3) alla legge per l'informazione del consumatore (legge n. 126 del 1991, articolo 1), alle leggi comunitarie per il 1990 e il 1998 (rispettivamente, legge n. 428 del 1990, articolo 18, e legge n. 25 del 1999, articolo 20); mentre la legge che disciplina l'immigrazione e la condizione dello straniero prevede l'opportunità di offrire occasioni di apprendimento della lingua italiana per i minori stranieri e per gli stranieri accolti nei centri di accoglienza (legge n. 40 del 1998, articoli 36 e 38).

All'affermazione della lingua italiana come lingua ufficiale si affianca, tuttavia, il riconoscimento di una specifica tutela delle minoranze linguistiche. Il costituente e poi il legislatore ordinario — da ultimo con la legge n. 482 del 15 dicembre 1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche — hanno infatti riconosciuto una specifica tutela per i cittadini di tradizione linguistica diversa da quella maggioritaria. Proprio nell'articolo 1 della citata legge del 1999 — volta alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle lingue delle minoranze storiche e alla contestuale valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana — viene ribadito che la lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. Tale affermazione, del resto, si ricava anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Non è superfluo ricordare, peraltro, che l'articolo 62 dello Statuto albertino del 4 marzo 1848 sanciva che la lingua italiana era la lingua ufficiale delle Camere che sorgevano per realizzare l'unità della nazione italiana.

Certo, la lingua non può essere considerata come l'unico elemento su cui si fonda la nazione; tuttavia, essa è indicata dai pubblicisti come elemento idoneo a identificare la nazione, elemento che determina la riconduzione ad una determinata comunità, e non può negarsi che essa rappresenti l'aspetto che con maggiore immediatezza viene in evidenza quando si affronta tale tema. La lingua è, dunque, il necessario cemento per legare una comunità e per darle un'identità.

In questa fase politico-istituzionale, nella quale al giusto riconoscimento di un maggior peso delle autonomie locali si accompagnano, purtroppo, una crisi sempre più profonda dell'identità nazionale e tensioni secessioniste, appare indispensabile riconoscere il ruolo della lingua italiana quale elemento costitutivo ed identificante della comunità nazionale.

Non appaia una forzatura asserire che la nostra Costituzione contiene *in nuce* questa affermazione: in questo momento è necessario svilupparla senza timori. Infatti, tale previsione non contrasta né con l'articolo 6, né con l'articolo 21 della Costituzione. Il primo riconosce le situazioni giuridiche soggettive concernenti l'uso delle lingue territorialmente o personalmente limitate, mentre il secondo, garantendo la libertà di manifestazione del pensiero con ogni mezzo, prevede un presidio anche in favore dell'uso di idiomi minoritari. La dottrina giuridica, tuttavia, concorda nel ritenere che è conforme a questi principi il fatto che uno soltanto degli idiomi sia considerato lingua ufficiale per la generalità dei cittadini nello svolgimento delle attività giuridicamente rilevanti.

Appare, pertanto, imprescindibile la previsione costituzionale della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica, espressione dell'appartenenza degli italiani ad una comunità nazionale. Ove

tale norma integrasse la carta costituzionale, le eventuali richieste, avanzate da parte di altre minoranze linguistiche, di un sistema di garanzie simile a quello ottenuto dalla minoranza linguistica tedesca in Trentino-Alto Adige troverebbero un bilanciamento equo e razionale; inserire tale disposizione nella Costituzione significa fornire al legislatore ordinario gli strumenti per trovare un contemperamento di interessi anche contrapposti.

La presente proposta di legge costituzionale intende quindi aggiungere tra i valori fondanti la Costituzione italiana il riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale. Previsioni di tenore analogo, del resto, sono contenute nelle Costituzioni francese, spagnola, austriaca, portoghese, irlandese, finlandese, che contengono espressamente il riconoscimento del carattere ufficiale della lingua nazionale.

La valorizzazione del patrimonio culturale della lingua italiana, anche seguendo il cammino tracciato dagli Stati europei sopra citati, è per noi un dovere che ci impone il processo di integrazione europea. Infatti, la comunione di principi e di valori che faticosamente si sta costruendo, e che ha orizzonti ben più ampi della mera integrazione dei mercati, non può essere privata dello straordinario apporto della tradizione culturale italiana. La lingua italiana è parte integrante della dote che gli italiani portano in Europa: questa proposta di legge la preserva e la sviluppa.

All'esame della proposta di legge in sede referente è stato abbinato quello della petizione presentata dal gruppo di studio « Tiberinus », presieduto dalla dottoressa Licia Donati, e sottoscritta da numerosissimi cittadini, di cui 52 sono illustri studiosi ed esponenti del mondo della cultura, che intendo citare, perché i loro nomi restino agli atti: Mario Luzi, il più grande poeta italiano vivente; Giovanni Nencioni e Nicoletta Maraschio, presidente e vicepresidente dell'Accademia della crusca — ora sostituito dal professor Sabatini —; Aldo Duro, illustre esule dalmata e glottologo dell'Istituto dell'enciclo-

pedia italiana; Severina Parodi, Piero Fiorelli, Teresa Poggi Salani, Domenico De Robertis, Arrigo Castellani e Ornella Castellani Pollidori, tutti accademici della crusca; Ignazio Baldelli, presidente della classe di scienze morali, storiche e filologiche dell'Accademia nazionale dei lincei; Francesco Bruni, presidente dell'Associazione per la storia della lingua italiana; Pietro Trifone, rettore dell'università per stranieri di Siena; Giovanni Ruffino, preside della facoltà di lettere e filosofia dell'università di Palermo; Luca Serianni, Valeria Della Valle, Giorgio Israel e Maria Lucia Leporatti, dell'università La Sapienza di Roma; Gabriella Alfieri, Margherita Spampinato, Mario Pagano e Filippo Salmeri dell'università di Catania; Maurizio Vitale, Andrea Masini e Ilaria Bonomi, dell'università di Milano; Alberto Sobrero e Rosario Coluccia, dell'università di Lecce; Renzo Bragantini e Attilio Mauro Caproni, figlio del poeta Giorgio Caproni, da qualche anno scomparso, dell'università di Udine; Rita Librandi, Raffaella Bertazzoli e Sandro Orlando, dell'università della Basilicata; Claudio Marazzini, dell'università del Piemonte orientale Amedeo Avogadro; Giovanni Fochi, della scuola normale superiore di Pisa; Tommaso Raso, dell'università Ca' Foscari di Venezia; Giulio Vignoli, dell'università di Genova; Giuseppe Are, dell'università di Pisa; Gian Luigi Beccaria, dell'università di Torino; lo scrittore Vincenzo Consolo; i poeti Biagia Marniti e Ugo Reale; i critici Giuliano Manacorda e Ornella Sobrero; lo scrittore e linguista Franco Fochi; gli editori Alessandro Olshki e Vito Laterza; Ferruccio Bravi, direttore del centro di studi atesini di Bolzano; Gioia Pace, presidente del comitato di Siracusa della Società Dante Alighieri; il padre Pasquale Borgomeo, direttore generale della radio vaticana; Giliola Negrini e Giovanni Adamo, dell'Associazione italiana per la terminologia; ultimo, ma non ultimo per importanza, il maestro Riccardo Muti, massima gloria della musica italiana.

Credo che con questi sostegni ed anche con queste poche considerazioni il prin-

cipio possa essere validamente sostenuto. Raccomando pertanto l'approvazione della proposta di legge costituzionale al nostro esame (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RAFFAELE MORESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Armaroli. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Alleanza nazionale, come è ovvio, è estremamente favorevole a questa proposta di modifica della Costituzione per una serie di ragioni: in primo luogo, perché è stata sottoscritta da tutti i deputati del nostro gruppo e perché il primo firmatario è l'onorevole Pietro Mitolo che, assieme al suo compianto fratello, per decenni è stato e tuttora è un sicuro punto di riferimento per tutti gli italiani che per molti versi e legittimamente si sono sentiti stranieri in patria in Alto Adige. D'altra parte, e la cosa mi fa piacere, signor Presidente, siamo in ottima compagnia, perché in Commissione affari costituzionali tutti i colleghi, a cominciare dal nostro presidente, l'onorevole Rosa Jervolino Russo, per continuare con gli altri componenti, con tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, dall'onorevole Garra per Forza Italia all'onorevole Maselli per i Democratici di sinistra, all'onorevole Boato, hanno espresso un voto favorevole su questa proposta di legge.

Questa è la prima ragione del nostro consenso, ve ne è poi una seconda: quando questa proposta di legge costituzionale verrà approvata in via definitiva, ci sentiremmo meno soli, meno mosche bianche e ci allineeremo all'Europa, se è vero come è vero — lo ha ricordato poc'anzi l'onorevole Mitolo — che molte Costituzioni contengono il principio secondo il quale la lingua della Repubblica,

la lingua dello Stato è quella che abitualmente si parla; questo principio è contenuto nella Costituzione francese, in quella spagnola, in quella austriaca, in quella portoghese, in quella irlandese, in quella finlandese e in quella greca.

La terza ragione del nostro consenso è determinata dalla necessità — mi rivolgo soprattutto a lei, Presidente Acquarone, che è un illustre giurista, perché ricordo quello che diceva Piero Calamandrei il quale sosteneva che le leggi hanno sempre una funzione pedagogica —, in un momento in cui la lingua italiana è bistrattata a dritta ed a manca, di mettere un punto fermo. Ricordo espressione gergali che il grande Ettore Petrolini definiva, più che frasi fatte, frasi sfatte. Signor Presidente, « un attimino » ormai non lo dicono soltanto le commesse di Standa, perlomeno qualcuna, ma lo dicono l'architetto, l'ingegnere, il medico, e spero che l'avvocato faccia eccezione; « ciao, ciao », l'iterazione del ciao, che è puramente demenziale, ormai si sente nei telefonini in treno; « no, cioè, volevo dire » — sarà capitato anche a lei ed a me è capitato di sentirlo nella nostra stessa università di Genova — sono le parole dello studente, magari laureando, che si alza a lezione per porre una domanda, iniziando proprio con le parole: « no, cioè, volevo dire »; viene da rispondergli: « Cancella e ricomincia da capo: soggetto, verbo e complemento oggetto ». Oppure si sente dire « in ordine a », che credo sia la traduzione bestiale di « *in order to* », che non vuol dire « in ordine a », ma « al fine di », quindi non si capisce perché purtroppo anche in Parlamento molto spesso si dica « in ordine a », mentre, se volessimo essere corretti, si dovrebbe dire « in disordine a », non sempre ma qualche volta sì.

Siccome ho parlato al Parlamento nazionale, signor Presidente, debbo anche difendere quanto meno la Camera dei deputati, ma penso anche il Senato, per la notizia, riportata proprio in questi giorni dalla stampa, che sia il ministro della pubblica istruzione — o pubblica distruzione! —, il professor De Mauro, sia il presidente dell'accademia della Crusca ci

hanno ben bene bastonati — e del tutto a torto — per il fatto che qui useremmo forestierismi tipo *question time*. Il ministro della pubblica istruzione si informi bene: nel nostro regolamento, presidente Jervolino Russo, all'articolo 135-*bis*, non si parla di *question time*, bensì di interrogazioni a risposta immediata, espressione un po' più lunga, ma l'italiano è più lungo dell'inglese; non a caso siamo logorroici (forse anche per questo).

La nostra lingua dovrebbe essere difesa dai forestierismi e il nostro Parlamento da accuse che risultano sicuramente infondate. Alleanza nazionale è favorevolissima a questa proposta di legge perché l'Italia che è uno Stato giovane (abbiamo 150 anni di storia unitaria) e a ragione o a torto si è identificato lo Stato con la nazione; oggi, signor Presidente e signor rappresentante del Governo, gli Stati contano sempre meno: i confini nazionali e le barriere doganali ormai non ci sono più. Proprio per questa ragione l'Italia, come una volta, rischia di tornare ad essere un'espressione geografica, a meno che noi si abbia una grammatica comune. Se la lingua e la cultura italiana saranno rispettate e tramandate, potremo avere uno Stato minimo che conta sempre di meno, ma una nazione che si preserva negli anni e nella storia.

Per queste ragioni, ritengo che questa benemerita proposta di legge costituzionale abbia una sua funzione pedagogica. Grazie (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Jervolino Russo. Ne ha facoltà.

ROSA JERVOLINO RUSSO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per portare la mia personale e convinta adesione a questa proposta di legge che non ha ricevuto soltanto l'approvazione dei colleghi che hanno parlato in Commissione affari costituzionali, ma anche il voto unanime di tutta la Commissione, oltre al sostegno degli illustri studiosi del gruppo di studio « Tiberinus » che giustamente il collega Mitolo ha nominati uno per uno.

Presidente, vorrei fare sostanzialmente tre osservazioni. In primo luogo, mi sembra molto utile ed opportuno che oggi sia stata messa all'ordine del giorno la discussione generale di questa proposta di legge costituzionale — naturalmente mi unisco al collega Mitolo nel chiedere che ne venga rapidamente calendarizzata anche la votazione —, dopo il lavoro che l'altro ieri abbiamo svolto sulla legge di tutela delle minoranze linguistiche e prima di quello che credo ci apprestiamo a fare la settimana ventura. Ciò permette di chiarire il significato anche di quel lavoro, cioè che quando si sostiene, in adesione al principio di cui all'articolo 6 della Costituzione, il diritto alla tutela delle minoranze linguistiche — questa tutela può essere esercitata in modo perfetto o meno, faccio una questione di principio — non si vuole affatto negare l'importanza della lingua e della cultura italiana e dell'italianità. Con l'approvazione della proposta di legge costituzionale in esame si chiarisce questo principio che, signor Presidente, è ben presente alla Commissione affari costituzionali, tant'è vero che al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 482 del 1999, la legge quadro sulle minoranze linguistiche, si stabilisce il principio che lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. Ha fatto bene però il collega Mitolo a proporre la costituzionalizzazione del principio in questione, perché se è costituzionalizzato il principio di tutela delle minoranze linguistiche, a maggior ragione deve esserlo quello che lingua ufficiale della Repubblica italiana è l'italiano.

Il secondo motivo per il quale la proposta in esame ha il mio convinto sostegno nasce da un'osservazione cui i colleghi Mitolo ed Armaroli, hanno già accennato in precedenza, ma che vorrei sviluppare. Questa costituzionalizzazione avviene in Italia nel momento in cui anche il nostro paese è fortemente impegnato nel processo di rafforzamento delle istituzioni europee. Pensiamo, ad esempio, alla Conferenza intergovernativa in corso ed all'incontro di Nizza che dovrebbe concluderla. È vero che nel momento in cui l'Italia vuole — e vuole fortemente —

una cittadinanza europea ed un'Europa anche politicamente sempre più unita, non intende però l'Europa stessa come cancellazione delle identità nazionali, come rinuncia alle culture e alle storie nazionali, ma vuole entrare in questa più ampia comunità portando con sé il bagaglio della propria lingua, della propria storia e della propria cultura.

Leggendo il dossier che il Servizio studi ha predisposto, mi ha fatto impressione la coincidenza con il processo di costituzionalizzazione che è avvenuto in un altro Stato: in Francia — lo osservava prima l'onorevole Mitolo — nel 1992 vi è stata appunto la costituzionalizzazione del principio in base al quale lingua ufficiale è il francese e questa costituzionalizzazione è avvenuta contemporaneamente all'approvazione della legge di ratifica del Trattato di Maastricht. Evidentemente, in sostanza, le motivazioni erano le stesse.

Infine, Presidente, vorrei svolgere una terza ed ultima considerazione. Per me questa affermazione è estremamente importante anche perché rimanda non soltanto ad una realtà attuale — come dicevo prima, vi è un collegamento forte tra lingua, cultura e storia —, ma anche al modo, al processo storico attraverso cui questa cultura, anche giuridica, si è formata. Il Presidente è un giurista e quindi può capire — mi rifaccio ad anni lontani — la commozione con la quale, collega Mitolo, noi giovani studenti della facoltà di giurisprudenza abbiamo accompagnato colui il quale è stato il mio più grande maestro, lo storico del diritto professor Francesco Calasso, all'abbazia di Montecassino a vedere il manoscritto del cosiddetto Contratto di Cassino che — non sono una storica, non so se a torto o a ragione — è, o passa per essere, il primo contratto, il primo documento giuridico scritto in lingua italiana: «Sao ko kelle terre ko kelli fini ke li contene...». In un certo qual senso, quindi, per un certo periodo le evoluzioni del diritto (almeno privato) e della lingua hanno camminato insieme.

Pensando alla discussione di questa mattina, mi è venuto in mente il discorso

intorno alla nostra lingua di Machiavelli; non sono né una storica, né una filosofa e questa volta i ricordi non sono universitari, ma addirittura liceali. Mi aveva molto colpito l'immaginario dialogo, che è poi un dialogo-polemica, fra Machiavelli e Dante, perché Machiavelli individua — credo giustamente — in Dante, oltre che in Petrarca e Boccaccio, i primi autori a scrivere in volgare, ossia in italiano. Egli, però, immagina poi un dialogo polemico con Dante, perché quest'ultimo rivendica il carattere curiale del proprio linguaggio (se ben ricordo, lo qualifica come «linguaggio della curia e delle corti»), mentre Machiavelli gli spiega che è il linguaggio delle città italiane, dei municipi italiani che vanno formandosi, e che soltanto l'odio fra Dante e Firenze (c'era di mezzo un provvedimento di esilio) non lo portava, pur essendo il primo grandissimo poeta italiano, a riconoscere la lingua nella quale aveva scritto come lingua italiana. Anche qui, un collegamento con la storia del diritto, un collegamento con la storia della letteratura.

Tornando ad oggi, mi auguro davvero — concludo ricordando ciò che ho già affermato — che la votazione finale del provvedimento possa avvenire al più presto e che possa ottenere la stessa unanimità che ha caratterizzato il lavoro e il voto della Commissione affari costituzionali.

Mi auguro, con il massimo rispetto per il Senato (il Presidente Acquarone ed io proveniamo dal Senato e, quindi, oltre al doveroso rispetto istituzionale nutro affetto nei confronti di quel ramo del Parlamento)...

GUSTAVO SELVA. Nostalgica !

ROSA JERVOLINO RUSSO. Non sono nostalgica, guardo sempre in avanti, ma il futuro ha un cuore antico e profonde radici.

GUSTAVO SELVA. Lo dicevo in questo senso.

ROSA JERVOLINO RUSSO. Lo so.

Dicevo che mi auguro che il Senato trovi il tempo, fra i provvedimenti da esaminare, di approvare anche quello in discussione e che non faccia il discorso — qui vi è un pizzico di garbata polemica — che per esempio ha fatto di fronte ad un'altra modifica, che pure noi abbiamo approvato all'unanimità, quella dell'articolo 27 della Costituzione relativa all'abolizione del riferimento, peraltro assolutamente *tralaticio* e senza ricadute pratiche, della pena di morte; spero, cioè, che il Senato non affermi che si tratti di questioni di principio. Ad esempio, non approvare la modifica dell'articolo 27 della Costituzione significa che nell'elenco dei paesi che prevedono la pena di morte figura anche l'Italia, mentre non è vero.

Quella che lei propone, collega Mitolo, è invece una questione di principio di vita: ci auguriamo che nella tabella dei paesi europei che hanno costituzionalizzato il principio che la loro lingua nazionale è lingua ufficiale dello Stato vi sia al più presto l'Italia (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 4424)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Mitolo.

PIETRO MITOLO, *Relatore*. Signor Presidente, desidero ringraziare la presidente della Commissione affari costituzionali per il suo bellissimo intervento, che integra la relazione, e per ribadire che, ovviamente, le considerazioni da lei svolte mi trovano pienamente consenziente. Mi permetto di dire che il suo richiamo a Dante Alighieri e in particolare al grande poeta è un elemento di sostanza per quanto riguarda questa proposta di legge costituzionale.

Vorrei aggiungere che non ci dobbiamo dimenticare che fu Alessandro Manzoni che scelse la lingua di Dante come lingua italiana (*Applausi*).

PRESIDENTE. Speriamo davvero che si possa arrivare presto a dire che questo è il « bel paese » dove il « sì suona ».

PAOLO ARMAROLI. Il « nì suona »!

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

RAFFAELE MORESE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa alla richiesta di una rapida approvazione della modifica costituzionale in esame.

Se posso aggiungere una osservazione alle cose dette, è che dopo un periodo in cui la lingua italiana nel mondo aveva avuto una certa « discesa di interesse », posso assicurare che al momento attuale lo studio della lingua italiana è invece in « ripresa ». Questo è un elemento che mi associa all'idea che forse gli Stati perdono peso, ma la cultura ed il linguaggio hanno una loro strada ed una loro evoluzione. Ciò mi sembra un buon auspicio per l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 3 luglio 2000, alle 15,30:

1. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2000, n. 160, recante differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (7119).

— *Relatore:* Vigni.

2. — *Discussione del disegno di legge di ratifica:*

S. 3985 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e

tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (6402).

— *Relatore:* Morselli.

La seduta termina alle 13.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO MIMMO LUCÀ SUL PROGETTO DI LEGGE N. 5891

MIMMO LUCÀ. I principali punti qualificanti delle soluzioni individuate dalla proposta in esame possono essere così sintetizzati: conferma della natura di pubblica utilità delle funzioni svolte dagli istituti di patronato e di assistenza sociale (articolo 1); individuazione di nuovi criteri per il riconoscimento: presenza del soggetto promotore in almeno metà delle regioni e un terzo delle province del territorio nazionale invece che in due terzi delle regioni e metà delle province e riduzione da 5 a 3 anni del periodo di pregressa operatività (articoli 2 e 3); estensione delle attività di tutela per il conseguimento delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale e di quelle di carattere socio-assistenziale oltre a quelle erogate dai fondi di previdenza complementare (articolo 7); possibilità di svolgimento di ulteriori attività di servizio e assistenza tecnica senza scopo di lucro sia nei confronti dei cittadini che delle pubbliche amministrazioni mediante la stipula di convenzioni (articolo 10); diversa articolazione del sistema di finanziamento: criteri di maggiore trasparenza per l'erogazione del contributo pubblico (articolo 13); previsione della possibilità di un concorso alle spese di assistenza legale a carico degli assistiti in relazione a diverse fasce di reddito (articolo 9); previsione di eventuale corrispettivo a carico degli assistiti per le attività di sostegno,

informazione, di servizio e di assistenza (attività non fondamentali) svolte in convenzione con pubbliche amministrazioni e organismi comunitari (articolo 10); previsione di adempimenti per realizzare una maggiore trasparenza delle attività (articolo 14).

In particolare l'articolo 1 enuncia le finalità della legge consistenti nella individuazione delle norme che regolano la costituzione, le strutture organizzative, il funzionamento e i compiti degli istituti di patronato e di assistenza sociale in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione in materia di diritti fondamentali dei cittadini, nel campo del lavoro, dell'assistenza, della salute, nei rapporti con la pubblica amministrazione. In questo ambito si conferma il riconoscimento della natura di pubblica utilità delle funzioni svolte da tali istituti.

L'articolo 2 specifica quali soggetti sono autorizzati a costituire e gestire gli istituti di patronato e detta i requisiti necessari per la loro costituzione. Secondo il comma 1, le organizzazioni promotrici — confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori — in forma singola o associata, devono aver operato in modo continuativo per almeno 3 anni (invece dei cinque previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 1017) ed essere presenti con proprie sedi in metà delle regioni e un terzo delle province del territorio nazionale (invece di due terzi delle regioni e metà delle province, come previsto dalla normativa vigente). A carico degli istituti di patronato viene mantenuto l'obbligo di perseguire finalità assistenziali secondo i rispettivi statuti.

L'articolo 3 detta le norme che disciplinano la costituzione e il riconoscimento degli istituti di patronato. Si prevede che la domanda, da presentare al Ministero del lavoro, debba essere accompagnata da un progetto contenente le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l'apertura di sedi in almeno un terzo delle regioni e delle province. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, un decreto del Ministero del

lavoro approva la costituzione dell'istituto di patronato ed entro un anno dalla medesima data lo stesso Ministero, accertata la realizzazione del progetto, concede il riconoscimento.

L'articolo 4 fissa i contenuti minimi necessari degli statuti degli istituti di patronato, che devono indicare il soggetto promotore, la denominazione, la sede legale, l'articolazione territoriale delle strutture e degli organi di rappresentanza degli istituti, gli organi di amministrazione e di controllo, le finalità e le funzioni, il carattere gratuito delle prestazioni — salvo eccezioni riguardanti nuovi servizi a pagamento istituiti in favore di soggetti pubblici e privati — e la dotazione finanziaria.

L'articolo 5 prevede la possibilità per le confederazioni o associazioni di lavoratori che non abbiano costituito un istituto di patronato di avvalersi dei servizi di un istituto già costituito attraverso la stipula di convenzioni da notificare al ministro del lavoro. Tali convenzioni si intendono approvate se entro trenta giorni il ministro non abbia formulato osservazioni.

L'articolo 6 definisce la figura degli operatori di patronato. Gli istituti possono avvalersi solo di lavoratori subordinati dipendenti o di dipendenti dei soggetti promotori comandati presso gli istituti stessi. È prevista, comunque, la possibilità di avvalersi della collaborazione occasionale e a titolo gratuito di volontari (comma 2). Gli istituti di patronato possono, inoltre, avvalersi di lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per periodi limitati e per lo svolgimento delle attività di assistenza e tutela (comma 3), mentre per lo svolgimento di attività all'estero possono far ricorso ai servizi di organizzazioni promosse da essi stessi o dai soggetti promotori.

L'articolo 7 attribuisce agli istituti di patronato funzioni più ampie di quelle attualmente esercitate. Si prevede, in particolare, l'estensione della tutela alle prestazioni in materia di sicurezza sociale, immigrazione ed emigrazione, di invalidità civile, e alle prestazioni erogate dai fondi

di previdenza complementari. Gli istituti possono esercitare tali attività di tutela con poteri di rappresentanza nei confronti di lavoratori dipendenti ed autonomi, pensionati, cittadini italiani o cittadini già in possesso della cittadinanza italiana, anche residenti all'estero, stranieri e apolidi presenti nel territorio italiano.

L'articolo 8 elenca le prestazioni (in materia di previdenza in Italia e all'estero, del servizio sanitario nazionale, di carattere socio-assistenziale, erogate dai fondi di previdenza complementare) per le quali i patronati possono svolgere assistenza e tutela in vista del loro conseguimento. Il comma 2 ribadisce la gratuità delle attività di assistenza e di tutela — salvo le eccezioni previste negli articoli successivi (articolo 9: patrocinio in sede giudiziaria; articolo 10, comma 3: informazione nelle materie relative alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la pubblica amministrazione e i datori di lavoro privati; articolo 10, comma 4: attività di sostegno, di informazione, di servizio e di assistenza tecnica nelle relazioni con le pubbliche amministrazioni e gli organismi comunitari) — a prescindere dall'adesione dell'interessato all'organizzazione.

L'articolo 9 riguarda le attività connesse all'assistenza in sede giudiziaria. La proposta di legge prevede la partecipazione degli assistiti alle spese per la tutela in sede giudiziaria. Tale attività, infatti, non rientra tra quelle finanziabili con il contributo pubblico previsto all'articolo 13. Viene delineato un sistema di partecipazione differenziato per tre categorie di utenti: i percettori di un reddito compreso nei limiti del trattamento pensionistico minimo sono esenti da ogni contributo alle spese; i soggetti il cui reddito è compreso tra quello minimo ed il doppio di esso concorrono alle spese nella misura del 50 per cento; gli altri soggetti partecipano secondo il tariffario stabilito con convenzioni. Per lo svolgimento delle attività di patrocinio e assistenza giudiziaria, infatti, i patronati possono stipulare convenzioni con avvocati in deroga alle vigenti tariffe professionali.

L'articolo 10, oltre alle attività già indicate, prevede che gli istituti possano svolgere ulteriori attività di servizio e di assistenza tecnica, senza scopo di lucro, sia nei confronti dei singoli cittadini che nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi comunitari. Si prevede inoltre che, in relazione ad alcune materie (sicurezza sociale, previdenza, lavoro, mercato del lavoro, risparmio previdenziale, diritto di famiglia e delle successioni, legislazione fiscale) gli istituti di patronato possono svolgere attività finalizzate ad espletare pratiche con le pubbliche amministrazioni e istituzioni pubbliche e private, a conseguire prestazioni e benefici contemplati dall'ordinamento amministrativo. Gli istituti, possono, altresì, stipulare convenzioni con centri autorizzati di assistenza fiscale. Il comma 3 dispone inoltre che gli istituti di patronato possano svolgere funzioni di informazione nelle materie relative alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, in forma gratuita per i lavoratori e a pagamento (con criteri e modalità, la cui definizione è demandata ad un successivo atto amministrativo) per la pubblica amministrazione e i datori di lavoro privati. Il comma 4 prevede un corrispettivo per gli assistiti secondo le tariffe, approvate con decreto del ministro del lavoro sentiti gli istituti di patronato e di assistenza, per attività di sostegno, di informazione, di servizio e di assistenza tecnica nelle relazioni con le pubbliche amministrazioni e gli organismi comunitari.

L'articolo 11 prevede per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sulla base di convenzioni con il Ministero degli affari esteri la possibilità di svolgere attività di supporto alle autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero, fatti salvi i servizi di competenza esclusiva di queste.

Secondo l'articolo 12 gli istituti di patronato, per lo svolgimento delle attività loro attribuite, possono accedere alle banche dati degli enti erogatori di prestazioni e a tal fine sono autorizzati a stipulare convenzioni, secondo le linee-guida stabi-

lite con decreto del Ministero del lavoro sentite l'AIPA e il garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 13 reca norme in materia di finanziamento dei patronati. Viene stabilito che il finanziamento deriva da un prelievo, pari allo 0,226 per cento a decorrere dal 1999, sul gettito complessivo dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'INPS, dall'INPDAP, dall'INAIL e dall'IPSEMA. I commi 4 e 5 stabiliscono le modalità di trasferimento della quota di finanziamento previste. L'erogazione delle quote di competenza degli istituti deve essere assicurata più tempestivamente rispetto alla normativa vigente, vale a dire entro il primo trimestre di ogni anno nei limiti dell'80 per cento. Il comma 6 dispone che le aziende sanitarie locali che deliberino di usufruire dei servizi offerti a pagamento, in regime di convenzione, dagli istituti di patronato, adottino misure di contenimento dei costi di gestione per un importo tale da coprire quello sostenuto. Il comma 7 dispone l'emanazione di un decreto ministeriale attuativo che stabilisca le modalità di finanziamento, secondo criteri che prevedono: individuazione delle quote percentuali riservate al finanziamento delle attività in Italia e all'estero; individuazione delle attività svolte, accertate e valutate da assumere quali indicatori di riferimento per la ripartizione del finanziamento, insieme alla valutazione dell'efficienza delle sedi e della tipologia dei servizi realizzati; definizione dei criteri di documentazione e di valutazione delle attività svolte, gradualità, per un periodo massimo di tre anni, nella applicazione del sistema di finanziamento. Il comma 8 autorizza i patronati a ricevere eredità, erogazioni liberali, sottoscrizioni volontarie ed anche contributi ed anticipazioni da parte dell'organizzazione promotrice. Il comma 9 dell'articolo 13, infine, reca la copertura finanziaria dei maggiori oneri determinati dalla proposta di legge (54 miliardi), facendo ricorso al Fondo per l'occupazione, integrato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 20

gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

L'articolo 14, che riproduce pressoché fedelmente l'articolo 7 del decreto legislativo CPS 29 luglio 1947, n. 804, fissa gli adempimenti a carico degli istituti di patronato e di assistenza. Fra gli adempimenti figurano la tenuta delle scritture contabili, la presentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale del rendiconto dell'esercizio annuale.

L'articolo 15 prevede che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale eserciti la vigilanza sugli istituti di patronato sia in Italia che all'estero. Per le materie che non rientrano nella sua competenza esclusiva, il suddetto ministero provvede di concerto con i ministeri di volta in volta interessati.

L'articolo 16 individua le circostanze in cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può procedere al commissariamento e allo scioglimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Lo scioglimento e l'avvio della procedura di liquidazione possono essere disposti quando dai controlli effettuati risulti: la mancata realizzazione del progetto di attività presentato dai soggetti promotori o la perdita dei requisiti necessari previsti dagli articoli 2 e 3 della proposta di legge; un disavanzo patrimoniale per due esercizi finanziari consecutivi, non ripianato nel biennio successivo; l'impossibilità di funzionamento dell'istituto.

L'articolo 17 prevede la decadenza del diritto ai contributi finanziari per le sedi degli istituti di patronato e di assistenza sociale che si sono avvalsi, per l'esercizio delle proprie attività, di soggetti diversi dagli operatori di patronato (articolo 6).

Il secondo comma dell'articolo inasprisce le sanzioni previste dalla normativa vigente. I singoli procacciatori e le agenzie private che svolgano attività di mediazione nelle materie riservate agli istituti di patronato sono puniti con ammende da due a venti milioni (con possibilità di aumento fino a un

quintuplo) e, nei casi più gravi, con l'arresto da quindici giorni a sei mesi. Il divieto in questione è stato previsto fin dal 1947, ed è finalizzato ad impedire attività di speculazione e truffe in materie di grande rilevanza sociale.

L'articolo 18 reca le disposizioni relative al trattamento fiscale dei proventi degli istituti di patronato. Il primo comma specifica che i contributi derivati da convenzioni stipulate con le amministrazioni pubbliche non concorrono a formare reddito, né possono essere considerate ricavato di attività commerciali. Inoltre, i redditi ricavati dall'istituto di patronato nell'esercizio delle attività istituzionali proprie dell'associazione sindacale o di categoria promotrice del patronato stesso, sono sottoposti al particolare regime fiscale previsto per le organizzazioni sindacali, a condizione che dette attività siano svolte in luogo dei soggetti promotori.

Si segnala che la proposta n. 4083 prevede un regime fiscale diverso per i redditi dei patronati, disponendo in parte l'esenzione e in parte la assimilazione al regime tributario delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

L'articolo 19 prevede l'obbligo della presentazione di una relazione al Parlamento sulla costituzione e il riconoscimento degli istituti di patronato, sui dati relativi alle strutture, alle attività svolte e l'andamento economico. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale è tenuto alla presentazione di tale relazione entro il mese di dicembre di ogni anno (nella fase iniziale, al termine del primo biennio di applicazione della legge).

L'articolo 20 contiene le norme transitorie riservate agli istituti di patronato già riconosciuti e operanti, che, peraltro,

possono consorzarsi per un periodo massimo di tre anni. Al personale degli istituti di patronato continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni relative alla posizione economica e giuridica.

L'articolo 21 disciplina il regime delle abrogazioni della normativa preesistente.

La proposta di legge n. 4083 del 31 luglio 1997, antecedente ai disegni di legge depositati al Senato, in larga parte si avvicina ai contenuti dell'atto Camera n. 5891, e contiene gli stessi principi riformatori.

Una disciplina differente è prevista per quanto riguarda i seguenti punti: periodo di operatività pregressa del soggetto promotore come requisito per la costituzione (5 anni), articolo 7; regime della partecipazione alle spese da parte degli interessati all'attività di assistenza in sede giudiziaria svolta dagli istituti di patronato (non si prevedono tariffe differenziate rispetto al reddito o esclusioni dalla partecipazione alle spese), articolo 6; contributi di finanziamento, articolo 11; previsione dell'esenzione da imposte e tasse degli atti ad esclusione di quelli relativi alle attività diverse (articolo 5, comma 1) e di assistenza giudiziaria (articolo 6). Le entrate derivanti dalla svolgimento di queste attività sono sottoposte al regime tributario delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, articolo 14.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 15,20.